Provincia di Ravenna

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
Servizio Programmazione e Progettazione

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E IMPIANTISTICA DELLA EX CASERMA CARABINIERI "P. RAGNI" SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE VIA VENEZIA N. 4 RAVENNA – 2° STRALCIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica -
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Marco Conti	Responsabile del Servizio: Arch.Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:	Arch. Giovanna Garzanti	Firmato digitalmente .....
PROGETTISTA COORDINATORE:	Arch. Caterina Panzavolta	Firmato digitalmente .....
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:	Arch. Caterina Panzavolta	Firmato digitalmente .....
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	Ing. Marco Portolani	Firmato digitalmente .....
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Nicola Bersani	Firmato digitalmente .....
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	Per. Ind. Fabrizio Marchetti	Firmato digitalmente .....
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Barbara Ceroni Ing. Giulia Angeli Arch. Sara Saliba Arch. .Luca M. A. D'ambra Per. Ind. Andrea Bezzi	....
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Arch. Luca M. A. D'ambra	Firmato digitalmente
ELABORAZIONE GRAFICA:	Ing. Barbara Ceroni Ing. Giulia Angeli	....
RILIEVI:	Arch. Caterina Panzavolta Ing. Barbara Ceroni	.....

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
					25/10/2024
0	Emissione	C.P.	G.G..	G.G.	30/09/2024

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-
PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA EDILE

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
M		30/09/2024		M_CSA Amm-Edile

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ARCH. GIOVANNA GARZANTI_
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: ARCH. CATERIINA PANZAVOLTA I
TEL. 0544 258204 E –MAIL: cpanzavolta@mail.provincia.ra.it
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397
Sito web: *www.provincia.ra.it* - PEC: *provra@cert.provincia.ra.it*

INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA 5
CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 5
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO 5
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO 6
ART. 3 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 7
ART. 4 PRESCRIZIONI GENERALI SUI LAVORI – INVARIABILITA' DEL PREZZO A CORPO 9
ART. 5 VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEI CONTRATTI 10
ART. 6 QUINTO D'OBBLIGO 11
ART. 7 DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE DESCRIZIONE DEI LAVORI 11
ART. 8 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELL'APPALTO 12
ART. 9 PRINCIPI GENERALI CHE REGOLAMENTANO L'APPALTO 13
CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE 13
ART. 10 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI 13
ART. 11 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 14
ART. 12 SPESE E ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 15
ART. 13 GARANZIA PROVVISORIA 15
ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA 16
ART. 15 POLIZZE DI ASSICURAZIONE 17
ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO 17
ART. 16 Bis OBBLIGHI E ONERI CAM 18
ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI 19
ART. 18 EVENTUALI DISCORDANZE TRA GLI ATTI DI CONTRATTO 20
ART. 19 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 20
ART. 20 SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE 20
ART. 21 PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE 21
ART. 22 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 21
ART. 23 PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 22
ART. 24 SUBAPPALTO 23
ART. 24 bis SUB-CONTRATTI 25
ART. 25 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 25
ART. 26 VALIDITA' DEI PREZZI 25
ART. 27 DANNI DI FORZA MAGGIORE 25
ART. 28 FORMAZIONE NUOVI PREZZI 26
ART. 29 LAVORI IN ECONOMIA 26
ART. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA 27
ART. 31 COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 27
ART. 32 CONTABILITÀ - CONTO FINALE 28
ART. 33 SICUREZZA DEI LAVORI 29
ART. 34 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI – CRONOPROGRAMMA 31
ART. 35 RISOLUZIONE E RECESSO DEI CONTRATTI 33
ART. 36 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA DEI LAVORI 33
ART. 37 DOMICILIO DELL'APPALTATORE 34
ART. 38 CONTROVERSIE 34
ART. 39 INTERAZIONE CON ALTRI IMPIANTI 34
ART. 40 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 35
PARTE TECNICA 42
CAPO III QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 42
PARTE I – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 42
ART. 41 PRESCRIZIONI GENERALI PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 42
ART. 42 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI MANUFATTI 43
ART. 43 MALTE E CONGLOMERATI 44
ART. 44 LATERIZI 47
ART. 45 MATERIALI FERROSI E METALLI VARI – CARPENTERIA METALLICA 47
ART. 46 MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 50
ART. 47 OPERE IN CARTONGESSO E SIMILARI 54
ART. 48 INFISSI 55
ART. 49 SERRAMENTI IN LEGNO 56

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ARCH. GIOVANNA GARZANTI_
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: ARCH. CATERIINA PANZAVOLTA I
TEL. 0544 258204 E –MAIL: cpanzavolta@mail.provincia.ra.it
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397
Sito web: *www.provincia.ra.it* - PEC: *provra@cert.provincia.ra.it*

ART. 50 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 59
ART. 50 MATERIALI PER COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE 63
ART. 51 OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI 64
ART. 52 PRODOTTI DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE 66
ART. 53 MATERIALI ED APPARECCHIATURE NON SPECIFICATI 68
ART. 54 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 68
PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 70
ART. 55 NORME DI CARATTERE GENERALE 70
ART. 56 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 70
ART. 57 IMPALCATURE E PONTEGGI PROVVISIONALI 73
ART. 58 ASSISTENZE MURARIE 74
ART. 59 OPERE MURARIE ED AFFINI – GENERALITA' 74
ART. 60 OPERE DA SERRAMENTISTA 78
ART. 61 OPERE DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE 83
ART. 62 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI - APPARECCHI E 85
MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 85
ART. 63 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 85
ART. 64 CONTROLLI - MODALITA' DI PROVA 86
CAPO IV NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 87
ART. 65 LAVORI A MISURA 87
ART. 66 LAVORI A CORPO 95
ART. 67 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI 96
ART. 68 MATERIALI A PIE' D'OPERA 96

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ARCH. GIOVANNA GARZANTI_
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: ARCH. CATERIINA PANZAVOLTA I
TEL. 0544 258204 E –MAIL: cpanzavolta@mail.provincia.ra.it
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397
Sito web: *www.provincia.ra.it* - PEC: *provra@cert.provincia.ra.it*

PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di ogni opera principale ed accessoria, nessuna esclusa, salvo che ciò non sia espressamente indicato nel presente Capitolato, necessaria ad eseguire i lavori di "Riqualificazione edilizia e impiantistica della ex caserma carabinieri "P. Ragni" sede del comando della Polizia Provinciale" sito in via Venezia n. 4 a Ravenna.

In via generale, i lavori consistono nella bonifica di locali ammalorati e attualmente inutilizzati al fine di realizzazione nuovi locali a servizio dell'attività operativa del Comando di Polizia- quali spogliatoi, sala riunioni, sala ristoro locali di deposito e nuovi locali uffici-, nonché in mirate opere di consolidamento strutturale e di adeguamento delle componenti impiantistiche elettriche, termiche e idrico-sanitarie funzionali ai nuovi locali e alle nuove esigenze distributive.

I lavori necessari per la realizzazione dell'intervento, così sommariamente individuato, verranno eseguiti e valutati **"a misura"**.

Tali lavori sono meglio identificati e quantificati nel seguito del presente Capitolato, nell'Elenco Prezzi, nei disegni di progetto e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica - esecutivo.

L'ubicazione, la estensione, la forma e la giacitura dell'area di insediamento nonché le caratteristiche dimensionali, edilizie - architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera e le loro modalità di esecuzione, sono dettagliatamente rappresentate o descritte nel presente Capitolato e negli uniti elaborati grafici e scritti che di esso formano parte integrante ed inscindibile.

Rimane tuttavia espressamente inteso che l'Impresa, in sede di gara di appalto, dovrà preventivamente e direttamente verificare la rispondenza degli elementi di progetto alle condizioni di fatto, prendendo conoscenza delle opere da realizzare, visitando il sito interessato ai lavori e verificando ogni condizione "al contorno" (viabilità ed accessibilità, presenza di infrastrutture e vincoli fisici in genere, ecc.) nonché ogni altra circostanza influente ai fini della esecuzione dei lavori, dell'impianto ed organizzazione del cantiere e della determinazione dei relativi prezzi con particolare considerazione alle relazioni operative e funzionali inevitabilmente intercorrenti, nell'esecuzione dei nuovi lavori, con il contesto generale.

Nel corso dei lavori l'Impresa avrà l'obbligo di risolvere ogni situazione operativa, anche se qui non contemplata, in conformità ai criteri sopra indicati e che da ciò non le deriverà diritto ad alcun maggior corrispettivo, compenso od indennizzo rispetto al prezzo offerto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Capitolato e delle disposizioni che saranno impartite dalla D.L.
Il fabbricato oggetto di intervento è parte di un complesso edilizio di notevole dimensione sito a Ravenna, all'interno del centro storico, posto in angolo tra le vie Di Roma e Venezia.
L'intervento in oggetto si sviluppa sull'ala di fabbricato prospiciente via Venezia.
L'appalto in argomento, data la natura e le modalità operative, comporta la determinazione ed esplicitazione di oneri per la sicurezza distinti dall'importo dei lavori e non assoggettabili a ribasso d'asta. L'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi a quanto prescritto ed al PSC fornito dalla Stazione Appaltante.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto, ammonta a € **432.610,79** di cui € **411.349,23** per lavori a misura, € **15.000,00** per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € **6.261,56** per costi della sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso d'asta.

Gli importi delle diverse categorie di lavori a misura potranno variare in aumento o in diminuzione secondo le quantità effettive delle lavorazioni.
I lavori suddetti - come meglio stabilito in seguito - saranno valutati a seconda delle quantità eseguite (lavori a misura e costi della sicurezza), ovvero computati applicando le tariffe orarie della mano d'opera e dei materiali occorrenti (lavori in economia).

Si stabilisce tuttavia espressamente che, anche quando eseguiti in economia, i lavori saranno sottoposti a tutte le disposizioni e prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo applicabili alla realizzazione delle opere in edifici pubblici così come indicate o richiamate nel presente capitolato.

La categoria prevalente è la OG1 (edifici civili e industriali) per l'importo di netti **€ 159.713,27**

All'interno della categoria OG1 è ricompresa la lavorazione riconducibile alla categoria:

- OS3 (impianti idrico-sanitari) per l'importo di netti € 36.648,74;

che non rileva ai fini della qualificazione in quanto di importo inferiore al 10% e a € 150.000,00 e pertanto non definibile "opere scorporabile".

Sono inoltre presenti le lavorazioni appartenenti alle categorie:

OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)	**€ 59.374,11**
OS7 (finiture di opere generali di natura tecnica ed edile)	**€ 64.772,43**
OS28 (impianti termici e di condizionamento) per l'importo di netti	**€. 69.800,75**
OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici e televisivi) per l'importo di netti	**€ 78.950,23**

Ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alla categoria prevalente non può superare la quota del 49,9% dell'importo delle lavorazioni stesse.

Le categorie scorporabili ai sensi di quanto stabilito all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere subappaltate al 100%.

Le categorie scorporabili SIOS, superspecialistiche, possono essere subappaltate al 100%.

Viene evidenziato che le imprese le imprese esecutrici (appaltatrice e subappaltatrice) delle opere impiantistiche devono essere in possesso dei requisiti di abilitazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 comma 2 del D.M. sopracitato.

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi del combinato disposto dell'art. 226, comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36e dell'art. 2, comma 4 dell'Allegato II.12 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dell'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014, dall'art. 2 del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016, ed ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% SULL'IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA		
				Prevalente o scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile (si/no)
Lavorazioni in edifici civili e industriali	OG 1	159.713,27 €	36,918	PREVALENTE	SI	SI nel limite complessivo del 49,9% delle lavorazioni
Finiture opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	59,374,11 €	13,725	SCORPORABILE	No	SI
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	64.772,43 €	14,972	SCORPORABILE	NO	SI
impianti termici e di condizionamento	OS 28	69.800,75 €	16,135	SCORPORABILE	NO	SI
impianti interni elettrici, telefonici e televisivi	OS 30	78.950,23 €	18,250	SCORPORABILE SIOS	NO	SI
TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA		432.610,79 **€**	**100,00**			

ART. 3
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella, unitamente ai relativi importi dedotti dalla stima dei lavori contenuta nel progetto.

L'ammontare sotto determinato indica gli importi presuntivi dei lavori a base d'asta, i quali potranno variare tanto in più quanto in meno, in via assoluta come nelle reciproche proporzioni, per effetto di variazioni delle rispettive quantità ovvero a causa di soppressione di alcuni lavori previsti o di esecuzione di lavori non previsti.

ART.	*GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE*	*IMPORTO (Euro)*	*Incidenza sul totale %*
	LAVORI A MISURA		
I°	**OPERE EDILI**		
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	22.895,10 €	5,566%
	OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO	61.098,02 €	14,853%
	OPERE IN MURATURA	4.645,09	1,129%
	INTONACI E RASATURE	21.787,62 €	5,297%
	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE IN LASTRE	21.807,43 €	5,301%

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ARCH. GIOVANNA GARZANTI_
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: ARCH. CATERIINA PANZAVOLTA I
TEL. 0544 258204 E –MAIL: cpanzavolta@mail.provincia.ra.it
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397
Sito web: *www.provincia.ra.it* - PEC: *provra@cert.provincia.ra.it*

	OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA	10.156,78 €	2,469%
	MASSETTI E PAVIMENTI	25.656,97 €	6,237%
	RIVESTIMENTI MURARI	10.045,38 €	2,442%
	OPERE DA PITTORE	10.186,57 €	2,476%
	SERRAMENTI ESTERNI	4.183,71 €	1,017%
	SERRAMENTI INTERNI	12.063,74 €	2,933%
	PARETI IN ARREDO	12.582,89	3,059%
	IMPIANTO ELETTRICO- QUADRI	7.917,77 €	1,925%
	IMPIANTO ELETTRICO - LINEE	6.453,30	1,569%
	IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE	15.820,10 €	3,846%
	IMPIANTO ELETTRICO – PUNTI LUCE COMANDO PRESE	13.629,13 €	3,313%
	IMPIANTO RETI DATI	8.259,89 €	2,008%
	ILLUMINAZIONE INTERNA	15.006,12	3,663
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	5.076,74 €	1,234%
	IMPANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI	2.398,84 €	0,583%
	IMPIANTO ELETTRICO VARIE	4.328,34 €	1,052%
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	36.648,74 €	8,909%
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	63.166,25 €	15,356%
	IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICI	6.634,50 €	1,613%
	RIMOZIONE AMIANTO	1.632,05 €	0,397%
	ASSISTENZE MURARIE	7.208,16 €	1,752%
	Importo totale lavori a misura	**411.349,23 €**	100,00%
	SICUREZZA	6.261,56 €	100,00%
	LAVORI IN ECONOMIA	15.000,00 €	100,00%
	Importo totale lavori	**432.610,79 €**	**100,00%**

Le categorie contabili relative ai lavori a misura sono indicate nella seguente tabella, unitamente ai relativi importi e percentuali, dedotti dalla stima dei lavori contenuta nel progetto.

ART.	*GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE*	*IMPORTO (Euro)*	*Incidenza sul totale %*
	LAVORI A MISURA		
I°	**OPERE EDILI**		
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	22.895,10 €	5,292%
	OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO	61.098,02 €	14,123%
	OPERE IN MURATURA	4.645,09	1,074

	INTONACI E RASATURE	21.787,62 €	5,036%
	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE IN LASTRE	21.807,43 €	5,041%
	OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA	10.156,78 €	2,348
	MASSETTI E PAVIMENTI	25.656,97 €	5,931
	RIVESTIMENTI MURARI	10.045,38 €	2,322
	OPERE DA PITTORE	10.186,57 €	2,355
	SERRAMENTI ESTERNI	4.183,71 €	0,967
	SERRAMENTI INTERNI	12.063,74 €	2,789
	PARETI IN ARREDO	12.582,89	2,909
	IMPIANTO ELETTRICO- QUADRI	7.917,77 €	1,830
	IMPIANTO ELETTRICO - LINEE	6.453,30	1,492
	IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE	15.820,10 €	3,657
	IMPIANTO ELETTRICO – PUNTI LUCE COMANDO PRESE	13.629,13 €	3,150
	IMPIANTO RETI DATI	8.259,89 €	1,909
	ILLUMINAZIONE INTERNA	15.066,12	3,483%
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	5.076,74 €	1,174
	IMPANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI	2.398,84 €	0,55
	IMPIANTO ELETTRICO VARIE	4.328,34 €	1,001
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	36.648,74 €	8,472
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	63.166,25 €	14,601
	IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICI	6.634,50 €	1,534
	RIMOZIONE AMIANTO	1.632,05 €	0,377
	ASSISTENZE MURARIE	7.208,16 €	1,666
	Importo totale lavori a misura	**411.349,23**	95,090%
	SICUREZZA	6.261,56	1,447%
	LAVORI IN ECONOMIA	15.000,00	3,467%
	Importo totale lavori	**432.610,79 €**	**100,00%**

ART. 4
PRESCRIZIONI GENERALI SUI LAVORI – INVARIABILITA' DEL PREZZO A CORPO

Il progetto dei lavori in argomento, qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria, è stato redatto in forma di progetto esecutivo omettendo il primo livello di progettazione ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e definisce l'opera da realizzare in ogni dettaglio ed in maniera univoca e chiaramente identificabile per ciò che concerne le sue caratteristiche formali, tipologiche, qualitative, dimensionali ed economiche nonché in ogni aspetto edilizio e tecnologico.

Nondimeno, non potendosi escludere - sia per il verificarsi delle circostanze già sopra accennate, sia per il possibile emergere di nuove ed inderogabili esigenze funzionali, sia per altre simili ragioni - la convenienza o necessità di apportare limitate variazioni od integrazioni al progetto, la Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni

che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita della economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non contemplati nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.

Si precisa peraltro che le sopra ipotizzate variazioni dovranno avere estensione limitata e carattere accessorio rispetto alla natura e finalità dell'appalto e non ne potranno modificare l'importo contrattuale in aumento né dovranno comportare una diminuzione dello stesso superiore al 15% (ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Ricorrendo le circostanze e le condizioni suddette per la valutazione economica delle variazioni in esame si procederà nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dai Regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda i lavori da valutarsi a corpo si precisa e stabilisce esplicitamente che - anche in presenza di eventuali omissioni od imprecisioni degli elaborati di progetto - i lavori, per ogni loro tipologia, dovranno avere la estensione quantitativa necessaria a realizzare l'opera così come individuata nel presente Capitolato e negli elaborati allegati, nonché presentare le caratteristiche tecnico-esecutive indispensabili per poter considerare i lavori stessi realizzati secondo la buona regola d'arte nonché conformi allo standard qualitativo generale fissato dal progetto.

Di conseguenza eventuali maggiori quantità, nuove o diverse lavorazioni, integrazioni strutturali o tecnologiche e così via, che si rendessero necessarie ai fini sopra indicati, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che lo stesso possa pretendere per questo alcun maggior compenso od indennizzo rispetto al prezzo a corpo offerto il quale - in definitiva - deve intendersi fisso ed invariabile per dare le opere complete, finite e funzionanti.

Qualora tuttavia la Direzione ritenesse o l'Appaltatore proponesse - e la Direzione Lavori espressamente accettasse - di apportare modifiche tecniche o costruttive tali da determinare un accertato minor costo esecutivo di una o più categorie di lavori, di tale minor costo si terrà conto detraendolo dall'ammontare dei lavori a corpo. Allo scopo si pattuiranno tra Impresa e Direzione Lavori - nei modi prescritti dalla normativa vigente per la esecuzione delle opere pubbliche - i prezzi unitari relativi alle lavorazioni inizialmente previste ed alle lavorazioni sostitutive e - attraverso la contabilizzazione a misura - si procederà alla determinazione della somma da detrarre dal prezzo a corpo pattuito.

Analogamente si procederà in caso di variazioni in aumento, rimanendo per altro espressamente ed inderogabilmente inteso che costituiranno variazioni in aumento esclusivamente opere o lavorazioni del tutto nuove, non previste dagli elaborati di progetto né da essi desumibili o ad essi riferibili, che si rendessero necessarie a seguito dell'emergere di circostanze non prevedibili o della emanazione di nuove norme o di specifiche prescrizioni da parte degli Enti preposti alla approvazione del progetto.

ART. 5
VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEI CONTRATTI

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono intendersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione appaltante si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di scorporare dall'appalto le opere che riterrà opportuno senza che per questo l'Impresa possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi natura.
Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche ed integrazioni così definite dall' art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; le variazioni di cui sopra e le eventuali altre modifiche introdotte nel progetto dovranno comunque rispettare i limiti quantitativi e tipologici da esso fissati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto sono proposte dal Direttore di Lavori con apposita e motivata relazione e autorizzate dal RUP.
Sono ammesse le modifiche di cui all'art.120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 volte a soddisfare esigenze che dovessero manifestarsi in corso d'opera, sia di carattere operativo che di ordine funzionale, senza alterare la natura dei lavori compresi nell'appalto. Saranno pertanto valutati i casi in cui insorgesse la necessità e l'opportunità di apportare al progetto originario modifiche migliorative e integrative imposte dalla natura e dalle caratteristiche edilizie-architettoniche dell'edificio oggetto di intervento, dalla qualità del lavoro e funzionalità prestazionale dell'opera oltre che da specifiche esigenze derivanti dall'organizzazione della didattica.

ART. 6
QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Provincia può imporre all'appaltatore l'esecuzione della predetta prestazione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tale caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE
DESCRIZIONE DEI LAVORI

La designazione e descrizione dei lavori sono chiaramente e completamente desumibili dalle indicazioni riportate nel seguito del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi. La forma, la dimensione delle opere e indicazioni operative sono a loro volta identificabili dagli elaborati grafici di progetto e sono altresì esattamente desumibili – riguardando interventi di nuova costruzione - attraverso la visione ed il rilievo diretto in cantiere.
In ragione di quanto sopra la descrizione dei lavori che segue ha carattere indicativo e sintetico e dovrà essere integrata – per la esatta conoscenza degli interventi da realizzare – attraverso l'esame della documentazione sopra richiamata e mediante sopralluoghi diretti.

L'intervento in oggetto prevede ogni opera edile, strutturale impiantistica e di finitura necessarie alla ri qualificazione edilizia al risanamento dei locali ammalorati ubicati in una porzione dell'articolato complesso edilizio nei quali allestire nuovi spazi operati e di servizio in uso al Comando di Polizia Provinciale.

Più puntualmente gli interventi previsti possono essere così sintetizzati:

Piano terra

- bonifica delle murature ammalorate dei locali compromessi con idonei cicli di deumidificazione;
- localizzati consolidamento delle murature con opere di cuci scuci e/o barre di collegamento;
- apertura di vani porta di accesso ai locali di deposito e creazione di nuovi disimpegni;
- demolizione e ripristino di sottofondi e pavimentazione;
- demolizione della fossa biologica a dispersione, e realizzazione di nuovo sistema di trattamento delle acque reflue e della linea di distribuzione alla rete fognaria pubblica;
- allestimento di nuovo servizio igienico e locali di deposito;
- installazione di nuovi infissi interni ed esterni;
- realizzazione di contropareti e controsoffitti;
- predisposizione delle opere impiantistiche funzionali ai nuovi locali uffici e di servizio;
- installazione di nuove unità esterne per riscaldamento-raffrescamento e acqua calda sanitaria;
- installazione di nuovo quadro generale, centro stella e distribuzione dati.

Piano Primo

- demolizione di tramezzature, servizi igienici e smontaggio delle compenti impiantistiche (linee di distribuzione, termosifoni ecc);

- localizzati consolidamento delle murature con opere di cuci scuci e/o barre di collegamento;
- formazione di un nuovo piano sottotetto quale compartimento del solaio di copertura;
- apertura e tamponamento di vani porta e finestre;
- demolizione e ripristino di sottofondi e pavimentazione;
- allestimento di nuovi servizi igienici e locali di servizio;
- allestimento di nuovi uffici;
- realizzazione di pareti a secco, coibentazioni termiche e di controsoffitti in fibra minerale;
- installazione di nuovi infissi interni ed esterni;
- realizzazione di un piano sottotetto a compartimentazione del solaio di copertura;
- predisposizione delle opere impiantistiche funzionali ai nuovi locali uffici e di servizio;
- tinteggiatura e opere di finitura necessarie al completamento di tutte le lavorazioni.

La natura, il tipo e le specifiche dei lavori sono indicati nell'Elenco dei prezzi unitari e dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni tecnico-normative allegate al presente Capitolato e sono altresì, come dimensione e caratteristiche, rilevabili attraverso gli elaborati grafici di progetto.
Essi saranno compensati, sulla base del suddetto elenco prezzi, con le modalità più oltre specificate.

ART. 8
CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELL'APPALTO

La presentazione dell'offerta, per l'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato, costituisce attestazione da parte della Impresa, ancorché non le fosse stata richiesta espressa dichiarazione al riguardo e qualora la stessa, in tale sede, non avanzi specifiche riserve:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le aree e gli edifici interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
b) di aver preso visione del presente Capitolato e degli elaborati di progetto e di accettarne in pieno ogni clausola e condizione;
c) di ritenere il progetto integralmente realizzabile e di avere i mezzi, il personale e le risorse economiche per darvi completa e regolare attuazione, secondo le migliori modalità e sistemi costruttivi;
d) di avere valutato, nel formulare la propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo della mano d'opera, dei materiali, dei noli, dei trasporti e delle spese di qualsiasi genere e di averne tenuto debito ed attento conto nella formulazione della sua offerta.

In dipendenza di quanto sopra, quindi, l'Appaltatore non potrà invocare, durante la esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati per pretendere compensi, rimborsi od indennizzi di qualunque genere salvo il caso che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le Imprese devono assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 9
PRINCIPI GENERALI CHE REGOLAMENTANO L'APPALTO

Fatte salve le più specifiche prescrizioni dettate, o richiamate, nei rimanenti articoli del presente Capitolato e negli altri elaborati progettuali, resta stabilito inderogabilmente che l'appalto in esame dovrà essere condotto nella piena e rigorosa osservanza dei seguenti principi e criteri di ordine generale:

1. sotto gli aspetti tecnico-esecutivo, amministrativo, contabile, previdenziale ed assicurativo, della sicurezza e salute dei lavori e - in definitiva - per ogni aspetto normativo che abbia attinenza e/o sia applicabile all'appalto medesimo l' attività dell'Appaltatore dovrà essere in tutto e sempre conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti od a quelle norme che siano in seguito emanate, ma che abbiano efficacia immediata e che possano dunque essere applicate all'appalto.
   A tale proposito si precisa espressamente che si intendono comprese tra le norme di cui viene qui imposto il rispetto le regole di buona tecnica emanate da enti od organismi tecnici riconosciuti quali: UNI, UNEL, UNCSAAL, CIG e similari. Le leggi e norme sopra accennate verranno nel seguito via via direttamente citate, ma si precisa espressamente che la mancata esplicita citazione dello specifico richiamo non esimono la Impresa appaltatrice dalla osservanza del dettato tecnico-normativo;
2. il criterio di esecuzione di ogni opera o lavorazione sarà sempre e comunque quello della buona tecnica e - così pure - la qualità di ogni materiale o manufatto fornito o installato dovrà essere conforme a standard qualitativi, prestazionali e funzionali di eccellenza o primaria qualità commerciale;
3. nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare ogni cautela esecutiva, misura organizzativa, apprestamento provvisionale ecc. atto ad evitare od a contenere in limiti di accettabilità, i rischi alle persone (sia impegnate nei lavori che terze) e danni alle cose di proprietà della Amministrazione appaltante o altrui;
4. l'Appaltatore non potrà introdurre nel progetto, di propria iniziativa e senza averne avuto il preliminare ed espresso consenso della Direzione Lavori, alcuna variazione o modifica anche se secondaria e relativa ad aspetti di dettaglio.
   Analogamente - nel caso in cui dal progetto non siano univocamente desumibili tipo e caratteristiche di alcuni materiali, manufatti o lavorazioni - l'Appaltatore non potrà effettuare direttamente le scelte (o prendere le decisioni) relative, ma dovrà chiedere preventivamente e tempestivamente indicazioni alla Direzione Lavori.

Risultando inadempiente a quanto prescritto, l'Impresa rimarrà piena ed unica responsabile di quanto difformemente eseguito e sarà soggetta alle sanzioni economiche, amministrative ed operative a seconda dei casi applicabili, a discrezione della Direzione Lavori sulla base delle leggi che regolamentano la esecuzione dei lavori pubblici e del presente Capitolato.

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 10
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI

L'appalto sarà regolamentato, oltre che dal presente Capitolato, da ogni norma relativa alla esecuzione delle opere pubbliche - e ciò tanto per quanto riguarda gli aspetti tecnico-attuativi quanto per quelli amministrativi, antinfortunistici, previdenziali ecc. così come citata e espressamente od implicitamente richiamata nel presente Capitolato.
L'Appalto sarà anche soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel DPR 207/10 e nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto applicabile.
Si intende infine, esplicitamente, che l'appalto sarà inoltre soggetto a quelle norme di emanazione successiva rispetto alla redazione del progetto od alla stipulazione del contratto che - per specifico disposto della legge - debbano o possano essere applicate ai lavori in corso di esecuzione.

In particolare - e fermo restando che la mancata citazione di alcune norme rientranti nel principio sopra stabilito non esime l' Impresa dalla loro integrale applicazione - l'appalto sarà soggetto alle leggi, norme e regolamenti di carattere generale sotto indicato:

- D.LGS. 31 marzo 2023, n. 36	recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."; - D.L. 16.08.2020 n. 76 convertito in L. 120/2020 c.d. "Decreto Semplificazioni" contenente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
- D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in L. 108/2021	c.d. "Decreto Semplificazioni bis"
- D.M. 16.02.82	Attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.Lgs 09.04.2008 n. 81	recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 28.02.1985 n. 47	Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia;
- D.P.R. 19.03.1956, n. 303	Norme generali per l'Igiene del lavoro (per quanto non abrogato);
- D.P.R. 06.06.2001 e s.m.i.	Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia;
- Legge 05.03.1990 n. 46	Norme di sicurezza per gli impianti (per quanto non abrogato);
- D.M. 22.01.2008 n. 37	recante il "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quatordicies comma 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.M. 23.06.2022	Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- D.M. 17.01.2018	Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" e la Circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP.;
- D.G.R. Emilia Romagna 967/2015	"Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.i.)" aggiornata con la con la DGR 1715 del 24/10/2016;

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nel settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 11
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Fanno parte integrante del contratto di appalto, o devono in esso essere richiamati, oltre al presente Capitolato Speciale, comprensivo dell'Elenco Prezzi per i lavori da valutarsi a misura:

- il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;

- piano di sicurezza (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008
- piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall'appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- il cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'offerta della Ditta aggiudicatrice.

Prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento e l'Impresa Appaltatrice dovranno dare concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del sussistere delle condizioni che consentono la immediata esecuzione dei lavori.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, indicati nello schema di contratto facente parte del progetto esecutivo, diversi dagli elaborati progettuali.

ART. 12
SPESE E ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le altre eventuali imposte, tasse, se dovute.

ART. 13
GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 e dell''articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, contestualmente all'offerta dovrà essere presentata una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria", **pari al 1% del prezzo base indicato nel bando,** incrementato dei costi in economia e degli oneri della sicurezza, e cioè pari a € **4.326,11.** (diconsi euro quattromilatrecentoventisei/11) da prestare sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia

provvisoria dovrà in ogni caso essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è restituita, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 117 e 118 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 14
GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore, rispetto alle risultanze della liquidazione e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi del combinato disposto dall'art. 53 e dall'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia globale all'atto della stipula del contratto, denominata "garanzia definitiva" e dovrà avere la forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia definitiva da presentarsi per la stipula del contratto è stabilita nella misura del 5%, dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. **E' fatta salva la possibilità della richiesta di risarcimento dei maggiori danni da parte della Stazione Appaltante, in relazione a danni superiori alla cauzione definitiva in relazione alla specificità dell'appalto e del finanziamento pubblico dell'appalto stesso.**

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia bancaria deve essere prestata da istituti di credito autorizzati o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria a norma di legge; la garanzia assicurativa deve essere prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria della stazione appaltante. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In particolare la stazione appaltante avrà diritto a valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto deposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante avrà inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti della mancata osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

ART. 15
POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, ai sensi del successivo art. **16**, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche esistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che inoltre preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della suddetta polizza assicurativa conforme allo schema tipo approvato dalla normativa con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve prevedere le seguenti coperture assicurative:

- PARTITA 1 – OPERE: la somma assicurata deve essere non inferiore all' importo di contratto al lordo dell'I.V.A.;
- PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in **Euro 250.000,00**
- PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in **Euro 200.000,00**
- RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a **Euro 500.000,00** con un limite previsto per ogni sinistro pari ad **Euro 500.000,00**.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La polizza fideiussoria è integrata, in caso di aumento degli importi contrattuali per effetto di successivi atti di sottomissione, producendo le rispettive schede tecniche previste dal DM predetto con le modalità richieste dall'Amministrazione.

ART. 16
STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato **"a misura"** così come riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, di cui all'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità dei lavori a misura effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale;
La Stazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi e dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.
L'impresa è tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta, gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, **campionature di materiali e sondaggi**, livellazioni e indagini di mercato in relazione ai lavori ed ai servizi da svolgere.

Il ribasso percentuale (derivante dall'offerta espressa mediante ribasso sull'Elenco Prezzi) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, la stipulazione del contratto d'appalto deve avvenire entro **30 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Qualora la sottoscrizione del contratto non avvenga per fatto dell'aggiudicatario, la stazione appaltante tratterrà la cauzione provvisoria presentata a corredo dell'offerta, salva la richiesta di eventuali maggiori danni.

Per contro, qualora l'aggiudicatario non sia invitato a firmare il contratto entro i termini di cui sopra, il medesimo potrà, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetterà alcun indennizzo.

L'aggiudicatario non avrà comunque diritto ad alcun compenso o indennizzo eccetto il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto qualora il responsabile del procedimento e l'appaltatore non si siano dati concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 16 Bis
OBBLIGHI E ONERI CAM

L'appaltatore nell'ambito dei lavori dovrà rispettare quanto previsto del Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" al punto 3.1- clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi, in particolare:

- 3.1.1 Personale di cantiere: Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri;
- 3.1.2 Macchine operatrici: L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028;

- 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione: Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

  - Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

  - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

  - Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

  per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti;
  3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili: I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali. 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata. processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

  Tabella 4

Nomenclatura combinata-	NC Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

  I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d' uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

ART. 17
CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Provincia di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Provincia procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ed in particolare qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed

immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 18
EVENTUALI DISCORDANZE TRA GLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare disposizioni discordanti, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica e così pure si comporterà qualora le discordanze riguardino previsioni di progetto difformi rispetto alle disposizioni legislative richiamate o vigenti per i vari aspetti dell'appalto.

Se invece le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni contenute nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni modo dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrino discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Appaltatore – fermo restando quanto stabilito appena sopra – rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco prezzi – Disegni (se previsti).

Qualora poi gli atti contrattuali prevedano la possibilità di soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta tra di esse spetterà di regola, e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita pattuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli atti contrattuali.

ART. 19
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di **369 (trecentottosessantanove) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatte salve eventuali riduzioni dei tempi di realizzazione dell'appalto presentati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara che preveda lo specifico caso.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro atto preparatorio prima dell'effettivo inizio dei lavori nonché della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni nonché di eventuali rallentamenti operativi o parziali sospensioni di lavorazioni che si dovranno rendere necessarie per permettere il regolare svolgimento delle attività fisico-didattiche e per non creare alla stessa disagi, inconvenienti od interferenze pregiudizievoli.

ART. 20
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE

La sospensione, la ripresa dell'esecuzione e la proroga sono disciplinati dell'art. 121 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.
L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'ultimazione dei lavori, proroghe sul termine di ultimazione. La proroga potrà essere concessa dal responsabile del procedimento sentito il direttore dei lavori.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile alla stazione appaltante.

ART. 21
PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari all'1,0‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo negli adempimenti, determini un importo massimo della penale superiore al 20% dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

La penale comminata dal responsabile del progetto su conforme parere del direttore dei lavori sarà applicata in sede di liquidazione del primo documento di spesa successivo alla omissione ed all'inadempimento contestato.

Qualora l'impresa appaltatrice riceva almeno cinque contestazioni scritte l'amministrazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

ART. 22
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dall'art. 125 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, la Provincia corrisponde, a richiesta dell'appaltatore, allo stesso una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.
L'anticipazione è erogata all'esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Nel caso in cui sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'anticipazione è erogata all'esecutore entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione, ferma restando la necessità di verifica dell'effettivo inizio dei lavori, è erogata nel primo mese dell'anno successivo. Per "erogazione" deve intendersi la liquidazione così come definita dall'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Il mandato di pagamento è emesso entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei 15 giorni predetti.
Nel caso di contratto di appalto relativo a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione è recuperata, fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto, sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Per "anno contabile" deve intendersi un periodo di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è recuperata, fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto, sui pagamenti effettuati nel corso dell'anno contabile di erogazione. In tal caso l'anno contabile deve essere inteso coincidente con l'anno solare successivo alla data di stipula del contratto.
Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale. Nel caso di contratto di appalto relativo a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione è recuperata per l'eventuale ammontare residuo dopo la scadenza del primo anno contabile in occasione del primo certificato di pagamento utile.
L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori e di quanto specificato ai commi 3 e 4 del presente articolo;
b) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al

predetto decreto. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia è automaticamente ridotta gradualmente, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento

ART. 23
PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

I pagamenti del corrispettivo contrattuale avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che il credito dell'Appaltatore, derivante dai lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, raggiunga l'importo minimo di **€ 80.000,00** (diconsi **Euro ottantamila/00**), ad eccezione dell'ultimo stato d'avanzamento per il quale si potrà prescindere da detto importo minimo.

Gli importi da liquidare, correlati agli stati d'avanzamento, saranno comunque determinati con la condizione che **resti assicurato il credito corrispondente alla rata di saldo**, che è **stabilito in misura del 5%** (**cinque per cento**) **dell'importo di contratto**, come modificato a seguito dell'intervento di eventuali varianti, oltre alla sopra detta ritenuta dello 0,50%.

L'importo della rata di saldo sarà liquidato ai sensi del successivo art. **32**.

Entro trenta giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data di maturazione.

Il responsabile unico del progetto emette il certificato di pagamento entro trenta giorni dalla data di redazione del predetto stato di avanzamento, fatto salvo il verificarsi di quanto segue:

1 l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori autorizzati ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2 la presentazione delle fatture quietanzate del subappaltatore in copia conforme all'originale con dichiarazione apposta in calce alla copia stessa, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 119, comma 11 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 che la Provincia corrisponda direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei seguenti casi:
   - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
   - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3 la presentazione, delle fatture quietanzate degli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 11 novembre 2011 n.180 in copia conforme all'originale con dichiarazione apposta in calce alla copia stessa.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate di cui alle precedenti punti 2 e 3, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore e qualora il documento unico di regolarità contributiva non sia regolare o vi sia accertato ritardo nel pagamento delle retribuzione dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore, o dei soggetti titolari di contratti di subappalto o cottimo, impiegato nella esecuzione del contratto, il termine di trenta giorni per l'emissione del Certificato di pagamento è sospeso fino al termine di conclusione dei procedimenti.

L'emissione dal parte del responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento della conformità dei lavori alle previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base ai certificati di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del credito entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Qualora i pagamenti non dovessero avvenire in questo termine, l'Appaltatore, ove lo richieda, avrà diritto - per il periodo eccedente a quanto indicato - alla corresponsione di interessi per ritardati pagamenti agli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Nel caso che i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

I costi per la sicurezza, di cui all'art. **3** del presente Capitolato, saranno inclusi negli stati d'avanzamento dei lavori e non saranno soggetti al ribasso. Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previa approvazione da parte del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori.

ART. 24
SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Provincia ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tenendo presente che la percentuale massima subappaltabile delle lavorazioni appartenenti **alla categoria prevalente** non può essere superiore al 49,9% del relativo importo di contratto.
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 119, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, **le categorie scorporabili**, oggetto del presente contratto di appalto, possono essere subappaltate al 100% .
L'appaltatore può procedere al subappalto se:

1. Abbia indicato all'atto della presentazione dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o a cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
2. Provveda al deposito, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da affidare in subappalto, del contratto (o contratti) di subappalto contenente l'oggetto dei lavori da assegnare in subappalto, la durata complessiva ed il relativo importo (evidenziando gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corredato da quanto segue:

a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subappaltatore attesta l'assenza dei motivi di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e il possesso dei requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché, per subappalti superiori a Euro 150.000, il possesso, da parte del subappaltatore, di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, e in corso di validità.
b. Dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto;
c. Per subappalti di valore contrattuale superiore a Euro 150.000,00 (oneri fiscali esclusi) documentazione accertante che nei confronti del subappaltatore non vi siano cause ostative previste dalla norma antimafia;
d. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. relativo al subappaltatore contenente l'indicazione dei legali rappresentanti dell'impresa e, nel caso di società di capitali, la composizione del consiglio di amministrazione e P.O.S. redatto dal sub-contraente, unitamente alla dichiarazione dell'appaltatore della conformità al proprio P.O.S.;

Si sottolinea, inoltre, il rispetto di tutte le disposizioni in tema di subappalto dettate dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si precisa, inoltre, che l'art. 21 della Legge n. 646/1982 prevede il divieto del subappalto senza l'autorizzazione della Provincia e che la sua inosservanza è punita come reato e conferisce alla Stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto principale, pertanto, il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Provincia in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Provincia abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a euro 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia sono ridotti della metà.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto, coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
e. l'Amministrazione provinciale, ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore/cottimista e una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. Nei restanti casi si procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Tenuto conto dell'esecuzione dei lavori durante l'attività didattica, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di dover rafforzare il controllo delle attività di cantiere e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti della scuola.

Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

ART. 24 bis
SUB-CONTRATTI

L'affidatario ai sensi dell'art 119 comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti è fatto obbligo all'appaltatore di rendere una dichiarazione dalla quale risulti che fra le parti sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010, e di trasmettere alla stazione appaltante i documenti necessari alla verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici subaffidatarie così come previsto dall'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008.

Come previsto dall'art. 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi stabiliti nell'art. 23 e nell'art. 28 del presente Capitolato, le fatture quietanzate degli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera in copia conforme all'originale con dichiarazione apposta in calce alla copia stessa.

ART. 25
REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La revisione dei prezzi di contratto è disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 26
VALIDITA' DEI PREZZI

Tanto il prezzo complessivo dei lavori, quanto i singoli prezzi unitari - come risultanti dalla offerta dell'Impresa assuntrice - si intendono da essa fissati sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzo od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo la aggiudicazione.

ART. 27
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quell'evento, a pena di decadenza dal diritto risarcitorio. Ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

ART. 28
FORMAZIONE NUOVI PREZZI

Per la esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o qualora si debba impegnare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono desunti, in ordine di priorità:

a) dal prezziario di cui al successivo comma, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

E' considerato prezziario ufficiale di riferimento l'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – annualità 2023" della Regione Emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 27 marzo 2023 e pubblicato nel BUR ER n. 88 del 3 aprile 2023, e modificato con determina del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio n. 9700 del 5 maggio 2023 pubblicata nel BURERT n.114 del giorno 8 maggio 2023.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così come determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nelle contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserve negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

In caso di concordamento di nuovi prezzi, ove la loro introduzione non determini aumento dell'importo contrattuale o di affidamento, la sottoscrizione del relativo verbale costituirà titolo di efficacia dei nuovi prezzi, i quali dunque potranno essere inseriti in contabilità non appena intervenuta la suddetta sottoscrizione, approvati dal responsabile del procedimento e soggetti a ribasso d'asta.

ART. 29
LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste e per le quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si può procedere in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore o da terzi. In tal caso occorrerà computare gli effettivi tempi e le quantità di impiego delle prestazioni dell'opera e dei materiali forniti.

Per la esecuzione di tale categoria di lavori varranno, per quanto applicabili, le stesse prescrizioni di carattere tecnico dettate nei precedenti articoli ovvero si seguiranno le disposizioni impartite all'atto pratico dalla D.L.

Per i lavori in economia saranno applicati le tariffe orarie, i prezzi dei materiali a piè d'opera, dei noli e trasporti, facendo riferimento all'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – annualità 2023" della Regione Emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 27 marzo 2023 e pubblicato nel BUR ER n. 88 del 3 aprile 2023, e modificato con determina del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio n. 9700 del 5 maggio 2023 pubblicata nel BURERT n.114 del giorno 8 maggio 2023.

A tal proposito, si precisa che per le tariffe orarie di manodopera non saranno applicati compensi inferiori ai corrispettivi desunti dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria

più avanti specificato, vigente alla data di presentazione dell'offerta (che dovranno essere allegate, in copia, alla presentazione dell'offerta medesima).

I lavori in argomento saranno soggetti a tutte le norme, generali e specifiche, che regolano il presente appalto e su di esse pertanto l'appaltatore sarà responsabile nella stessa e piena misura.
La determinazione dell'importo orario delle economie posto a base di gara garantisce il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria.
Il contratto collettivo nazionale prescelto per i lavori oggetto del presente Capitolato Speciale di appalto è il CCNL per i dipendenti del settore Edile Artigiano e delle Piccole e Medie Imprese e si stabilisce espressamente che a tale contratto – e non ad altri – l'impresa dovrà attenersi nella costruzione dell'offerta economica. L'offerta dovrà rispettare il dettato di cui all'art. 119 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.
L'insolvenza di ciò è causa di risoluzione del contratto.

Gli operai messi a disposizione per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi, ed al proposito si precisa e prescrive che l'appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla D.L. le qualifiche o la specializzazione di ogni singolo operaio; la direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare l'impiego di operai di qualifica o specializzazione non idonee al tipo ed alle caratteristiche delle opere da eseguire, prescrivendo in tal caso d'ufficio la composizione della squadra e le rispettive qualifiche.
Per l'esecuzione dei lavori in economia l'appaltatore dovrà inoltre fornire le macchine e gli attrezzi necessari in perfetto stato di manutenzione e funzionamento e così conservarli per tutta la durata dei lavori stessi.

ART. 30
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Si applicano le disposizioni dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 31
COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le operazioni, i termini, le modalità e gli effetti del collaudo dei lavori sono regolamentati dall'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con le specificazioni contenute nel presente articolo.
Ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 al Codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui al Libro IV (del partenariato pubblico-privato e delle concessioni), Parte II (dei contratti di concessione), Titolo IV (La finanza di progetto), Parte III (della locazione finanziaria), Parte IV (del contratto di disponibilità) e Parte VI (dei servizi globali) del codice;
5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
Il certificato di regolare viene emesso dal Direttore dei Lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
A seguito della emissione del Certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione ovvero dal termine stabilito dal presente capitolato

per la emissione. Decorsi i due anni suddetti il collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.

Ove però l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

ART. 32
CONTABILITÀ - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti Pubblici.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile unico del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile unico del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento l'importo della rata di saldo, così come determinato ai sensi dell'art. **23** del presente Capitolato, comprendente le ritenute dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, la cui liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo ed alle condizioni sotto riportate.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'appaltatore e dei subappaltatori nonché all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori e degli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera.

La rata di saldo, nulla ostando, è liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Tale pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari a quello della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) un'efficacia determinata dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione dopo due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo;
c) nelle forme degli schemi di polizze tipo approvati con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia, prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 33
SICUREZZA DEI LAVORI

Per i lavori oggetto del presente Capitolato, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento dell'appalto, l'impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**) redatto ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e seg. ed allegato al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.
Resta peraltro espressamente inteso che:

1) l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà rigorosamente rispettare ogni norma, applicabile all'ambito dell'appalto, relativa alla tutela e salvaguardia dei lavoratori e di terzi nei confronti dei rischi, incidenti, infortuni e danni derivanti dall'attività del cantiere e determinati sia dalla lavorazione sua propria, sia dalle interferenze con le lavorazioni di altre ditte presenti in cantiere, sia ancora da circostanze ambientali di qualsiasi genere senza alcun pregiudizio per la applicazione di altre disposizioni applicabili all'appalto in esame, l'impresa dovrà dunque conformarsi alle prescrizioni direttamente o richiamate dal D.Lgs n. 81/08;
2) eventuali carenze od inesattezze del Piano di Sicurezza predisposto dal committente non daranno all'impresa ragione alcuna per non ottemperare a quanto in via generale ed inderogabile è stato prescritto al punto precedente. L'Impresa - per altro - potrà proporre integrazioni e modifiche al Piano di Sicurezza sulla base delle proprie esigenze, struttura organizzativa ed attrezzature - di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere;
3) ogni onere connesso e conseguente alle disposizioni, prescrizioni e richiami del presente articolo è evidenziato nell'Elenco prezzi e nel Piano di Sicurezza allegati così come stabilito dal D.Lgs n. 81/08. In ogni caso la Impresa dovrà redigere e consegnare alla D.L. entro trenta giorni dalla aggiudicazione (e comunque prima dell'inizio dei lavori) un "piano operativo di sicurezza" (POS) - ai sensi degli artt. 17 e 89 del D.Lgs. 81/08, contenente la chiara e dettagliata definizione delle proprie scelte autonome e relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori.

Si precisa ulteriormente che rimarranno a carico dell'Impresa anche gli oneri relativi alle modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza di cui al punto 2, nonché tutti gli oneri di carattere organizzativo e gestionale del Piano di Sicurezza medesimo (predisposizione di valutazioni ed elaborati di dettaglio, riunioni periodiche per la verifica e l'eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza o per il coordinamento delle attività delle diverse imprese operanti nel cantiere e così via).

Pertanto l'impresa dovrà considerare ogni circostanza o condizione sopra specificata, incidente sul "costo della sicurezza", anche se non previste nel suddetto piano (o per impossibilità di individuarle in fase progettuale o perché dovuta ad un diverso svolgimento delle attività lavorative rispetto alle previsioni progettuali, ecc.) e di essa tenere conto nel formulare la propria offerta dopo la presentazione della quale nulla potrà pretendere in proposito, fatte solo salve eventuali modifiche sostanziali al Piano di Sicurezza che fossero disposte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori o che derivassero da altrettante sostanziali variazioni al tipo e natura delle opere ordinate dal Direttore dei Lavori.

Si sottolinea comunque, come gli apprestamenti proposti dal PSC rappresentano una possibile soluzione, che potrà essere o meno accolta dall'Impresa. Eventuali soluzioni alternative o di maggior dettaglio sviluppate in base all'organizzazione, dotazione e presenza di maestranze qualificate, proprie dell'impresa, rimanendo inalterato il quadro economico, dovranno essere concordate con il CSE e da esso accettate.

L'Allegato XV al D.Lgs 81/2008 individua, al par. 4, le modalità con le quali procedere alla stima dei costi per la sicurezza, previsti nel PSC, mentre in tali costi si possono considerare esclusivamente le tipologie, previste al p. 4.1.1 dell'Allegato XV.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17, comma1, lettera a) con i contenuti previsti nell'allegato XV del citato decreto D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificherà l'idoneità del piano operativo della sicurezza.
Particolare attenzione dovrà poi essere riservata - in ragione delle particolari caratteristiche del cantiere - ai rischi ambientali, vale a dire ai potenziali pericoli derivanti dalle interferenze con l'attività scolastica ed amministrativa.

Il piano suddetto dovrà tener conto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori .
L'Ente Appaltante, fermi restanti i rispettivi ambiti di responsabilità e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilità al riguardo, si riserva il diritto di effettuare in ogni momento ispezioni ed accertamenti sulla applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite terzi.

Qualora l'Ente Appaltante constatasse che il personale dell'Appaltatore sia impiegato senza gli adeguati accorgimenti di prevenzione infortuni o sia esposto a possibili incidenti, potrà ordinare la sospensione dei lavori fino al momento in cui l'Appaltatore non avrà adottato i provvedimenti necessari ad evitare gli eventi menzionati.

Resta convenuto che gli oneri derivanti da dette sospensioni saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, inclusi i danni arrecati alle proprietà provinciali.

L'Appaltatore dovrà notificare immediatamente alla Provincia di Ravenna, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigenti, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori che abbia coinvolto personale e/o mezzi ed attrezzature dell'Appaltatore e/o causato danni o perdita di proprietà altrui.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità a lui derivanti a norma di legge, per qualsiasi danno, incidente ed infortunio che dovesse verificarsi durante la esecuzione dei lavori od in conseguenza agli stessi.
Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio, l'obbligo di predisporre detto piano incombe all'Impresa mandataria.

I lavori non potranno avere inizio se non al termine delle operazioni di accantieramento e di messa in sicurezza delle aree di lavoro.
L'inizio effettivo dei lavori, ai sensi dell'art. 101 c. 3 del D.Lgs 81/08, potrà avvenire solo in seguito alla verifica formale, con esito favorevole, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, oltre che del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei lavori.
Il ritardato inizio dei lavori a seguito del mancato rispetto delle norme di sicurezza, o della mancanza della documentazione richiesta, non influirà sui termini contrattuali non dando diritto al riconoscimento di sospensioni o proroghe dei lavori.

I lavori avranno luogo nell'ambito di un edificio scolastico, concordando preventivamente l'operatività e gli orari nelle aree di intervento con il Dirigente Scolastico, in assenza di personale della stazione appaltante, nel rispetto degli orari indicati dai regolamenti del Comune.
Nei confronti dei subappaltatori, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere.

ART. 34
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI – CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi al cronoprogramma di esecuzione allegato e parte integrante del contratto d'appalto.
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare un proprio programma esecutivo elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, che includa le lavorazioni e tempi di esecuzione formulati in sede di gara e indicati nell'offerta tecnica, anche indipendente dal cronoprogramma facente parte dei documenti del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante. Il termine di esecuzione del contratto assume carattere di essenzialità determinato dall'obbligo di rendicontazione derivante da finanziamento pubblico o da indifferibilità dei termini

Nel programma esecutivo devono essere riportate, per ogni lavorazione oggetto dell'appalto, le previsioni circa il periodo dell'esecuzione.

Al suddetto programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso modo, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione. In ogni caso la impresa aggiudicataria nel determinare il programma dei lavori dovrà uniformare ai seguenti criteri di ordine generale, coordinandoli con le esigenze di sicurezza richiamate al precedente articolo:

a) stretta integrazione tra le varie fasi esecutive con particolare riguardo al tempestivo approvvigionamento di materiale semilavorati e manufatti, alla esecuzione delle opere preparatorie di qualsiasi genere ed al coordinamento dei vari tipi di lavoro per evitare pause e rallentamenti nelle attività del cantiere;
b) programmazione dei tempi di intervento degli impianti scorporati o delle opere subappaltate e loro esatta collocazione nel processo costruttivo al fine di rispettare il tempo utile complessivo a disposizione;
c) adozione - per quanto permesso dalla natura dell'opera - delle tecniche di razionalizzazione del cantiere e della organizzazione dei lavori più opportune a garantire il rispetto dei tempi prefissati e conseguente individuazione ed esatta determinazione degli strumenti, uomini e mezzi necessari al conseguimento del suddetto obiettivo.

In relazione a circostanze non predeterminabili e a particolari esigenze dell'Amministrazione, potrà essere prescritto dalla D.L., a suo insindacabile giudizio, il rispetto di scadenze intermedie o la consegna anticipata di alcuni locali e la Impresa dovrà adeguarvi il programma dei lavori nonché in accordo con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano di sicurezza. Essa dovrà poi organizzare (o riorganizzare) la intera sua attività nell'ambito dell'appalto al fine di rispettare le suddette scadenze parziali senza per questo poter pretendere alcun maggior compenso od indennizzo per il frazionamento delle lavorazioni, per maggiori costi di assistenza, di sicurezza o per qualsiasi altra causa.

CRONOPROGRAMMA

Ai fini della determinazione del programma convenzionale dei lavori, sono state ipotizzate tre distinte possibili situazioni:
_ condizioni climatiche favorevoli (A1)
_ condizioni climatiche normali (A2)
_ condizioni climatiche sfavorevoli (A3)
Per ciascuna di tali condizioni si prevede che nell'anno solare, per ciascun mese, si verifichi una produzione differenziata a seconda dell'andamento climatico stagionale, nonché della chiusura cantieri per festività.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale, in relazione alla tipologia, oltre all'entità ed alla complessità dell'intervento.

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Tabella climatico ambientale (produzione espressa in %) ai sensi della Circolare n. C/175 del 2 Marzo 1982

Il **programma dei lavori** è riportato in allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento e prevede lavorazioni la cui organizzazione temporale stabilisce una durata dei lavori di **369** giorni naturali e consecutivi.

In sintesi, si prevede la realizzazione del progetto, secondo le seguenti fasi lavorative:

1. Preparazione area e allestimento cantiere;
2. Rimozione di contropareti con rivestimenti plastici;
3. Rimozioni sanitari, elementi radianti, infissi interni ed esterni
4. Rimozione di tubazione di scarico in amianto
5. Spicconatura intonaci a vivo muro (PT)
6. Risarcimenti murari con opere di cuci-scuci
7. Consolidamento armato delle murature
8. Apertura vani porta
9. Cerchiatura dei nuovi vani
10. Ciclo di intonaco deumidificante
11. Demolizioni delle pavimentazioni
12. Realizzazione di forometrie e tracce per impianti
13. Demolizione fossa biologica
14. Scavo rimozione terre e formazione di trincee per linee di scarico
15. Allestimento nuovo impianto di smaltimento acque e posa linee di scarico
16. Allestimento nell'area cortilizia del piano di posa per impianti meccanici

17. Demolizione tramezzature (1°P)
18. Apertura di vani porta
19. Cerchiatura dei nuovi vani
20. Tamponamenti -consolidamenti murari con ripristini e cuci-scuci
21. Allestimento impalcato per sottotetto
22. Posa doppio tavolato
23. Distribuzione linee per impianto di climatizzazione
24. Distribuzione linee per impianto elettrico
25. Isolamento termico del sottotetto
26. Demolizioni di pavimentazioni in gres e massetti
27. Rimozione pavimentazione in materiale plastico
28. Consolidamento del solaio in acciaio e laterizio con massetto armato
29. Installazione unità esterne per riscaldamento/condizionamento

30. Posa impianto di distribuzione idrico sanitaria
31. Ripristino sottofondi e massetti
32. Posa di pavimentazioni e rivestimenti ceramici
33. Allestimenti pareti a secco
34. Allestimento pareti modulari
35. Opere di finitura edile-rasature
36. Installazione sanitari

37. Allestimento impianti elettrici e meccanici
38. Tinteggiature interna
39. Posa controsoffitti
40. Opere di finitura generale
41. Smobilizzo del cantiere

N.B.: l'ordine dei lavori, o parte di essi, potrà variare in funzione della data di consegna, in base alla presenza contemporanea o in assenza di attività didattica ed in funzione dell'organizzazione dell'Impresa esecutrice

ART. 35
RISOLUZIONE E RECESSO DEI CONTRATTI

La risoluzione e il recesso del contratto sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 122 e dall'art. 123 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 36
DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA DEI LAVORI

I materiali ed i manufatti posati dovranno essere posati privi di difetti dovuti a vizi o errato montaggio e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione tecnica.
La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 del Codice Civile che le opere realizzate siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidonee all'uso al quale sono destinate, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
I danni causati da difetti dei componenti incorporati nei manufatti funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (DPR 24 maggio 1988, n. 224).
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, le opere di cui al presente appalto, che sono destinate per la loro natura a lunga durata, per difetto della costruzione, rovinano in tutto o in parte, ovvero presentano evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di garantire tutte le opere eseguite sia per la qualità dei materiali sia per la loro corretta posa (per quanto di competenza e da essa direttamente eseguito) sia infine per la loro regolare rispondenza alle prestazioni prescritte per un periodo di 24 mesi a partire dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Pertanto fino al termine di tale periodo essa dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere in argomento per effetto della non buona qualità dei materiali impiegati e per difetto di montaggio o di funzionamento escluse solo le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi al normale uso, ma ad evidente manomissione od a cause esterne imprevedibili o di carattere straordinario.

A fine lavori l'impresa dovrà rilasciare alla stazione appaltante ogni certificato di omologazione o conformità prescritto in ordine ai materiali, componenti, manufatti ed attrezzature impiegati od utilizzati nella esecuzione dell'opera secondo quanto previsto dalla Legge n° 37/08 (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) all'art. 7, fornendo inoltre:
- elaborati grafici raffiguranti gli impianti così come sono stati eseguiti,
- schemi elettrici con identificazione delle apparecchiature e numerazione delle morsettiere e dei cavi in arrivo e in partenza,
- elaborati delle opere strutturali e di ogni impianto così come sarà stato effettivamente eseguito, completi in ogni loro parte, di elementi di dettaglio e di riferimenti grafico-dimensionali atti ad individuarli compiutamente.

- eventuali manuali di istruzioni o di funzionamento per le apparecchiature, apparati o impianti per i quali è richiesta una specifica conoscenza per la conduzione, con particolare riguardo ai problemi di manutenzione ordinaria e programmata, ogni altra eventuale informazione tecnica (depliant, relazioni illustrative, ecc.) che consenta un'agevole e corretta gestione degli impianti e che permetta la identificazione dei materiali, delle principali caratteristiche tecniche, delle principali avvertenze per il loro impiego e così via.

Tutti gli elaborati dovranno essere realizzati con l'ausilio di CAD in formato .dwg compatibile con Autocad LT2010 e memorizzati su chiavetta elettronica o CD-ROM e consegnati all'Ente appaltante. Si sottolinea che la mancata presentazione di tutta la documentazione, nelle forme indicate, sarà pregiudizievole per la stesura del certificato di regolare esecuzione o di quello di collaudo.

ART. 37
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori, ovvero in Ravenna presso la Provincia.

Ai sensi dell'art. 47 c.c. l'Appaltatore dovrà formalizzare per iscritto, con atto proprio, tale assunzione di domicilio, da cui si evinca chiaramente: indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, fax ed ogni eventuale altro recapito, comunicando tempestivamente ogni modifica della suddetta domiciliazione speciale.
A tale domicilio, si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 38
CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie relative al presente contratto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.
Tutte le controversie saranno devolute alla competente autorità giudiziaria e cioè il Foro di Ravenna per le controversie spettanti al giudizio della autorità ordinaria e il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa.

Fatta salva la applicazione delle penali di cui all'art. **21** e la facoltà di richiedere ogni ulteriore indennizzo o rimborso, verificandosi le omissioni od inadempienze alle obbligazioni previste dal contratto, la Provincia potrà disporre la risoluzione del contratto medesimo per colpa dell'appaltatore secondo le modalità e procedure dettate dall'articolo 122 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

ART. 39
INTERAZIONE CON ALTRI IMPIANTI

Particolare accortezza, si dovrà avere per quanto concerne eventuali parallelismi od interazioni con linee di proprietà di altri Enti (TELECOM - AZIENDA GAS - ACQUA - ENEL - ecc.).
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà a tale proposito prendere accordi direttamente con le varie aziende e svolgere tutte le pratiche necessarie assumendosene gli eventuali oneri, al fine di individuare preventivamente il percorso esatto delle condotte, ed ottenere gli eventuali nulla osta all'esecuzione delle opere, previste nel presente Capitolato.

Danni di qualsiasi natura e comunque prodotti durante lo svolgimento dei lavori ai suddetti impianti sono a completo carico della Ditta Appaltatrice.
Le opere dovranno essere proseguite con la dovuta regolarità e attività, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni e agli ordini di servizio della Direzione Lavori.

Per ritardi dipendenti da qualsiasi causa dovuta all'Amministrazione appaltante, l'impresa non avrà diritto a compensi di sorta, ma le saranno semplicemente accordate proroghe all'ultimazione dei lavori, pari ai ritardi stessi.

ART. 40
OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre tutti gli oneri di cui al Capitolato Generale e gli altri indicati o presupposti chiaramente nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore per quanto ricorrenti nello specifico appalto gli oneri ed obblighi seguenti o relativi alle prestazioni ed operazioni di seguito specificate:

1) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile della Sicurezza che dovranno essere professionalmente abilitati ed iscritti nei rispettivi Albi professionali. L'Appaltatore dovrà fornire espressa dimostrazione della sussistenza di tali requisiti nonché dichiarazione di formale accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile della Sicurezza. Il Direttore Tecnico per tutta la durata dei lavori curerà la condotta e l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa nei confronti della D.L. committente, mantenendo con questa un costante collegamento, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie sullo svolgimento dei lavori, interruzioni, riprese, materiali, ecc.
2) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità e natura dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere previste, la installazione, il noleggio per tutta la durata del cantiere e lo smontaggio della gru (così come indicata nel layout di cantiere allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento) e di tutti i necessari mezzi di sollevamento, la recinzione del cantiere secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso. Sarà pure a carico dell'Appaltatore la realizzazione di ogni protezione necessaria a delimitare la zona del cantiere, sia per impedirne l'accesso che per salvaguardare le persone e le cose.
3) La costruzione, come sopra, di depositi e, comunque, di idonei ricoveri per i materiali deperibili o da proteggere nei confronti degli agenti atmosferici e per le lavorazioni da effettuarsi con carattere continuativo all'aperto ed al di fuori del perimetro dell'opera in costruzione;
4) Il fornire con immediatezza e tempestività, ove non siano chiaramente rilevabili dal progetto, e dietro semplice richiesta della direzione lavori, tutte le indicazioni necessarie all'esecuzione delle opere non comprese nell'appalto, nonché i materiali occorrenti.
5) Ogni prova che Direzione Lavori, in caso di contestazioni, ordini di fare eseguire presso gli Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi in relazione alle caratteristiche prescritte dal presente Capitolato.
6) L'istruttoria tecnica necessaria ad ottenere le autorizzazioni od i collaudi previsti da leggi o regolamenti, nonché la esecuzione a sua cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla D.L., sui materiali o manufatti impiegati e da impiegarsi nella lavorazione da effettuare, comprese tutte le necessarie prove sui materiali utilizzati per le opere strutturali (calcestruzzo, acciaio, ecc.) al fine di ottenere tutte le certificazioni richieste per la relazione a strutture ultimate e il collaudo statico dell'opera. Dei campioni, firmati dalla D.L. e dall'Impresa, dovrà essere curata la conservazione nei modi e nei luoghi indicati dalla D.L. stessa.
7) Il permesso di transito nelle aree in cui si eseguono i lavori agli operai di altre ditte che vi debbono eseguire i lavori alle medesime affidati nonché la sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
8) Gli allacciamenti di energia elettrica e acqua occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
9) La perfetta pulizia finale, ed in itinere, di tutti le aree/aule in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del presente capitolato.
10) La rimozione di reti di sottoservizi eventualmente da demolire, cordoli, trovanti, ecc. con relativo trasporto dei materiali a pubblica discarica autorizzata.
11) Gli ancoraggi, i fissaggi ed i relativi ripristini, i ritocchi necessari a seguito del montaggio o ricollocazione di manufatti installati;
12) L'obbligo della custodia, conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo

ovvero, nel caso di uso anticipato degli stessi, fino alla data del verbale di presa in consegna.

13) La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario o con misure di analoga efficacia, del cantiere e di tutti i materiali, semilavorati e manufatti in esso esistenti nonché di ogni altra proprietà della Amministrazione appaltante. In ogni caso l'Impresa dovrà lasciare i locali in cui effettua le lavorazioni perfettamente sigillati ed inaccessibili nonché difesi efficacemente dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc.);
14) Tutti gli oneri connessi o conseguenti alle misure, apprestamenti, cautele ecc. da adottarsi in conformità a quanto richiesto dal piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa.
15) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di segnalazione nei punti prescritti, di segnaletica relativa alla viabilità di cantiere e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori a scopo di sicurezza.
    La fornitura di cartello indicatore, e la relativa installazione nel luogo e con le modalità indicate dalla D.L. entro 10 giorni dalla data della consegna; tale cartello – delle dimensioni minime di m 2,00x1,00, deve essere realizzato in materiale imputrescibile ed impermeabile, fissato a telaio rigido autoportante – recherà a colori indelebili e ben visibili le indicazioni sull'opera, sul suo importo, sull'ente appaltante e su quant'altro prescritto dalle norme vigenti (Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 01.06.1990) o più particolarmente indicato dalla D.L.
16) Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, relative all'asta, alla stipulazione del contratto ed alla tenuta della contabilità dei lavori.
17) La conservazione, il ripristino e la pulizia delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero utilizzati, interrotti o deteriorati per la esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie cure e spese nei modi adeguati, nonché la pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in ristrutturazione e delle vie di transito del cantiere.
18) Il provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e la tubercolosi in conformità delle disposizioni vigenti e che potranno anche intervenire in corso di appalto e in particolare del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
    L'Impresa inoltre si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro e per l'assistenza e previdenza degli operai nonché ogni disposizione relativa all'assunzione della mano d'opera ed all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti nei contratti collettivi di lavoro.
    Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte della competente autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% a garanzia per l'adempimento dei suddetti obblighi. Si precisa inoltre che sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. Fermo restando il rispetto delle norme sopracitate – che si intendono qui integralmente richiamate – si sottolinea che la loro osservanza si estende agli adempimenti nei confronti di tutti gli enti, organismi od associazioni aventi competenza in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di sicurezza nel campo dei lavori edilizi. Rimane altresì espressamente inteso che della suddetta osservanza l'Appaltatore dovrà dare tempestiva e puntuale comunicazione alla Direzione Lavori trasmettendo alla stessa le attestazioni, certificazioni ed atti prescritti dalle norme menzionate ed ogni altra documentazione che la Direzione medesima ritenga opportuno acquisire per verificare la conformità normativa nella conduzione dell'appalto.
19) La comunicazione all'Ufficio di Direzione Lavori di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera entro 10 giorni dall'effettuazione.
    Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una penale pari al 10% della penalità prevista all'art. **21** del presente capitolato.
20) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendente nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso, sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, delle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, delle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

22) Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto ai luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante.
23) Il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di ogni materiale, impianto o manufatto demolito o rimosso e per il quale la Direzione Lavori non abbia indicato una diversa destinazione o collocazione. Le suddette operazioni dovranno essere organizzate ed effettuate avendo cura di non determinare danni o disagi ai lavoratori od a terzi, ed alle loro proprietà, nonché nel rispetto delle norme che regolamentano il conferimento in discarica dei materiali e rifiuti secondo la loro specifica tipologia.
24) Il ripristino a totale cura e spese dell'Impresa dei sottoservizi e degli impianti in sotterraneo o aerei danneggiati e/o interrotti a causa dei lavori; la tempestiva messa in atto, a propria cura e spese, di quanto necessario, compresa la realizzazione di opere provvisionali, per assicurare la continuità dei pubblici servizi interrotti in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;
25) A fine lavori, il rilascio delle certificazioni, attestazioni e simili prescritte dalle norme di legge vigenti nonché di ogni certificato di omologazione o conformità prescritto, o necessario alla qualificazione preventiva ed all'accettazione, in ordine ai materiali, componenti, manufatti ed attrezzature impiegati od utilizzati nella esecuzione dell'opera.
    Ogni certificazione, sia edile che impiantistica, dovrà essere completa dei relativi elaborati grafici esecutivi (As-built) da consegnare alla D.L. sia firmati digitalmente che in formato editabile.
    Si sottolinea che la mancata presentazione di tutta la documentazione, nelle forme indicate, sarà pregiudizievole per la stesura del certificato di regolare esecuzione o di quello di collaudo;
26) Le fotografie – su supporto digitale - delle opere e lavorazioni durante il loro corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori e comunque tali da seguire compiutamente lo sviluppo dell'appalto con particolare riguardo alle fasi lavorative delle quali - a lavori ultimati - non rimarrà, o sarà difficilmente rinvenibile, la testimonianza.
27) Il consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esso dall'uso.
    Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
28) I noleggi di attrezzature impiegate quali costi per la sicurezza, che non rientrano nella dotazione delle attrezzature dell'impresa esecutrice o aggiudicataria, dovranno essere comprovate, per la misura delle relative quantità, da regolare fattura relativa al cantiere in oggetto.
29) Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore dei lavori deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. **34** del Capitolato Speciale di Appalto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/10.
31) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
32) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
33) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

34) l'esecuzione e il pagamento, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Sarà onere dell'impresa provvedere alla conservazione dei cubetti di calcestruzzo nelle idonee condizioni termo igrometriche presso Laboratorio Autorizzato;
35) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
36) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
37) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
38) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
39) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
40) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
41) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
42) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
43) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
44) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
45) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
46) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

47) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
48) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
49) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, della legge 64/74 e della NTC2018 e smi, al deposito della documentazione, nel numero di copie necessarie anche su supporto informatico, presso l'ufficio comunale/regionale competente e quant'altro derivato in materia di oneri di istruttoria dalle leggi sopra richiamata;
50) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
51) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
52) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
53) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
54) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
55) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
56) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
57) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall' Amministrazione (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.
58) In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 28.
59) Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
60) L'appaltatore è altresì obbligato:
    a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
    b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
    c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
    d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
61) L'appaltatore è tenuto a produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

62) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

63) L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

64) Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

1. le seguenti spese vive:

1.le spese contrattuali comprese quelle per imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2.le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di regolare esecuzione;

3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le prove richieste in fase di collaudo dell'opera;

4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

7. L'appaltatore ha l'obbligo ad ultimazione lavori, e prima dell'occupazione dell'immobile, di produrre una dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico incaricato e regolarmente iscritto all'albo professionale, attestante che l'immobile è rispondente alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (D.M. 37/08 e smi)

8.In relazione all'esecuzione delle saldature in cantiere è onere dell'impresa produrre alla DL i certificati di qualifica degli operatori, i certificati di corretta esecuzione e una relazione a firma di tecnico abilitato che attesti la qualità delle saldature stesse mediante esecuzione di prove previste dalle NTC2018 o richieste dalla DL o dal collaudatore e di seguito sommariamente descritte:

- CONTROLLI DI TIPO SUPERFICIALE
- ESAME VISIVO (VT) - UNI EN ISO 17637
- ESAME CON LIQUIDI PENETRANTI (PT) - UNI EN ISO 3452-1
- CONTROLLO MEDIANTE CORENTI INDOTTE (ET) - UNI EN ISO 15549
- CONTROLLO CON PARTICELLE MAGNETICHE (MT) - UNI EN ISO 17638

Questi controlli sono considerati di tipo superficiale, cioè in grado di individuare difetti presenti sulla superficie della saldatura. Si prestano ai controlli sulle saldature a cordone d'angolo.

- CONTROLLI SULL'INTERO SPESSORE
- CONTROLLO MEDIANTE ULTRASUONI (UT) - UNI EN ISO 17640
- CONTROLLO RADIOGRAFICO (RT) - UNI EN ISO 17636-1/2

Questi ultimi invece sono considerati esami volumetrici, cioè in grado di individuare difetti presenti all'interno della saldatura. Sono infatti impiegati per le saldature a completa penetrazione.

Ognuno di questi esami può essere condotto solo da personale qualificato. Nella carpenteria comune si eseguono solitamente i seguenti controlli non distruttivi:

- Esame visivo sui giunti ad angolo ed a piena penetrazione;
- Esame con particelle magnetiche sui giunti ad angolo ed a piena penetrazione;
- Esame con ultrasuoni sui giunti ad angolo ed a piena penetrazione.

Tali verifiche dovranno essere eseguite su un campione significativo delle saldature eseguite. Tale campione verrà individuato dalla DL.

65) **Sono a carico dell'appaltatore i PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE di tutti gli elementi di rinforzo (a titolo esemplificativo, disegni quotati delle controventature in acciaio, carpenterie in c.a., ecc…)** eseguibili solo dopo aver provveduto alle necessarie demolizioni con i conseguenti rilievi, che sono altresì a carico dell'appaltatore; è altresì a carico dell'impresa la

verifica di tutte le quote e misure in cantiere, prima di procedere all'ordinazione dei materiali. Tale progetto costruttivo di cantiere deve essere a firma di tecnico abilitato (architetto o ingegnere) consegnato alla DL con congruo anticipo rispetto alla realizzazione dell'elemento ed approvato dalla DL stessa. Tali progetti costruttivi devono essere intesi come necessario approfondimento degli elaborati di progetto esecutivo, sulla base delle misure rilevate in cantiere e del prodotto effettivamente scelto dall'Appaltatore, ma NON possono introdurre modifiche sostanziali in riferimento all'elemento progettato. La DL approverà ESCLUSIVAMENTE il costruttivo di cantiere, ma non è responsabile per eventuale introduzione di DIFFORMITA' all'interno del Costruttivo per opera dell'Appaltatore rispetto al progetto originariamente redatto.

66) Il progetto esecutivo dovrà essere verificato e attualizzato allo stato dei luoghi dopo la completa demolizione e il rilievo puntuale di tutti i particolari non visibili durante la redazione del progetto perché la scuola risultava funzionante.

67) L'appaltatore, a fine lavori dovrà consegnare tutti gli AS BUILT (strutture, impianti, ecc…) e tutte le certificazioni necessarie e comunque richieste dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà essere reperibile a qualsiasi ora nell'ambito della giornata lavorativa per l'espletamento dell'appalto e per ottemperare in particolare agli obblighi ed agli interventi d'urgenza richiesti dalla D.L.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore, in tutti i casi, è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone sopra citate deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante e, nei casi richiesti dalla normativa vigente, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

PARTE TECNICA

CAPO III QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

PARTE I – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 41
PRESCRIZIONI GENERALI PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti accettabili e rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche appresso stabiliti ed alle caratteristiche indicate nei successivi articoli ed alle voci di elenco.
In linea generale si stabilisce il principio - al quale l'Impresa appaltatrice si dovrà inderogabilmente uniformare - che tutti i materiali impiegati dovranno essere di buona qualità, ben conservati, privi di qualsiasi difetto di costruzione o provocato da danni subiti durante il trasporto, l'immagazzinamento e di caratteristiche tecniche e funzionali adeguate alla loro destinazione ed idonee allo scopo per il quale vengono utilizzati.
I manufatti forniti dovranno essere esteticamente uniformi a quanto precedentemente collocato anche da altro Appaltatore, nel caso di completamento di stralci o interventi di manutenzione straordinaria già conclusi per la medesima categoria di opere.
Essi dovranno altresì soddisfare - per gli specifici campi di applicazione - ogni norma vigente in ordine alle caratteristiche tecniche o di impiego di ciascun singolo materiale o manufatto ivi comprese, ove esistenti, le relative norme UNI (o, in loro mancanza, progetti di unificazione) ovvero le norme di altri enti od organismi nazionali od europei delegati od abilitati alla disposizione di materiale espressamente estesa alle modalità di esecuzione ed ai metodi di prova e verifica dei materiali e manufatti impiegati e dei lavori eseguiti.
Pertanto, rimane esplicitamente inteso che - anche in caso di difformità o diversa indicazione riportata nel presente Capitolato - sarà alle norme sopra indicate che si farà unico ed esclusivo riferimento per valutare la conformità tecnica e la qualità dei materiali impiegati e dei lavori eseguiti nell'ambito del presente appalto.

Presentazione del campionario

Prima dell'inizio dei lavori la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Direzione dei Lavori il campionario (intendendosi per tale anche una specifica ed esauriente documentazione tecnico-illustrativa) dei materiali e degli accessori che intende impiegare nell'esecuzione delle opere in appalto.
La Direzione Lavori potrà altresì richiedere la campionatura di manufatti e materiali; in tal caso i suddetti campioni verranno depositati presso la Direzione Lavori e saranno utilizzati quali elementi di verifica di materiali e manufatti posti in opera.
La Direzione dei lavori, esaminato il campionario, darà il benestare all'installazione ed all'impiego dei materiali oppure potrà a suo motivato giudizio - rifiutarne alcuni ed ordinarne la modifica o la sostituzione quando gli stessi non risultino aderenti alle prescrizioni del presente Capitolato o non vengono ritenuti di qualità e lavorazione sufficiente. La ditta pertanto non potrà procedere di sua iniziativa alla messa in opera di materiali, manufatti, apparecchi, ferramenta od altro che non siano stati preventivamente autorizzati né potrà apportare modifiche non concordate a quanto previsto dal progetto e dal presente Capitolato, restando esplicitamente inteso che in tal caso l'Amministrazione potrà ordinare la rimozione ed il rifacimento di ciò che sarà, stato unilateralmente eseguito, a tutte cure e spese dell'Appaltatore al quale spetterà anche il ripristino delle opere non comprese nell'appalto eventualmente interessate dai suddetti rifacimenti.
La presentazione del campionario, ove dallo stesso risultino identificate in misura completa ed inequivoca le caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche dei manufatti, potrà a giudizio insindacabile della D.L. tenere luogo della presentazione del progetto.
Sempre ad insindacabile giudizio della D.L. la presentazione del campionario potrà essere sostituita - od integrata - dal riferimento a manufatti realizzati dalla ditta aggiudicataria in altri luoghi, previa visione da parte della D.L. (ed acquisizione di esauriente documentazione fotografica).

Si stabilisce inoltre espressamente che l'accettazione dei materiali, anche se preventivamente visionati dal Direttore dei Lavori, non sarà definitiva se non dopo che essi siano stati installati e ne sia stata direttamente constatata la regolarità di funzionamento e la qualità in opera. Pertanto qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione, conservazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita del lavoro e quindi non accettabili, la ditta appaltatrice dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte a suo completo carico, e ciò anche per ogni eventuale onere indiretto o conseguente.

B) Accettazione delle opere - responsabilità dell'appaltatore

Come già in precedenza accennato resta espressamente inteso che "l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera" e che "il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese", rimanendo altresì responsabile di ogni onere conseguente".

L'accettazione dei materiali e delle opere da parte della D.L. sarà definitiva solamente a lavori completati e non verranno accettati materiali od opere eseguite che presentino una qualsiasi imperfezione o difetto dipendente dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato od in esso richiamato e pertanto in questi casi, come pure qualora si riscontrassero, guasti o degradamenti, l'Appaltatore sarà obbligato alla sostituzione dei materiali installati od al rifacimento delle opere eseguite, nonché alla rimessa in pristino dei lavori che a seguito di tali sostituzioni e rifacimenti venissero manomessi o deteriorati. L'Appaltatore sarà responsabile delle imperfezioni e dei difetti succitati fino a collaudo (salve diverse e maggiori prescrizioni) e non potrà mai invocare a sua discolpa o giustificazione né l'avvenuta accettazione dei materiali in fornitura da parte della D.L., né la mancanza di specifici ordini durante il collocamento, né infine la mancata presentazione di eccezioni in corso d'opera da parte della D.L.

ART. 42
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI MANUFATTI

Il progetto esecutivo oggetto del presente capitolato viene messo a disposizione della impresa esecutrice dalla Stazione Appaltante e dovrà essere realizzato in piena fedeltà, fatte salve le eventuali variazioni cui si è sopra accennato.
E' tuttavia fatto obbligo alla Impresa di verificare, a sua cura e spese il progetto, sotto il profilo tecnico-normativo, economico ed attuativo e di dichiarare espressamente - in sede di gara di appalto - di ritenere il progetto medesimo integralmente realizzabile e di non avere quindi alcuna obiezione o riserva da formulare sulla sua elaborazione tecnica, nei quantitativi indicati delle lavorazioni e sulla sua fattibilità.

Al riguardo si precisa che la mancanza della suddetta dichiarazione e la contestuale assenza di rilievi o riserve saranno considerate equivalenti alla piena accettazione del progetto nei termini su indicati.

L'appaltatore rimane altresì obbligato a sviluppare - sempre a sua cura e spese - la progettazione di dettaglio di opere, strutture ed impianti qualora ciò si renda necessario per la piena definizione tecnico-costruttiva dei lavori. A titolo meramente esemplificativo e senza nessuna pretesa di completezza illustrativa, gli sviluppi di dettaglio in esame potranno riguardare situazioni strutturali ed edilizie, interessate dalla collocazione di palerie della linea vita e la verifica degli ancoraggi stessi, per i quali - pur risultando il progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante sufficiente a definire in maniera completa ed inequivoca le caratteristiche tecniche ed economiche dei lavori - occorra uno specifico calcolo di dimensionamento od una più approfondita elaborazione grafica (qualora prevista) al fine di assicurare la idoneità, la esattezza esecutiva delle opere e manufatti da realizzare.

Salve le più specifiche disposizioni che potranno essere nel seguito dettate, gli sviluppi e le verifiche progettuali di cui si parla **dovranno essere redatti e firmati da professionisti abilitati**, dovranno riportare - prima di essere trasferiti in sede esecutiva - la esplicita approvazione della direzione lavori e dovranno conformarsi (oltre che alle prescrizioni del presente capitolato ed alle caratteristiche edilizie e funzionali dell'edificio) ad ogni vigente normativa di settore nonché alle più aggiornate raccomandazioni o regole tecniche relative al loro specifico ambito.

Essi dovranno inoltre essere elaborati in forma chiara, dettagliata e completa e ciò sia per quanto riguarda la esposizione teorica dei criteri adottati che per quanto attiene la loro illustrazione grafica che dovrà essere

presentata negli opportuni rapporti di scala e sempre in almeno due esemplari, dei quali uno verrà restituito dalla direzione lavori firmato in segno di benestare ovvero con le dovute annotazioni, correzioni o modifiche.

Ove poi, attraverso le suddette progettazioni, emergano elementi di difformità rispetto alle prescrizioni dimensionali e qualitative del presente capitolato e dell'unito elenco prezzi, la Impresa dovrà segnalare in maniera circostanziata e documentata proponendo nello stesso tempo le modifiche tecniche ed economiche da essa ritenute necessarie. In caso contrario l'Impresa sarà tenuta a realizzare le opere e gli impianti conformemente al progetto predisposto, ed approvato dalla D.L., senza poter pretendere alcun maggior compenso od indennizzo ancorché le opere eseguite richiedano maggiori magisteri ed oneri rispetto alle pattuizioni contrattuali.

ART. 43
MALTE E CONGLOMERATI

MALTE

Qualsiasi tipo di malta dovrà corrispondere alle proporzioni stabilite nel presente capitolato e la sua preparazione dovrà essere limitata - per ogni singolo tipo - alle quantità necessarie per l'immediato impiego, tenuto conto delle condizioni atmosferiche e della temperatura.
I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi motivo, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calci, che dovranno però essere utilizzati nella stessa giornata della loro preparazione.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, salvo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni.

A) Malta di calce idraulica per murature:
   - calce idraulica ql 3,50
   - sabbia mc 1,00

B) Malta idraulica per intonaci interni
   - calce idraulica ql 3,00
   - cemento R 325 ql 1,00
   - sabbia mc 1,00

C) Malta di cemento per muratura
   - cemento R 325 ql 4,00
   - sabbia mc 1,00

D) Malta di cemento per intonaci:
   - cemento R 325 ql 5,00
   - sabbia mc 4.00

E) Malta di calce bianca per mano sottile:
   - calce in pasta mc 0.80
   - sabbia lavata e vagliata mc 0,50

F) Malta di calce e cemento per intonaci esterni:
   - calce idraulica ql 2,50
   - cemento R 325 ql 1,50
   - sabbia mc 1,00

G) Malta di calce e cemento per sottofondo pavimenti:
   - calce idraulica ql 1,50
   - cemento R 325 ql 2,00
   - sabbia mc 1,00

H) Malta di cemento debole:
   - cemento a lenta presa ql 4,00
   - sabbia fine vagliata mc 1,00

I) Malta di calce aerea spenta in pasta per murature:
   - calce aerea spenta ql 5,50
   - sabbia vagliata mc 0,85

J) Per intonaci:
   - calce aerea spenta ql 6,50
   - sabbia vagliata mc 0,75

K) Malte espansive (antiritiro):
   saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito da un aggregato metallico catalizzato agente come riduttore dell'acqua di impasto.

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
La sabbia dovrà avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza e le proporzioni dei componenti saranno di 1:1:1 in massa.
La resistenza a compressione della malta, a 28 giorni di stagionatura, non dovrà essere inferiore a 600 Kg/cmq.
Se non confezionate in cantiere le malte in argomento potranno essere fornite come prodotto industriale, in confezioni sigillate di marca qualificata.
In relazione a particolari usi la D.L. potrà poi, di volta in volta, ordinare composizioni di impasto diverse da quelle sopraindicate nonché la verifica delle malte allo staccio.

Variando la quantità e la qualità del legante o dell'inerte, si possono ottenere un'infinità di tipi di malta, in relazione all'uso che se ne deve fare. La resistenza della malta, che è in funzione del legante impiegato, può variare quindi entro limiti assai ampi. L'acqua per gli impasti dev'essere limpida, priva di sostanze organiche, o grassi, ne contenere solfati o cloruri. La sabbia per le malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose. I tipi di malta vengono classificati in quattro classi, in rapporto alla composizione in volume:

Categoria	Tipo di malta	Composizione					Resistenza a compressione	
		Cemento	Calce aerea	Calce idraulica	Sabbia	Pozzolana	N/mm^2	Kg/cm^2
M2,5	Idraulica	-	-	1	3	-	2.5	25
M2,5	Pozzolanica	-	1	-	-	3	2.5	25
M2,5	Bastarda	1	-	2	9	-	2.5	25
M5	Bastarda	1	-	1	5	-	5	50
M8	Cementizia	1	-	0.5	4	-	8	80
M12	Cementizia	1	-	-	3	-	12	120

Per le costruzioni soggette all'azione sismica, le NTC richiedono per la malta di allettamento per la muratura ordinaria che la resistenza media non sia inferiore a 5 N/mm2 (categoria M5) ed i giunti verticali debbano essere riempiti con malta.

1) CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per la composizione dei calcestruzzi sia armati che non armati, le caratteristiche dei componenti, la confezione e le modalità di impiego saranno scrupolosamente osservate le disposizioni vigenti ed in particolare le prescrizioni contenute nel D.M. 09.01.1996 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.
Ciò pertanto i conglomerati cementizi verranno identificati con riferimento al decreto suddetto, attraverso la loro resistenza caratteristica dopo 28 giorni di maturazione e non attraverso la composizione ed il dosaggio degli elementi costituenti.
Al fine tuttavia della applicazione del disposto di cui al successivo capoverso vengono stabilite le seguenti composizioni indicative:

- conglomerato classe "200": ql 2,50 di cemento tipo 325, mc 0,800 di ghiaia e mc 0,400 di sabbia granita;
- conglomerato classe "250": ql 3,00 di cemento tipo 425, mc 0,800 di ghiaia e mc 0,400 di sabbia granita di fiume;
- conglomerato classe "300": ql 3,50 di cemento tipo 425, mc 0,800 di ghiaietto lavato e mc 0,800 di sabbia granita di fiume.

Quando la D.L. ritenesse di variare le proporzioni soprafissate od indicate per la malta ed i conglomerati, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste che saranno determinate aggiungendo o detraendo esclusivamente la differenza del peso o del volume dei materiali computati secondo i prezzi unitari di elenco.
I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere a mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure, preferibilmente, a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Previa autorizzazione e ad insindacabile giudizio della D.L. sarà ammesso l'uso di conglomerato cementizio preconfezionato.
In tale caso il calcestruzzo dovrà corrispondere alle norme di idoneità tecnica relativa alla produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato emanate dal ICITE "Direttive per l'idoneità tecnica della produzione e della distribuzione del calcestruzzo preconfezionato" nonché alle disposizioni specifiche date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori.
In ogni caso è fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di presentare alla D.L., prima di dare inizio alle opere, una relazione riportante le caratteristiche tecniche del calcestruzzo impiegato e, in particolare, le caratteristiche degli inerti, la relativa curva granulometrica, il dosaggio e l'indicazione del rapporto acqua-cemento, restando inteso che solo dopo avvenuta l'esplicita autorizzazione della D.L. si potrà procedere all'inizio dei lavori.

2.1) CALCESTRUZZI REOPLASTICI

Saranno definiti come tali calcestruzzi cementizi dotati di particolari proprietà ottenute mediante l'impiego di speciali prodotti additivi. Tali proprietà, riferite all'impasto fresco, si identificheranno nella possibilità di ottenere - pur con un basso rapporto di acqua - cemento (A/c < 0,50) - un calcestruzzo fluido, scorrevole ed autolivellante (slump > 20 cm.) ed al tempo stesso plastico, coesivo, non segregabile, privo di "bleeding".
L'azione lubrificante dei prodotti additivi dovrà essere limitata al tempo necessario per la posa in opera degli impasti, superato il quale tali prodotti (polimeri di sintesi) dovranno venire insolubilizzati ed il processo di idratazione del cemento dovrà proseguire senza alcuna alterazione.
Si precisa infine che tutte le suddette proprietà dovranno venire dimostrate dall'Appaltatore con prove preliminari e certificazione di laboratorio.

2.2) CALCESTRUZZI CEMENTIZI CON INERTI LEGGERI

Sia nei tipi normali che strutturali potranno essere realizzati con pomice granulare, con vermiculite espansa, con argilla espansa o con altri materiali idonei eventualmente prescritti aventi le caratteristiche di accettazione indicate nel presente Capitolato.
I calcestruzzi saranno dosati con un quantitativo di cemento per metro cubo di inerte non inferiore a 150 Kg., l'inerte sarà di unica granulometria (calcestruzzo unigranulare) laddove non risulterà opportuno effettuare la miscelazione di varie granulometrie al fine di evitare cali nei getti; sarà invece di granulometria mista laddove saranno richieste determinate caratteristiche di massa, di resistenza cubica e di conducibilità termica. In ogni caso la massima dimensione dei granuli non dovrà essere superiore ad 1/3 dello spessore dello strato da realizzare.
Per la confezione dovrà adoperarsi una betoniera a rotolamento, miscelando l'inerte con il cemento ed aggiungendo quindi l'acqua in quantità sufficiente per ottenere un impasto dall'aspetto brillante ma non dilavato.
All'impasto dovranno essere aggiunti degli additivi tensioattivi aeranti, in opportune proporzioni in rapporto alla granulometria dell'inerte, e ciò al fine di facilitare la posa in opera del conglomerato specie se confezionato con l'assortimento granulometrico più alto.

2.3) CALCESTRUZZ0 CELLULARE LEGGERO

Il calcestruzzo cellulare (cellulare concrete system) sarà ottenuto inglobando, in una massa di malta cementizia, una grande quantità di bollicine di aria, di piccolissime dimensioni uniformemente distribuite nella stessa. L'effetto sarà realizzato aggiungendo alla malta, preparata in betoniera, uno speciale schiumogeno prodotto al momento dell'impiego con speciali aeratori, oppure ricorrendo a speciali apparecchiature automatiche di preparazione e distribuzione.
Il rapporto tra i componenti, sabbia, cemento, acqua e schiumogeno sarà prescritto in elenco o stabilito dalla D.L. in funzione delle caratteristiche richieste. In linea di massima comunque verranno adottate densità di 1200÷1400 Kg/mc per manufatti di grandi dimensioni e per i quali si richiederà una grande resistenza strutturale unitamente ad un buon isolamento termo-acustico; densità di 700÷1000 Kg/mc per pannellature di piccole e medie dimensioni ed infine densità di 300÷600 Kg/mc, ottenute anche con l'impiego di solo cemento, con funzione termo-acustica per massetti di terrazze, sottofondi di pavimenti e riempimento di intercapedini.
Il raggiungimento dei requisiti richiesti verrà dimostrato dall'Appa1tatore mediante prove preliminari nonché in fase esecutiva, mediante appositi prelievi da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

ART. 44
LATERIZI

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018, ed alle norme UNI vigenti.
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a quella indicata dalla normativa UNI vigente.

a) Laterizi di tipo comune: i laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 14/11/39 n. 2233 e successive integrate con le vigenti norme di unificazione (UNI 8942) alle quali i laterizi suddetti dovranno pienamente ed in tutto corrispondere.
   La dimensione ed il tipo dei laterizi da impiegare, qualora non specificatamente indicato negli articoli di elenco, sarà precisata dal direttore dei lavori tra quelle previste dalla corrispondente norma di unificazione.
   In linea generale, comunque, i laterizi - di qualsiasi tipo essi siano ed a qualsiasi impiego essi siano destinati - dovranno presentare regolarità di forma, integrità di superficie, uniformità di colorazione ed essere inoltre esenti da fessurazioni, screpolature ed altri simili difetti.
   Per esigenze specifiche, anche in considerazione di materiali ed usi locali, il direttore dei lavori potrà consentire l'impiego di laterizi di dimensioni diverse da quelle indicate nelle norme UNI, ma che presentino sempre le medesime caratteristiche tecnico-qualitative.
   Nel caso sia richiesto o consentito, l'impiego di mattoni di recupero, confezionati meccanicamente o manualmente, gli stessi dovranno possedere i requisiti sopra descritti ed essere, prima dell'impiego, accuratamente ripuliti da qualsiasi traccia di intonaci malte e leganti precedenti.
b) Laterizi termoisolanti: dovranno presentare elevate caratteristiche termocoibenti ottenute attraverso la miscelazione di argilla con sferette di polistirolo espanso (Ø 2 mm.) eliminate poi in fase di cottura del laterizio sotto forma di ossidi di carbonio ed acqua, così da lasciare nella pasta di argilla cotta alveoli perfettamente sferici e/o attraverso una idonea disposizione delle cartelle interne che renda minima la conducibilità termica. In ogni caso essi dovranno presentare conducibilità termica (attestata da prove ufficiali di laboratorio) non superiori a 0,25 Kcal /h m° C', offrire scarsa resistenza alla diffusione del vapore, avere una elevata inerzia termica, nonché un buon potere fonoisolante. Essi dovranno inoltre possedere ottime caratteristiche di resistenza meccanica e presentare, legati con malta "bastarda", un valore della tensione ammissibile a compressione non inferiore ad 8 Kg/cm^2.

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

ART. 45
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI – CARPENTERIA METALLICA

Le strutture metalliche - semplici o composte, eseguite in opera o in officina - dovranno essere progettate, costruite o installate nel pieno rispetto delle norme di cui sopra alla legge 5.11.71 n°1086 e del D.M. 17.01.2018
Precedentemente alla loro installazione il progetto di tali strutture, da compilarsi secondo le disposizioni dettate per le opere in conglomerato cementizio, dovrà essere presentato alla direzione lavori e da essa esplicitamente approvato.
Tutte le strutture in acciaio dovranno essere fornite complete di una mano di minio di piombo o di antiruggine ben coprente e di tutti i pezzi ed accessori necessari per il fissaggio agli appoggi secondo le condizioni di appoggio previste.
Durante la preparazione e la messa in opera delle strutture in argomento, la D.L. potrà effettuare prelievi di singoli elementi da sottoporre a prova (presso laboratori ufficiali) per il controllo dei materiali, della lavorazione e della rispondenza delle caratteristiche resistenti effettive ai calcoli teorici.
Tutte le spese per dette prove, comprese quelle per l'eventuale sostituzione degli elementi rimossi e per le opere di rimessa in pristino del tutto, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno, in linea generale, essere esenti da scorie, bruciature, soffiature, paglie e qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, bruciature e simili. Sottoposti ad analisi chimica essi dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali e la loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di

fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomarne la sicurezza di impiego.

Per le opere strutturali in **acciaio** valgono tra l'altro le seguenti norme e direttive:
• DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
• DM Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
• Legge n. 31 del 28 febbraio 2008
Proroga termini disposizioni legislative - Art. 20
• Legge 5.11.1971, n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica
• UNI EN 1993 Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio
parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
parte 1-2: Regole generali - progettazione strutturale contro l'incendio
parte 1-3: Regole generali - regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo
parte 1-4: Regole generali - regole supplementari per acciai inossidabili
parte 1-5: Elementi strutturali a lastra
parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio
• UNI EN 1994 Eurocodice 4: Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo
parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
parte 1-2: Regole generali - progettazione strutturale contro l'incendio
parte 2: Regole generali e regole per i ponti
• DGP n. 4047 del 6 novembre 2006
Disposizioni relative ad azioni sismiche
• DPGP 6 maggio 2002, n. 14
Norme tecniche per la determinazione del carico neve al suolo
• DPGP 18 ottobre 2002, n. 43
Modificazioni delle norme tecniche per la determinazione del carico neve al suolo emanate col DPGP 6.5.2002, n. 14
• UNI ENV 1090-1: Esecuzione di strutture in acciaio - Parte 1: Regole generali e regole per gli edifici
• UNI ENV 1090-2: Esecuzione di strutture in acciaio - Parte 2: Regole supplementari per componenti e lamiere di spessore sottile formati a freddo
• UNI ENV 1090-3: Esecuzione di strutture in acciaio - Parte 3: Regole supplementari per gli acciai ad alta resistenza allo snervamento
• UNI ENV 1090-4: Esecuzione di strutture in acciaio - Parte 4: Regole supplementari per strutture reticolari realizzate con profilati cavi
• UNI ENV 1090-5: Esecuzione di strutture in acciaio - Parte 5: Regole supplementari per ponti
• UNI ENV 1090-6: Esecuzione di strutture in acciaio - Parte 6: Regole supplementari per acciaio inossidabile
• CNR 10011: Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione
• CNR 10022: Profili di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.
• CNR 10016: Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.
• CNR 10029: Costruzioni di acciaio ad elevata resistenza. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
• CNR 10018: Apparecchi di appoggio per le costruzioni. Istruzioni per l'impiego

In merito all'acciaio impiegato per la realizzazione di calcestruzzo armato normale, il D.A: 14/01/2008 prevede l'utilizzo solo delle seguenti classi di acciaio nervato (ad aderenza migliorata):
B450 C (acciaio laminato a caldo): caratterizzato da una tensione a rottura non inferiore a 540 N/mm^2; da una tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm^2 e da un allungamento totale a carico massimo non inferiore a 7%, ammesso in zona sismica;
B450 A (acciaio laminato a freddo): caratterizzato da una tensione a rottura non inferiore a 540 N/mm^2; da una tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm^2 e da un allungamento totale a carico massimo non inferiore a 3%;

Per le opere in ferro non strutturali i lavori ed i manufatti dovranno essere eseguiti con i materiali prescritti e dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forma e precisione di dimensioni, con

particolare attenzione alle giunzioni ed alle saldature che dovranno essere perfette, senza sbavature e con i tagli rifiniti a lima.

Gli accessori necessari dovranno corrispondere ai campioni ed alle indicazione impartite dalla Direzione Lavori.

Il materiale ferroso dovrà essere perfettamente lavorato e risultare dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori si intendono fissati a lavoro ultimato né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo, dovendo l'appaltatore provvedere a mantenere negli spessori e nelle finiture le caratteristiche delle strutture esistenti.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, i profilati in acciaio inox,i rulli, le molle, le ferramenta , meccanismi di manovra, ecc. (che dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori) verranno fissati per modo da non lasciare alcuna discontinuità e/o carenza di funzionamento.

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno, in linea generale, essere esenti da scorie, bruciature, soffiature, paglie e qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, bruciature e simili. Sottoposti ad analisi chimica essi dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali e la loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomarne la sicurezza di impiego.
Essi dovranno poi rispondere alle condizioni tutte previste da D.M. 29/2/1908 modificato dal R.D. 15/7/25 che fissa le norme e le condizioni per le prove e la accettazione dei materiali ferrosi, mentre per le prove meccaniche e tecnologiche saranno rispettate le vigenti norme di unificazione.
Inoltre, a seconda del loro tipo, i materiali in argomento dovranno presentare i seguenti requisiti.
1) Ferro: il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
2) Acciaio ad aderenza migliorata: per l'impiego nelle strutture in c.a. gli acciai ad aderenza migliorata dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/2018 alle altre disposizioni che fossero emanate in materia nonché a quanto successivamente disposto dal presente capitolato.
3) Reti di acciaio elettrosaldate: le reti di acciaio elettrosaldate da impiegarsi nelle strutture in c.a., dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/2018.
4) Ghisa: la ghisa grigia per getti dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5007-69 mentre la ghisa malleabile per getti dovrà corrispondere alle prescrizioni della norma UNI 3779-69.
5) Piombo: il piombo dovrà corrispondere per qualità e prescrizioni alle norme:
UNI 3165 - Piombo, qualità, prescrizioni,
UNI 6450-69 - laminati di piombo - dimensioni, tolleranza e masse.
6) Zinco: lo zinco dovrà corrispondere per qualità e prescrizioni alle norme UNI 2013, UNI 2014, UNI 4201 ed UNI 4202.
7) Rame: il rame dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5649-71.
8) Zincatura e lamiere zincate: per la zincatura di profilati di acciaio per costruzione di oggetti fabbricati con lamiera non zincata di qualsiasi spessore, di oggetti fabbricati con tubi ecc. dovranno essere rispettate le condizioni della norma unificazione UNI 5744-66 - rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.
Per tutti i manufatti in lamiera zincata - quali coperture, condotte, canali di gronda e converse, scossaline, compluvi, infissi, serrande, serbatoi per acque e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegate lamiere zincate, secondo il procedimento Sendzmir, e dei tipi commerciale o per profilatura a seconda delle lavorazioni meccaniche cui il materiale dovrà essere sottoposto.
Il rivestimento delle lamiere dovrà essere del tipo 381 g/mq. inteso come consumo di zinco per unità di superficie, ad eccezione delle lamiere impiegate per serbatoi di acqua o simili, per le quali il rivestimento dovrà essere di tipo pesante, cioè 610 g/mq.
Per gli spessori e per le masse delle lamiere dovranno essere rispettate le tolleranze di cui al punto 7.1 della norma di unificazione:
UNI 5753-66 Lamiere sottili di acciaio non legato, zincate per immersione a caldo - Qualità e tolleranze.
9) Lamiere multistrato per coperture: le lamiere isolanti dovranno essere costituite da una lamiera in acciaio zincato dello spessore minimo di mm 0,50 protetta nella faccia superiore da un rivestimento in asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale, preverniciato ovvero rame elettrolitico, e nella parete inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio preverniciato, a profilo grecato o curvilineo ed avente le seguenti caratteristiche;

- resistenza alla nebbia salina: dopo 3.000 ore non si debbono presentare formazioni di bolla o distacchi
- resistenza alla SO2 (UNI 5085): dopo 45 cicli il rivestimento si deve presentare integro
- prova gelività (UNI 3949-74): dopo 20 cicli di 24 ore ciascuna di gelo-disgelo non si devono riscontrare distacchi o deformazioni
- resistenza all'abrasione (UNI 4543): la zona colpita dal getto di sabbia deve rimanere integra
- potere riflettente: 90%
- potere di irraggiamento: 50%
- trasmissione termica: K= 3,84 W/m^2 K
- conducibilità termica: K = 0,126 W/m K
- attenuazione sonora: 27,5 db
- resistenza al fuoco: classe 0-1 (lastra nel suo insieme classe componente isolante classe 1)

10) Lamiere zincate preverniciate: saranno ottenute con procedimento industriale di verniciatura continua, previ fosfatizzazione a caldo ed essiccazione in forno a temperature rapportate al processo di polimerizzazione.
Tra le finiture più adottate sono da annoverare quelle a base di resine alchidriche-ammidiche, acriliche termoplastiche e termoindurenti, epossimelamminiche o eureiche, epossia criliche e viniliche, poliestere siliconate.
Qualunque sia comunque il prodotto verniciante lo spessore dello stesso dovrà risultare, per la faccia esposta, non inferiore a 30 micron, mentre per l'altra faccia dovrà essere non inferiore a 10 micron.
11) Acciaio inossidabile: caratterizzato da un contenuto di cromo superiore al 12% dovrà presentare elevata resistenza alla ossidazione ed alla corrosione e rispondere alle prescrizioni di cui alla norma UNI 6900-71 "Acciai legati speciali resistenti alla corrosione ed al calore".
12) Alluminio e sue leghe: saranno conformi alla normativa UNI con tenuta nell'argomento di cui alla classifica decimale C.D.U. 669-71 e nell'argomento "semilavorati e prodotti di alluminio e sue leghe" di cui alla C.D.U. 669-71.002.62/64. Salvo diversa prescrizione profilati e trafilati saranno forniti in alluminio primario ALP 99.5 UM 4507. Gli stessi materiali dovranno presentare per tutta la loro lunghezza sezione costante, superficie regolare senza scaglie, vaiolature, stirature ed ammanchi di materia; le lamiere non dovranno inoltre presentare sdoppiature né tracce di riparazione.
13) Alluminio anodizzato: dovrà risultare conforme alla normativa di unificazione UNI 4522-66 - "Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio e sue leghe - Classificazione, caratteristiche e collaudo" per lo specifico strato normalizzato di ossido anodico, classe di spessore ed eventuale indicazione di colorazione che saranno stabiliti nelle voci di elenco prezzi.
Il materiale da anodizzare od anodizzato dovrà essere accuratamente imballato e protetto dalla umidità, da fumi o da spruzzi acidi od alcalini.
Il collaudo dell'ossido anodico sarà sempre eseguito, ove possibile, su pezzi smontati, per partite ben definite ed in conformità alle norme UNI di cui al C.D.U. 669.716-9.

ART. 46
MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Le piastrelle in gres dovranno essere composte da un impasto di argille e caolini, scevri di ossidi colorati e di quarzo puro con l'aggiunta di fondenti (generalmente feldspatici).
La colorazione richiesta sarà ottenuta con l'aggiunta all'impasto di ossidi metallici in opportune percentuali e la temperatura di cottura dovrà essere inferiore a 1200° C, tale comunque da ottenere una fase vetrosa assai pronunciata. Le piastrelle di gres ceramico fine (porcellanato) dovranno corrispondere per forma, dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, assorbimento all'acqua, resistenza a flessione, durezza, resistenza all'abrasione, dilatazione termica, resistenza all'attacco chimico, alle norme UNI EN 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 –176 –202.
Le piastrelle da rivestimento ed i pezzi speciali di qualsiasi tipo dovranno corrispondere, per quanto riguarda la forma, le dimensioni, le tonalità di colore, la classificazione, la designazione e le caratteristiche di aspetto, alla norma di unificazione UNI 67776-70.

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

1) Le **piastrelle di ceramica per pavimentazioni** dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione secondo la norma UNI EN 87 e basate sul metodo di formatura UNI EN 98 e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 99.

a) A seconda della classe d'appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

FORMATURA	ASSORBIMENTO D'ACQUA «E» IN %			
	Gruppo I E < 3%	Gruppo II a 3% < E < 6%	Gruppo II b 6% < E <10%	Gruppo III E > 10%
Estruse (A)	UNI EN 121	UNI EN 186	UNI EN 187	UNI EN 188
Pressate (A)	UNI EN 176	UNI EN 177	UNI EN 178	UNI EN 159

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra direzione dei lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni d'argilla", "pianelle pressate ed arrotate d'argilla" e "mattonelle greificate" dal regio decreto 16-11-1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente d'usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
- per quanto attiene i limiti d'accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori d'accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla direzione dei lavori.

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

2) I **prodotti di gomma per pavimentazioni** sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi;

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mmc;

f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il decreto ministeriale 26-6-1984;

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri, il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;

l) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i), si intende effettuato secondo i criteri indicati in

nel punto 2.8.1 utilizzando le norme UNI 8272, UNI 8273, UNI 8273 FA 174;

m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio d'accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di cui ai commi da a) ad i).

3) I **prodotti di vinile**, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme:
- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.

I metodi d'accettazione sono quelli del punto 2.9.1.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio d'accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.

4) I **prodotti di resina** (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
- mediante impregnazione semplice (I1);
- a saturazione (I2);
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto.
I valori d'accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I metodi d'accettazione sono quelli contenuti nel punto 2.9.1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti) ed UNI8298 FA 212-86.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza durante l'applicazione.

5) I **prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni** a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente d'usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 2.9.1 avendo il regio decreto sopracitato quale riferimento.
b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse.
  Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolo massello e ±10% sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5% per un singolo elemento e ±3% per la media;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento
- maggiore di 60 N/mm² per la media;

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 2.9.1. I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

6) **I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni** si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
   In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c) l'accettazione avverrà secondo il punto 2.9.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
   Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

7) I **prodotti di metallo per pavimentazioni** dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

8) I **conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne** dovranno rispondere alle caratteristiche delle “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali” del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Pavimenti sopraelevati

Generalità Il sistema di pavimenti sopraelevati deve essere composto da una struttura metallica portante che assolve il compito di sostenere i pannelli del pavimento rialzato, che possono essere costituiti da: - conglomerato di legno e resine a bassa emissione di formaldeide; - materiale inerte (solfato di calcio) rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica; - materiale composito formato dall’accoppiamento di un pannello in truciolare con un pannello di inerte.

Strutture di sostegno

Le strutture di sopraelevazione, adatte a sostenere ogni tipo di pannello modulare, si diversificano per rispondere a varie esigenze progettuali, quali, per esempio, il carico da supportare, l’altezza della sopraelevazione, la tenuta d’aria per il condizionamento, la continuità elettrica, la resistenza al fuoco, ecc. Le strutture portanti possono essere dei seguenti tipi: - senza travette: strutture con colonnine in acciaio per pavimenti particolarmente bassi, da fissare al pavimento con apposito mastice; - con travette: strutture con colonnine in acciaio e travette aggredibili ad incastro. Adatte a medie altezze di sopraelevazione e particolarmente indicate per sistemi di condizionamento dal basso; - in acciaio con travette da fissare con bullone: adatte ad altezze comprese tra i..... e i .... mm. La continuità elettrica deve essere conforme alle norme vigenti in materia; 41 - strutture pesanti con travi tubolari passanti e travi tubolari di collegamento: sono fissate alle colonnine con vite di pressione. Tale soluzione, consigliata in presenza di carichi gravosi e alte sopraelevazioni, garantisce la continuità elettrica in ogni punto di traliccio portante. La struttura portante

del pavimento sopraelevato deve essere in grado di contrarsi e dilatarsi per effetto delle escursioni termiche senza causare danni al pavimento.
Pannelli di supporto
I pannelli di supporto dei pavimenti sopraelevati possono essere dei seguenti tipi: - pannello ligneo costituito da un conglomerato di legno ad alta densità e resine leganti; - pannello in materiale inerte in solfato di calcio costituito da gesso e fibre; - pannello composito costituito da uno strato superiore in conglomerato di legno di 28 mm e da uno strato inferiore in solfato di calcio di 10 mm. Il rivestimento superiore dei pannelli può essere in laminato, in linoleum, in vinile, in ceramica, in moquette, in parquet, in marmo, in gomma o in granito. Il retro dei pannelli può prevedere anche una lamina in alluminio, una lastra di acciaio zincato, un laminato o una vaschetta in acciaio.
Norme di riferimento
Per l'accettazione dei pavimenti sopraelevati modulari e i relativi componenti e accessori, si farà riferimento alle prescrizioni delle seguenti norme: UNI EN 12825 – Pavimenti sopraelevati; UNI EN 1366-6 – Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi. Parte 6: Pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi.

ART. 47
OPERE IN CARTONGESSO E SIMILARI

Il controsoffitto, le pareti, le contropareti, i cassonetti saranno posti in opera con opportuni sistemi di fissaggio non in vista che dovranno in ogni caso garantire la perfetta stabilità del controsoffitto medesimo, la sua agevole ispezionabilità nonché la possibilità di effettuare – ora come in futuro eventuali modifiche ed integrazioni agli impianti che verranno nascosti.
Gli elementi che costituiscono la struttura di sostegno in profili di acciaio, oltre che a garantire il soddisfacimento delle condizioni funzionali sopraccennate dovranno essere costituiti da materiali robusti, inattaccabili dall'umidità, non corrodibili, ed inoltre fissati solidamente alla struttura di ancoraggio senza possibilità di distacchi accidentali.
I materiali costituenti le pannellature dovranno presentare caratteristiche di buona stabilità meccanica, inalterabilità nel tempo, non igroscopicità e non dovranno infine contenere alcuna componente soggetta a sfarinamenti ed emissioni – in qualunque circostanza o condizioni d'uso o per qualunque causa accidentale – di sostanze nocive. Anche eventuali fibrillazioni di sostanze non nocive dovranno essere evitate mediante la interposizione di appropriati schermi (ad esempio vetro velo antifibrillante).
Le pareti divisorie antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata "classe 0" o reazione al fuoco A1, saranno costituite da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità kg/m^3 900 e spessore mm 12, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità kg/m^3 50 e spessore mm 100.
Le pareti divisorie con resistenza al fuoco EI 120 e reazione al fuoco A1 saranno costituite da lastre in gesso rivestito con incrementata densità del nucleo e additivate con fibre di vetro e fibre di legno, ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale e rivestite su entrambe le facce con carta a bassissimo potere calorifico superiore.
Le pareti saranno costituite da due lastre per lato in gesso rivestito, di cui la lastra interna sp. 12,5 mm con nucleo di gesso emidrato reidratato rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna e la lastra esterna sp. 12,5 mm in gesso rivestito con incrementata densità del nucleo e additivate con fibre di vetro e fibre di legno, rivestita su entrambe le facce con carta a bassissimo potere calorifico superiore, con interposto isolante in lana di roccia sp. 80 mm e densità 40 kg/m^3.
La resistenza ai carichi dovrà essere > 70 kg (estrazione), con tassello metallico ∅ 6 mm, certificata.
La protezione antincendio con lastre in silicato di calce REI 120, omologate in "classe 0" o reazione al fuoco A1, di pareti divisorie in muratura intonacata dal lato esposto al fuoco sarà realizzata con lastre di calcio silicato rinforzato e idrato, con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, di densità kg/m^3 875, spessore mm 8, con bordi dritti, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione e stuccatura dei giunti.

Per la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta anche adeguata impalcatura di sostegno, fissa o mobile a scelta della ditta, ma sempre comunque realizzata conformemente alle vigenti norme antinfortunistiche ed usata in maniera tale ad non creare alcun danno alle esistenti strutture ed opere di rifinitura dell'edificio.
Pareti, contropareti e controsoffitti dovranno presentare caratteristiche di fonoisolamento e trasmittanza termica conformi al progetto acustico e alla relazione di cui all'art. 28 della L 10/91.

ART. 48
INFISSI

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti
protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto 3).
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

1) Finestre
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, misurata secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210;
- resistenza meccanica secondo la norma UNI EN 107.

2) Porte interne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;
- planarità misurata secondo la norma UNI EN 1530;
- resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI EN 1634;
- resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328.

3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;
- planarità misurata secondo la norma UNI EN 1530;
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI11173, UNI EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210;
- resistenza all'antintrusione secondo la norma UNI 9569

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207,
UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154,
UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241-1, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
I serramenti esterni dovranno presentare caratteristiche di fonoisolamento e trasmittanza termica conformi al progetto acustico e alla relazione di cui all'art. 28 della L 10/91.

Porte e portoni omologati REI
Il serramento omologato REI deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di prova che, assieme all'omologazione del Ministero dell'Interno, alla dichiarazione della casa produttrice di conformità al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovrà accompagnare ogni serramento.
La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento è stato installato come specificato nel certificato di prova.

ART. 49
SERRAMENTI IN LEGNO

Le presenti disposizioni sono valide per la realizzazione e la posa di elementi costruttivi in legno e materiale plastico come porte, portoni, finestre, elementi di finestra, persiane a cerniera, pareti divisorie, rivestimenti di parete, controsoffitti, mobili a parete, allestimenti interni, mobili ad incasso.

Le caratteristiche e le classi di qualità sono definite secondo UNI EN 942 "Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno". Caratteristiche richieste per la permeabilità dell'aria secondo UNI EN 12207 "Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione", per la tenuta all'acqua secondo UNI EN 12208 "Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Classificazione" e per la resistenza al carico del vento UNI EN 12210 "Finestre e porte - Resistenza al carico del vento – Classificazione".

I materiali e le apparecchiature da impiegare nella esecuzione degli infissi dovranno presentare tutte le qualità di solidità, di durata, di isolamento e di buon funzionamento, quindi tra l'altro, dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche dovute alla umidità ed alle condizioni alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L., impiegando maestranze specializzate ed adottando ogni precauzione e diligenza in modo che gli infissi e le

installazioni rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato e risulti altresì assicurato il loro perfetto funzionamento nel tempo.

Dovrà essere inoltre posta particolare cura affinché dall'esecuzione dei lavori in esame non derivino danni di alcun genere alle strutture od opere dell'edificio, dei quali la impresa appaltatrice, qualora provocati per fatto proprio o dei propri dipendenti rimarrà pienamente e totalmente responsabile.

I materiali di risulta di demolizioni, quando non diversamente disposto dalla D.L., dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e portati a discariche pubbliche autorizzate.

Nella progettazione ed esecuzione delle opere in argomento l'Impresa appaltatrice dovrà conformarsi ad ogni norma di legge ed ad ogni prescrizione particolare vigente ed applicabile al campo dei lavori in esame (anche se non espressamente citata nel presente Capitolato) e questo relativamente sia agli aspetti tecnico-attuativi che operativi (antinfortunistici, previdenziali ecc.) ed ad ogni altra prescrizione nascente da particolari regolamenti locali e così via.

Legnami e materiali diversi
Per la nomenclatura delle specie legnose si farà riferimento alle norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assortimenti alla UNI 3517 ; per la nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518.

Le pose sul legno saranno effettuate, in conformità alla normativa UNI da 3252 a 3266 e da 4143 a 4147; per le prove su prodotti ci si riferirà alla normativa UNI di cui alla C.D.V. 674; 674.002.62/64.6201.

Sui legnami potrà essere effettuata la misurazione dell'umidità residua nel legno. Tale umidità – misurata con l'igrometro elettronico; non dovrà superare i seguenti valori;

- serramenti interni, rivestimenti e simili 8+ 12%
- serramenti esterni, avvolgibili 12+ 14%
- legnami da impiegare all'esterno 14 + 16%

a) Legnami per serramenti
Dovranno essere della migliore qualità, ben stagionati (con almeno due anni di taglio) e provenire da alberi abbattuti in stagione propizia oppure essere sottoposti ad essicazione artificiale perfetta.
Saranno naturalmente di prima scelta, di struttura a fibra compatta e resistente, privi di spaccature,a sia di senso radiale che circolare, sani, dritti, con colori e venature uniformi, esenti da nodi, cipollature, tarli ed altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalla travi più dritte affinché le fibre non risultino mozzate dalla sega e si ritirino nelle connessure.
Gli elementi dovranno essere perfettamente tagliati, piallati e levigati e risultare dopo tali operazioni di dimensioni conformi ai disegni, particolari e dettagli di progetto od alle prescrizioni contrattuali. In merito agli spessori si precisa che la quotazione dei disegni dovrà intendersi per elementi finiti od ultimati, dovendo l'appaltatore provvedere legnami di spessore superiore in modo da garantire quello richiesto a lavorazione ultimata con le seguenti tolleranze:
- tolleranza sullo spessore ± 0,5 mm.
- tolleranza sulla larghezza e lunghezza ± 2 mm.

b) Compensati e paniforti
Dovranno essere conformi per le definizioni, la composizione, le caratteristiche, la classificazione, ecc, alla normativa UNI da 6472-69 per i requisiti di incollaggio si farà riferimento alla UNI 6478 –69.
Il legno dovrà essere sano, incollato a secco e gli elementi di spessore costante.
Per i compensati i fogli dovranno essere adiacenti, a fibra incrociata; quelli esterni continui, uniformi ed esenti da spaccature. In rapporto allo spessore nominale il numero minimo degli strati dovrà poi non essere inferiore a quello sottoriportato:

Spessore normale (mm)	Numero minimo strati
3-4-5-6	3
8-10-12-15	5
18-20-22	7
25-28-30	9

I paniforti potranno essere di tipo listellare o lamellare (in rapporto alla composizione dell'anima) con spessore di 13/15/18/20/22/25/28/30 mm.
Sia per i paniforti che per i compensati saranno rispettate le tolleranze stabilite al punto 3 della UNI 6470-69.

c) Lastre di agglomerato ligneo
saranno costituite da agglomerato di trucioli di legno, paglia o lana di legno cementati con coesivi minerali e saranno conformi per dimensioni alla tabella della UNI 2087.

d) Ferramenta
Tutte le ferramenta, siano esse di acciaio, di ottone, o di altro materiale dovranno essere di adeguata robustezza, di perfetta esecuzione e calibratura e di ottima finitura; dovranno inoltre rispondere alle caratteristiche tecniche correlate a ciascun tipo di infisso e saranno complete di ogni accessorio sia di montaggio che di funzionamento.

e) Materiali diversi
Per i materiali, dispositivi e accessori da impiegarsi nelle opere in appalto ma non descritti ed individuati nel presente articolo, le prescrizioni, il tipo e la qualità risultano delle specifiche voci di elenco prezzi ovvero saranno direttamente indicate dalla Direzione Lavori.
Rimane comunque espressamente inteso, e lo si ribadisce, che anche in assenza di tali indicazioni vale il principio inderogabile che i materiali usati dovranno sempre esser della migliore qualità commerciale nonché pienamente idonei e rispondenti allo scopo per il quale vengono impiegati.

f) Vetri e cristalli
I vetri ed i cristalli dovranno presentare, per i richiesti tipi e dimensioni e per quanto applicabili ai diversi tipi, le seguenti caratteristiche generali: essere forniti in un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori e molto trasparenti, privi di scorie, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie, riflessi, bruciature, e di qualsiasi altro simile difetto.
Per la classificazione, le dimensioni, le tolleranze, la definizione della zona della lastra, i termini e le definizioni per i difetti, la graduazione di intensità dei difetti, le modalità di controllo si applicano inoltre le seguenti norme di unificazione:
UNI - EN 572-1 - Definizioni, proprietà fisiche e meccaniche;
UNI - EN 572-2 - Vetro float;
UNI - EN 572-3 - Vetro lustro armato;
UNI - EN 572-4 - Vetro tirato;
UNI - EN 572-5 - Vetro stampato;
UNI – EN 572-6 – Vetro stampato armato;
UNI – EN 572-7 – Vetro profilato e non armato;
UNI - EN ISO 12543-1/6 - Vetri stratificati e vetri stratificati di sicurezza;
UNI - 9186 –(87) - Vetri stratificati con prestazioni antivandalo
UNI - EN ISO 12543-1/6 - Vetri stratificati e vetri stratificati di sicurezza;
UNI – EN 12600 – Prova del pendolo – "Metodo della prova di impatto e classificazione…"
UNI – 7697:2007 – "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie"

UNI - 10593 – 1/4 - Generalità e tolleranze dimensionali (vetrate isolanti), metodi di prova;
UNI - 6534 - 74 - Progettazione, materiale e posa in opera;
UNI - 7697 - 77 - Vetrazioni in edilizia. Criteri di sicurezza;
UNI – EN ISO 10077-1 - Trasmittanza termica dei componenti edilizi, finestrati, metodo di calcolo;
UNI – 7143 – Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni..."

Per i tipi di vetri non contemplati dalla sopraindicata normativa valgono poi le seguenti definizioni e disposizioni:
- **Vetri greggi**: s'intenderanno per tali dei vetri piani colati e laminati le cui facce non avranno subito alcuna lavorazione successiva, una o entrambe le facce essendo impresse con disegni o motivi ornamentali individuati da nomi e/o da numeri; ove tali vetri abbiano particolare composizione ed affinaggio, saranno meglio definiti come cristalli greggi.
  Il vetro greggio dovrà essere esente da inclusioni opache di dimensioni od ubicazione tali da agevolare la rottura o da nuocere esteticamente; dovrà altresì essere esente da crepe, da planarità imperfetta, da difetti di disegno e da efflorescenza od iridiscenze. L'eventuale armatura dovrà essere pulita, non deformata né smagliata e non dovrà affiorare in superficie.

- **Vetri e cristalli di sicurezza**: costituiti da vetri e cristalli temperati, retinati o stratificati, dovranno rispondere - oltre alla normativa UNI sopra richiamata - anche alle prescrizioni di cui al D.P.R. 29/5/1963 n. 1497.
- **Vetri stratificati**: costituiti da due o più lastre di vetro piano saldate per la intera superficie con l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale, tali vetri dovranno presentarsi perfettamente trasparenti ed inoltre stabili alla luce, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici; essi dovranno altresì rispettare le tolleranze sugli spessori, dimensionali e di forma fissate ai punti 5.2 e 5.3 della UNI 7172-87.
- **Vetri misti al perimetro**: questi vetri saranno costituiti da pannelli prefabbricati formati con due o più lastre accoppiate (a mezzo di giunto metallico saldato o con adesivi e sigillati) fra le quali sarà racchiusa aria o gas disidratati e dovranno presentare giunto di accoppiamento assolutamente ermetico e di conseguenza nessuna traccia di polvere o di condensa sulle superfici interne dei cristalli. Per i pannelli potranno essere richieste le prove del punto di rugiada iniziale, della tenuta stagna iniziale e dell'appannamento in conformità alle norme definite dalle UNI 1593 – 1/4; essi comunque, dovranno essere garantiti per non meno di dieci anni dalla data della loro collocazione.
- **Vetri basso-emissivi**: contengono la dispersione di calore dall'interno verso l'esterno grazie a trattamenti che individuano i basso emissivi in:
  - basso emissivi pirolitici: lastra di vetro ricotto chiaro, resa basso emissiva mediante deposito a caldo (pirolisi) di ossidi metallici semiconduttori;
  - basso emissivi magnetronici: lastra di vetro ricotto resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici e metalli nobili per polverizzazione catodica sotto vuoto spinto ed in campo elettromagnetico di elevata intensità.

Nelle vetrate isolanti i vetri basso-emissivi debbono essere installati esclusivamente con la faccia trattata verso l'intercapedine, di norma in faccia 3; montati in faccia 2 consentono di abbassare il fattore solare.

a) Fornitura dei materiali - Spessori

I materiali da impiegarsi in tutte le opere di vetrazione dovranno corrispondere, per quanto non diversamente disposto, alle caratteristiche di accettazione espressamente riportate all'art. 30del presente Capitolato. Le lastre di vetro saranno di norma incolori e nei tipi prescritti in Elenco per i vari tipi di infissi o, in ogni caso, specificati dalla Direzione Lavori. Gli spessori dovranno essere contenuti nelle tolleranze consentite; per infissi di notevoli dimensioni e per località particolarmente soggette all'azione ed alle sollecitazioni dovute al vento ed alla neve dovranno esser adottati, anche in difformità al progetto, spessori non inferiori a quelli calcolati sulla base della seguente normativa di unificazione: UNI 7143

- Vetri piani - spessore di vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del vento e del carico neve, utilizzando il carico di vento e di neve di progetto calcolato con la metodologia indicata sulla Circolare 4.7.96 n° 156 AA.GG.STC.

b) Trasporto e stoccaggio

Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in. posizione verticale o su cavalletti aventi le superfici di appoggio esattamente ortogonali fra loro; quest'ultima disposizione dovrà essere rigorosamente verificata e rispettata per le lastre accoppiate, allo scopo di evitare anormali sollecitazioni di taglio sui giunti di accoppiamento.

c) Controlli ed obblighi dell'Appaltatore - Responsabilità

L'Appaltatore avrà l'obbligo di controllare il fabbisogno o gli ordinativi dei vari tipi di vetri o cristalli, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi e segnalando alla Direzione eventuali discordanze, restando pertanto a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'incompletezza o dalla omissione di tale controllo.

Ogni rottura di lastre, fornite o meno dall'Appaltatore, che per qualunque motivo si verificasse prima della presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante, sarà a carico dello stesso che sarà tenuto, al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 50
SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Gli infissi in alluminio verranno costruiti con profilati estrusi, in lega primaria di alluminio 6060 conforme alla norma UNI EN 573-3, UNI EN 755-5 con le tolleranze previste dalla norma EN 12020 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515.
I tipi dei profilati e le relative sanzioni dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
Tutti gli elementi aventi funzione resistente e di irrigidimento dovranno comunque essere costituiti, se non diversamente disposto, da profilati estrusi di lega anticorodal P-Al Mg Si UNI 3569-66, stato TA 16; solo i rivestimenti in lastra potranno essere di alluminio primario P-ALP 99,5 UNI 4507. Lo spessore delle membrature non dovrà mai essere inferiore a 20/10 di mm, per i rivestimenti in lastre, non inferiore ad 8/10 di mm.
In base alla norma UNI EN 14351-1 i serramenti dovranno obbligatoriamente riportare la marcatura **CE**.

Modalità esecutive e di posa in opera dei telai

I telai fissi saranno di norma realizzati con sistema denominato “a giunto aperto”, con profili a taglio termico in conformità alla norma UNI 10680, di opportuna sagoma e potranno in rapporto alle prescrizioni, essere costituiti dai semplici elementi di battuta ovvero allargarsi fino a costituire guide, imbotti, mostre e cielino di cassonetto. Il montaggio comunque avverrà sempre su falsotelaio premurato, di norma in lamiera di acciaio zincata (s $\geq$ 10/10) opportunamente protetta, in modo che tutti gli elementi dell’infisso in alluminio, semplice od a blocco, possano essere montati a murature e contorni ultimati. Per la realizzazione di ante mobili si utilizzeranno profili tubolari complanari all’esterno con profondità del telaio fisso pari a mm 65 e battente a sormonto all’interno con profondità pari a mm 75, di opportuna sagoma a doppia battuta, nei quali saranno ricavate opportune sedi per l’inserimento di guarnizioni in materiale plastico (EPDM) che consentono una perfetta tenuta agli agenti atmosferici ed attutiscano l’urto in chiusura. Lo spessore medio dei profili dovrà essere di mm 1,8/2,00 in conformità alla norma UNI EN 755-3 e UNI 755-9. Le giunzioni dei vari profilati saranno eseguite mediante saldatura elettrica o mediante apposite squadrette di alluminio fissate a pressione e/o con viti di acciaio cadmiato; sarà vietato comunque l’impiego di viti a vista mentre eventuali fori passanti di montaggio (comunque non a vista) dovranno essere schermati e chiusi con bottoni di materiale plastico fissati a pressione e scatto. In particolare il sistema delle giunzioni dovrà impedire movimenti reciproci fra le parti collegate e dovrà garantire l’uniforme ripartizione su tutte le sezioni dei profilati degli sforzi indotti da sollecitazioni di torsione e flessione, derivanti dalla spinta del vento, dal peso delle lastre vetrate e dagli sforzi dell’utenza.
Il fissaggio dei vetri verrà assicurato da appositi regoletti di alluminio inseriti a scatto, previa apposizione di idonea guarnizione e sigillatura con silicone. Negli infissi speciali (a scorrimento orizzontale, a saliscendi, ecc.) sarà posta al massimo attenzione sulla tecnologia delle guarnizioni (a slitta, a spazzola a tampone ecc.) di modo che venga sempre assicurata, quantomeno, una doppia tenuta agli agenti atmosferici.
I punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare sia possibili infiltrazioni di acqua che l’insorgere di corrosione.
Al fine di non arrecare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti saranno concepiti privi di parti taglianti e superfici abrasive.
Dovranno inoltre resistere a possibili false manovre senza rotture di parti vetrate, fuoriuscite di materiali dalla loro sede, rottura di organi di manovra e di bloccaggio o altri danneggiamenti che compromettano il funzionamento o provochino il decadimento delle prestazioni inizialmente possedute. A tale scopo i serramenti soddisferanno la norme UNI EN 107 con i limiti prescritti dalla norma UNI 9158.

Accessori

Tutti gli accessori dovranno essere realizzati in alluminio od in lega leggera di alluminio, o comunque con materiali resistenti alla corrosione atmosferica, con l’uso dei materiali di cui al punto 2 della UNI 3952. Gli elementi soggetti a sforzi concentrati, di rinforzo o resistenti a fatica (viti, perni, aste, ecc.) saranno in acciaio inossidabile austenitico o nichelato o cromato; potrà essere ammesso l’uso di altri materiali (specie per parti non a vista) purché gli stessi e le loro protezioni non possono causare corrosioni di contatto sulla struttura di alluminio o di lega leggera. Gli accessori dovranno essere originali, studiati e prodotti per il Sistema.
Si rimanda inoltre alle principali norme di unificazione:
UNI EN 12365-1 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre,
chiusure oscuranti e facciate continue - Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione
UNI EN 12365-2 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue - Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione
UNI EN 12365-3 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue - Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico

UNI EN 12365-4 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue - Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo l'invecchiamento accelerato
UNI EN 1966 Adesivi strutturali – Caratterizzazione di una superficie mediante misurazione dell'adesione con il metodo della flessione a tre punti
UNI EN 1967 Adesivi strutturali – Valutazione dell'efficacia delle tecniche di trattamento superficiale dell'alluminio utilizzando una prova di spellamento a umido in associazione con il metodo a rulli mobili
UNI EN 13887 Adesivi strutturali - Linee guida per la preparazione delle superfici di metalli e di plastiche prima dell'incollaggio adesivo
UNI EN ISO 11600 Edilizia - Prodotti per giunti - Classificazione e requisiti per i sigillanti
UNI EN 1670 Accessori per serramenti – Resistenza alla corrosione – Requisiti e metodi di prova

Per l'esecuzione di facciate continue, rivestimenti per pareti esterne ventilate con sottostrutture, inclusi collegamenti, fissaggi e ancoraggi, valgono in particolare le seguenti disposizioni:
UNI 11018 Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione.

Drenaggi e ventilazione
Su tutti i profilati delle ante mobili e dei telai fissi saranno eseguite opportune lavorazioni per l'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio dell'acqua di eventuale infiltrazione.
I profilati esterni dei telai fissi e delle ante mobili dovranno prevedere una gol ribassata di raccolta delle acque d'infiltrazione per poter permettere il libero deflusso delle stesse, attraverso apposite asole di scarico esterne. I fori e le asole di drenaggio e di ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti nella zona di isolamento, ma attraverso la tubolarità esterna del profilo.
Le asole di drenaggio nei telai saranno protette esternamente con apposite cappette che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse saranno dotate di membrana interna antiriflusso.

Trattamento di protezione superficiale
I materiali costituenti i serramenti saranno di regola impiegati.
Ossidati anodicamente, dopo eventuale condizionamento della superficie mediante trattamenti chimici, elettrolitici, ovvero meccanici di smerigliatura e finitura. L'ossidazione anodica dei materiali dovrà essere eseguita secondo la norma UNI 10681. L'anodizzazione sarà comunque effettuata sugli elementi già lavorati e prima del montaggio: ove lo stesso dovesse venire eseguito meccanicamente, o sui manufatti già montati, qualora l'unione dei vari elementi venisse realizzata mediante saldatura. Lo strato di ossido dovrà avere spessore non inferiore a 20 micron (classe 20). Le caratteristiche visive dell'anodizzazione potranno essere del tipo architettonico lucido (ARP), spazzolato (ARS) o satinato chimicamente (ARC). La colorazione degli strati di ossido, se richiesta, potrà essere effettuata per impregnazione ad assorbimento (processo attraverso il quale allo strato di ossido vengono incorporati pigmenti coloranti inorganici), per impregnazione elettrochimica (processo attraverso il quale si ottiene la colorazione dell'alluminio mediante deposito elettrolitico di sali metallici alla base dei pori dell'ossido (ottenuto con processo all'acido solforico) (elettrocolorazione), o con processo di autocolorazione (processo attraverso il quale, sottoponendo ad ossidazione anodica apposite leghe di alluminio in speciali elettroliti si genera la variazione cromatica di alcuni componenti di lega) e successivi trattamenti di fissaggio per idratazione. Qualora comunque fossero richieste superfici colorate molto resistenti alla luce ed alle aggressioni atmosferiche, gli strati saranno ottenuti unicamente per elettrocolorazione o per autocolorazione.
In alternativa ai trattamenti anodici, se prescritto, le superfici di alluminino potranno venire sottoposte a processo di ossilaccatura o di verniciatura in genere. In questi casi i vari elementi o manufatti, pretrattati con sgrassaggio, decappaggio e neutralizzazione, verranno sottoposti superficialmente á processo di conversione chimica tale da generare uno strato di ossidi metallici disidratati (passivazione), quindi verranno verniciati con vernici speciali in apposita cabina dotata di impianto elettrostatico e sottoposti a polimerizzazione in camera di essiccazione, a circolazione d'aria calda, con temperatura in genere superiore a 150° C. Nel trattamento di verniciatura dovrà essere evitato l'uso di pigmenti contenenti composti di piombo, rame o mercurio, specialmente per lo strato di fondo.
La verniciatura dovrà possedere le proprietà della norma UNI 9983, essere esente da difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni, ecc.) e possedere caratteristiche visive superficiali (uniformità di aspetto, tonalità della colorazione, grana, lucidezza, brillantezza, ecc.) approvate dalla D.L. a mezzo di campioni forniti preventivamente.
La gamma cromatica di riferimento sarà il sistema RAL.

Protezioni speciali

Le parti di alluminio o di lega di alluminio dei serramenti destinate ad andare a contatto con le murature (qualora ammesso) dovranno essere protette, prima della posa in opera, con vernici a base bituminosa o comunque resistenti agli alcali. Qualora nella struttura dei serramenti fossero impiegati dei telai portanti in profilati di acciaio, questi dovranno essere zincati a fuoco, elettroliticamente od a spruzzo, oppure protetti con vernici a base bituminosa, ovvero a base di zinco, previo trattamento di ancoraggio. Qualora infine nella struttura dei serramenti venissero impiegati materiali non metallici igroscopici, le parti destinate a contatti con componenti di alluminio o di lega dovranno essere convenientemente protette in modo da non causare corrosioni da umidità.

Guarnizioni e sigillanti
Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM) e compenseranno eventuali differenze di spessore delle lastre vetrate, garantendo contemporaneamente una corretta ripartizione della pressione di lavoro perimetrale.
L'utilizzo di guarnizioni cingivetro esterna ed interna (che consentiranno l'applicazione tipo "tournant", cioè in continuo senza taglio negli angoli), permetterà di evitare punti di infiltrazione di acqua, aria, polvere, vapore acqueo, ecc., le guarnizioni saranno sagomate in modo tale da ridurre la loro sezione in vista evitando in tal modo l'effetto "cornice" sul perimetro dei vetri.
La guarnizione di tenuta centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere una conformazione tale da formare un'ampia camera di equalizzazione delle pressioni per un facile deflusso dell'acqua verso l'esterno.
La sua continuità perimetrale sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati preformati ed incollati alla stessa (o, in alternativa, potranno essere previsti telai vulcanizzati).
Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122/1/A1.
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli a base poliuretanica a due componenti.

Dispositivi di apertura
I sistemi di movimentazione e chiusure "originali del Sistema", dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza).
Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un'eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato.
Per ogni tipologia di apertura, dovranno valere le seguenti specifiche prescrizioni:

Prestazioni
Le prestazioni minime richieste per i manufatti finiti dovranno corrispondere alle classi previste dalla normativa e non dovranno essere inferiori a:

- Permeabilità all'aria:	classe 4	(UNI EN 1026)
- Tenuta all'acqua:	classe E1500	(UNI EN 1027)
- Resistenza al carico del vento:	classe B4	(UNI EN 12211)
- Resistenza meccanica:		(UNI 7524 EN 107)
- Capacità portante dispositivi di sicurezza		(UNI EN 14609 – UNI EN 948)

- Isolamento acustico: UNI 8204 Edilizia_Serramenti esterni_classificazione in base alle prestazioni acustiche – D.P.C.M. 5/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici.
  Categoria "**E**"-
  Classificazione in base all'appendice B della UNI 14351-1
  metodo di prova secondo UNI EN 140-3.
- Isolamento termico: D.Lgs 311/06 – classe climatica "**E**" trasmittanza chiusure trasparenti, telai e vetri in vigore e D.G.R. Emilia Romagna n. 1715 del 24/10/2016.
  Chiusure trasparenti comprensive degli infissi: U=1,9 W/m^{2}K
  Si considera valido in ogni caso il valore "U" per le chiusure trasparenti definito dal D.Lgs 311/06 all'aggiudicazione dell'appalto.
  Calcolo della trasmittanza mediante metodi previsti dalla UNI EN 10077-1 e dalla UNI 10077-2.

L'interruzione del ponte termico sarà ottenuta da barrette continue in poliammide da mm 27 o superiori per garantire un valore di trasmittanza termica kr conforme alla normativa DIN 4108-4 Gruppo 2.1.

L'assemblaggio dei profilati di alluminio a taglio termico dovrà garantire i valori di scorrimento (T) tra profilati e barrette di poliammide previsti dalla norma DIN EN 10 002, sezione 2, classe di qualità 1.

Ad ulteriore chiarimento e specificazione, relativamente alle prestazioni acustiche dei serramenti, si sottolinea che il valore minimo ammissibile dell'indice di valutazione $D_{2m,nT,w}$ nel caso di edifici scolastici è fissato in 48 dB, determinato secondo il modello di calcolo descritto dalla norma UNI EN 12354-3. Tale valore è relativo a tutta la facciata ed è indipendente dal clima acustico presente nell'area in cui è costruito l'edificio, ma nel caso del serramento è in funzione del vetro installato. Nella determinazione dell'offerta si dovrà pertanto valutare il vetro più appropriato da installare, considerando che il valore massimo del rumore di fondo non deve superare i 40dB(A).

Criteri di calcolo statico
i calcoli dovranno essere eseguiti applicando i pesi degli elementi di tamponamento indicati dai fabbricanti, i carici ed i sovraccarichi in conformità alla normativa tecnica italiana, alle normative UNI (DM 16/01/1996, UNI 7143, UNI 8634):
i montanti ed i traversi dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico superiori a 1/200 della distanza fra gli appoggi per luci fino a 300 cm, 1/300 per luci oltre i 300 cm.
In tutti i casi dove saranno essere previsti vetrocamera, la freccia massima non dovrà superare il limite massimo di 1/300 della dimensione della lastra e dovrà essere comunque inferiore a 8 mm. Le lastre dovranno essere dimensionate secondo la normativa UNI 7143. La Sigma (σ) massima ammissibile dell'alluminio è 850 Kg/m^2.

limiti di impiego
Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento di inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e metereologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.
Per le caratteristiche applicative, è consigliabile consultare e seguire le "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN ed UNI-CNR.

controlli
Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la D.L. (o il committente) si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 3952 alla voce "collaudo mediante campionamento". Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua ed al carico del vento, ottenibili dal "sistema", dovranno essere dimostrabili con riproduzione fotostatica dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore del sistema.

- prova di permeabilità all'aria
- prova di tenuta all'acqua;
- prova di resistenza al vento;
- prova di resistenza meccanica

le prove dovranno essere eseguite secondo le normative: DIN 18 055, UNI EN 1026, UNI EN 1027, UNI EN 12211, UNI EN 107.
I controlli delle finiture superficiali potranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle direttive di marchio Qualicoat e Qualanod.

ART. 50
MATERIALI PER COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE

I materiali ed i manufatti da impiegare per l'isolamento termico ed acustico (di qualunque tipo e composizione) dovranno essere chimicamente inerti, imputrescibili, incombustibili, inodori, non corrosivi, anigroscopici, inattaccabili dagli agenti atmosferici e protetti da insetti, roditori e microrganismi resistenti alle condizioni di impiego ed alle sollecitazioni e vibrazioni previste; non dovranno inoltre trattenere alcun odore e dovranno essere innocui durante la manipolazione.
Dovranno poi anche essere elastici e seguire gli eventuali movimenti dl supporto senza screpolarsi.
Dei materiali e manufatti per l'isolamento termico ed acustico dovranno poi essere documentati mediante certificati di prova rilasciati da Laboratori autorizzati, la corrispondenza alle caratteristiche sopra elencate nonché i valori della massa volumetrica, del coefficiente di conduttività termica e del coefficiente di assorbimento acustico.

1. **Isolanti temici**

verranno considerati tali i materiali aventi un coefficiente di conducibilità termica inferiore a 0,10 Kcal/m h°C. Per la classifica verranno distinte le seguenti categorie:

- materiali cellulari a celle chiuse (impropriamente detti porosi), cioè non comunicanti tra loro e costituiti per la generalità da prodotti sintetici espansi;
- materiali a celle aperte (più propriamente detti porosi), che potranno a loro volta distinguersi in granulari (vermiculite, perlite ecc.) e fibrosi (fibre di vetro, lane minerali, ecc).

Per determinato materiale la conducibilità sarà funzione della massa volumica apparente, del contenuto di umidità e, per i prodotti fibrosi, del diametro medio delle fibre nonché della presenza o meno di prodotto “non fibrato”.

2 **Isolanti acustici**

gli isolanti acustici saranno caratterizzati da un elevato fattore di assorbimento acustico (elevato potere fonoisolante ad elevato potere fonoassorbente secondo i tipi e le condizioni di impiego), il quale, salvo casi particolari, dovrà essere quanto più possibilmente costante nel campo delle più comuni frequenze.

ART. 51
OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI

Porta tagliafuoco REI 120, conforme alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni ministeriali vigenti, ad un battente oppure a due battenti con o senza battuta inferiore, costituita da:

- – anta in lamiera d’acciaio spessore 9/10 mm tamburata con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore ca. mm 46 e densità 300 kg/mc, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità;

– telaio in robusto profilato di lamiera d’acciaio spessore 25/10 mm realizzato con sagome predisposte ad accogliere in sedi separate una guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme ed una guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi;

– due cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per regolazione autochiusura;

– serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi;

– maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di rivestimento;

– per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;

– finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019;

– nel caso di porte con larghezza superiore a mm 1500 i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.

La porta con le caratteristiche soprariportate dovrà essere posta in opera completa di tutte le lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente.

Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato con serratura specifica incassata senza aste in vista del tipo:

- a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna;
- destinato esclusivamente ad ante secondarie di porte a due battenti con asta verticale integrata nel battente senza funzionamento dall'esterno;
- marcatura CE UNI EN 1125.

Estintore portatile d'incendio a polvere idoneo all'estinzione di fuochi di classe A-B-C (secondo la norma EN 3/7:2004) con capacità di estinzione pari a 34A 233BC del tipo omologato dal D.M. 7 gennaio 2005 " Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”.

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata "classe 0" costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità kg/m^3 900 e spessore mm 12, con

bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità kg/m^3 50 e spessore mm 100.
Protezione antincendio con lastre in silicato di calce REI 120, omologate in "classe 0" di pareti divisorie in muratura intonacata dal lato esposto al fuoco. Realizzata con lastre di calcio silicato rinforzato e idrato, con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, di densità kg/m^3 875, spessore mm 8, con bordi dritti, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione e stuccatura dei giunti.

Collare antincendio intumescente, per la sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc) di classe di resistenza al fuoco REI 180 o REI 120, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 - 180 C°, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici di espansione

Nastri per protezione antincendio di tubi in acciaio (incombustibili) mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) effettuata con materiale in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato esposto al fuoco.

Sacchetti intumescenti per passaggio di cavi elettrici costituiti da una miscela omogenea di materiali termoespandenti a base di grafite racchiusa all'interno di un tessuto in fibra di vetro.
Il numero e la dimensione dei sacchetti necessari per sigillare completamente l'interno della canalina sono in funzione della grandezza della stessa. E' necessario posare i sacchetti all'interno della canalina cercando di compattarli bene in modo da lasciare il minore spazio libero possibile.

Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.

Rilevatori e loro dislocazione

A seconda dei casi saranno impiegati: termostati, rilevatori di fumo, di gas o rilevatori di fiamma. La loro dislocazione ed il loro numero dovranno essere determinati nella progettazione in base al raggio d'azione di ogni singolo apparecchio. Gli apparecchi dovranno essere di tipo adatto (stagno, antideflagrante ecc.) all'ambiente in cui andranno installati.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Centrale di comando

La centrale di comando dovrà essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi.

Dovrà consentire una facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti. Oltre ai dispositivi di allarme ottico ed acustico azionati dai rilevatori di cui al precedente paragrafo "Rilevatori e loro dislocazione", la centrale di comando dovrà essere munita di dispositivi indipendenti per allarme acustico.

Allarme acustico generale supplementare

Oltre all'allarme alla centrale, si disporrà di un allarme costituito da mezzo acustico (o luminoso), installato all'esterno, verso strada o verso il cortile, in modo da essere udito (o visto) a largo raggio.

Tale allarme supplementare deve essere comandato in centrale, da dispositivo di inserzione e disinserzione.

Alimentazione dell'impianto

L'alimentazione dell'impianto dovrà essere costituita da batteria di accumulatori generalmente a 24 V o 48 V, di opportuna capacità, per la quale dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel paragrafo "Batterie d'accumulatori" dell'articolo "Stazioni di energia".

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Circuiti

Anche per gli impianti considerati in questo articolo vale quanto previsto al paragrafo "Circuiti" dell'articolo "Impianti di segnalazione comuni per usi civili all'interno dei fabbricati".

Note sulla installazione dei rivelatori di fumo:
Tenere presente che eventuali emissioni di fumo o vapori dovuti alle normali lavorazioni possono causare falsi allarmi nei rivelatori ottici di fumo. (es. : cucine, stirerie, fumi di lavorazioni industriali). Pertanto in questi casi occorrerà installare rivelatori con un diverso principio di rivelazione (termovelocimetrici, ecc.).
Porre attenzione nel caso che la velocità dell'aria sia normalmente superiore a 1 m/sec. oppure occasionalmente superiore a 5 m/sec. non dovranno essere installati in prossimità di aperture di aerazione naturale o in prossimità di bocchette di ventilazione in quanto potrebbero provocare allarmi impropri.
La distanza tra i rivelatori di fumo e le pareti del locale sorvegliato non dovrà essere inferiore a 0,5 metri a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 metro.
L'altezza massima dei rivelatori di fumo rispetto al pavimento non dovrà essere maggiore di 12 metri.
Nei locali di altezza maggiore adibiti a magazzino con scaffali, potranno essere utilizzati a soffitto, intervallati da rivelatori ad altezze inferiori. Nei locali in cui, per le loro caratteristiche costruttive, il fumo possa stratificarsi ad una distanza più bassa rispetto al soffitto, i rivelatori dovranno essere posti ad altezze alternate su 2 livelli.
Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.

Segnalatori di Allarme
Caratteristiche Meccaniche
Segnalatore ottico: Corpo in profilato di alluminio o PVC. Pannello frontale inclinato o bombato per una migliore visibilità. Scritta retroilluminata ed intercambiabile "ALLARME INCENDIO o SPEGNIMENTO IN CORSO". Trasduttore interno di tipo piezoelettrico.
Segnalatore acustico: Il pannello ottico di allarme dovrà essere abbinato ad un segnalatore acustico di allarme certificato UNI EN 54-3 e riportare il marchio CE secondo la Norma Europea obbligatoria CPD.

ART. 52
PRODOTTI DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE

Le presenti disposizioni si applicano al trattamento di superfici di manufatti ed elementi costruttivi con materiali rispondenti alla norma EN 971-1 “Pitture e vernici - Termini e definizioni per prodotti vernicianti - Termini generali” ed alle norme UNI EN ISO 4618-2 e -3 “Pitture e vernici - Termini e definizioni per prodotti vernicianti” e con altre sostanze.

I materiali da impiegarsi nelle opere da pittore dovranno essere della migliore qualità e pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di marchio e sigilli, recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la qualità.

I materiali dovranno essere immagazzinati in ambienti idonei evitando locali a temperatura inferiore ai 10°C e quelli in cui l'escursione della temperatura sia tale da compromettere la buona conservazione dei materiali stessi.

I recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego ed i materiali, al momento dell'apertura dei recipienti, non dovranno presentare degradamenti di sorta e tra questi la sedimentazione irreversibile del pigmento, il galleggiamento non disperdibile, la formazione di pelli, l'impolmonimento, l'addensamento, la gelatizzazione e la presenza di mucillagine, presentando alcuni tra i quali difetti i materiali saranno rifiutati.

Tutti i materiali, se non diversamente disposto, dovranno essere pronti al pennello; non è pertanto consentita alcuna diluizione con solventi, salvo nei casi previsti nel presente capitolato e nel caso di impiego di prodotti vernicianti per i quali le ditte produttrici prevedono la diluizione dei prodotti stessi.

A proposito dell'accertamento dell'osservanza alle disposizioni sopra riportate (nonché di quelle di seguito dettate) si precisa che il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di disporre - sia all'atto dell'approvvigionamento che nel corso delle applicazioni - prove ed analisi chimiche, fisiche e meccaniche per verificare la

composizione qualitativa e quantitativa dei materiali, lo spessore del prodotto verniciante applicato; egli potrà inoltre far eseguire, a completo carico dell'Appaltatore, le prove previste dalle norme UNICHIM: UNI 471 5.

In riferimento ai singoli materiali da pittore si prescrive poi quanto segue:

a) Olio di lino cotto: l'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc.. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori all'1 I% e alla temperatura di 15'C, presenterà una densità compresa fra 0,99 e 0,93.

b) Acquaragia: potrà essere vegetale (essenza di trementina) o minerale. La prima, prodotta per distillazione delle resine di pino, dovrà essere scevra di sostanze estranee, nonché limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. Avrà massa volumica a 15'C di 0,87 ± nonché 10% kg/dm3, indice di acidità inferiore a 1 e residui da evaporazione inferiori al 2%.
La seconda avrà massa volumica di 0,78,-10% kg/dm3, contenuto in aromatici del 15-20% in volume, acidità nulla, saggio al piombo negativo.
Sarà impiegata come diluente per prodotti vernicianti a base di resine naturali od alchidiche, modificate con olii essiccativi, ad alto contenuto di olio.

c) Latte di calce: sarà preparato con perfetta diluizione in acqua di grassello di calce grassa con non meno di sei mesi di stagionatura; la calce dovrà essere perfettamente spenta. Non sarà ammesso l'impiego di calce idrata.

d) Tempera: detta anche idropittura non lavabile, la tempera avrà buon potere coprente, sarà ritinteggiabile e, ove diversamente disposto, dovrà essere fornita già preparata in confezioni sigillate.

e) Idropittura a base di resine sintetiche per interno: ottenuta con l'uso di veicoli leganti quali l'acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni, dispersioni, copolimeri), : sarà composta dal 40/50% di pigmento (diossido di titanio anatasio in misura non inferiore al 50% del pigmento), dal 60/50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo) e da colori particolarmente resistenti alla luce. L'idropittura avrà massa volumica non superiore a 1,50 Kg/dm3, tempo di essiccazione massimo di 8 ore, assenza di odori. Alla prova di lavabilità non dovrà presentare distacchi o rammollimenti, né alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente le prove di adesività e di resistenza alla luce per un esposizione alla lampada ad arco non inferiore a 6 ore (prova 16.UNI 4715).

f) Pitture ad olio: appartengono alla categoria delle pitture essiccanti per ossidazíone, nelle quali cioè la polimerizzazione avviene per forte assorbimento di ossigeno atmosferico. Il processo risulterà rinforzato con l'addizione di opportuni siccativi (sali di acidi organici di cobalto, manganese, ecc.), innestati in dosi adeguate.
Per l'applicazione, le pitture ad olio dovranno risultare composte da non meno del 69% di pigmento e da non oltre il 40% di veicolo. Caratteristiche più specifiche saranno riportate in appresso, per alcuni prodotti di più comune impiego.

g) Pitture oleosintetiche: composte da olio e resine sintetiche (alchiliche, gliceroftaliche) con appropriata proporzioni di pigmento, veicoli e sostanze coloranti, le pitture in argomento presenteranno una massa volumica di 1/1,50 Kg/dm, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fuori polvere (f.p.) di 4-.6 ore, residuo secco min. del 55%, brillantezza non inferiore a 80 Gloss, allungamento sopra supporto non inferiore al 9% (prova 5, con spinta di mm 5). Le pitture inoltre dovranno risultare resistenti agli agenti atmosferici, all'acqua (per immersione non inferiore a 18 ore), alla luce (per esposizione non inferiore a 72 ore) ed alle variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni d'impiego ed alle prescrizioni.
Le pitture saranno fornite con vasta gamma di colori in confezioni sigillate di marca qualificata.

h) Pitture opache di fondo: saranno composte da 60/71% di pigmento (diossido di titanio rutilio in misura non inferiore al 50%) e dal 40/30% di veicolo (in massa). Il legante sarà di norma costituito da una resina alchidica modificata ed interverrà in misura non inferiore a150% del veicolo.

Le pitture presenteranno massa volumica di 1,50.-1,80 Kg/dm3, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione f.p. di 2-3 ore, residuo secco min. del 68%.

i) Pitture antiruggine ed anticorrosive: saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità di impiego, al tipo di fornitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva.

Con riguardo comunque alle pitture di più comune impiego, si prescrive:

1 - antiruggine ad olio al minio di piombo: dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.1 del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre quelli riportati nella tabella in calce): densità 2,80/3,40, finezza di macinazione 20/40 micron, essiccazione f.p. max 6 ore, essiccazione max 72 ore. La pittura sarà preparata con l'80% min. di pigmento, il 13% min. di legante ed il 5% max di solvente. Il pigmento sarà composto da non meno del 60% di minio al 32,5% PbO2 e da non oltre il

40% di barite, silicati di Mg, da Al, grafite ed ossidi di ferro: il legante dal 100% di olio di lino cotto, pressoché esente la acidità ed assolutamente esente da colofonia; il solvente, infine, da almeno l'80% di idrocarburi' distillati oltre 150°C.

2 - antiruggine oleosintetica al minio di piombo: dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.2. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre quelli riportati nella tabella in calce): densità 2,10/2,40, finezza di macinazione 30/.40 micron, essiccazione all'aria max 16 ore. La pittura sarà preparata con il 70% min. di pigmento, il 15% min. di legante ed il 15% max di solvente. Il pigmento e il solvente saranno composti come al precedente punto1); il legante sarà costituito da resina acrilica lungolio modificata con olii e standoli, con contenuto di olio min. del 70%.

a) Materiali - Terminologia - Preparazione delle superfici

I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate nel presente Capitolato ed a quanto più in particolare potrà specificare l'elenco prezzi o prescrivere la direzione lavori.

Per la terminologia si farà riferimento al "Glossario delle Vernici" di cui al Manuale Unichim 26. Resta comunque inteso che con il termine di "verniciatura' si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e smalti.

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse ed untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc.. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vertici trasparenti.

b) Colori - Campionatura - Mani di verniciatura

La scelta dei colori é demandata al criterio insindacabile della direzione lavori. L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancora prima di iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della stessa direzione.

Le successive passate (mani) - di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllarne il numero.

Lo spessore delle varie mani di verniciatura dovrà risultare conforme a quanto particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla direzione lavori con idonei strumenti e ciò sia nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio.

Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non sia prescritto un maggiore intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e sempreché la mano precedente risulti perfettamente essiccata..

Qualora per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l'intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti, si dovrà procedere, prima di riprendere i trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate.

ART. 53
MATERIALI ED APPARECCHIATURE NON SPECIFICATI

Per i materiali e opere non descritti e specificati nei precedenti articoli, ma previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari, le prescrizioni, il tipo e la qualità risultano dalle singole voci di elenco, ovvero saranno direttamente indicate dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.

In ogni caso e con riferimento a quanto appena detto rimane espressamente inteso che anche in assenza di specifiche indicazioni di Capitolato vale il principio inderogabile che i materiali usati dovranno sempre essere della migliore qualità commerciale e pienamente idonei e rispondenti allo scopo per il quale vengono impiegati. L'Appaltatore pertanto, oltre ad uniformarvisi tassativamente, dovrà tenere conto di questo fatto in sede di presentazione dell'offerta e non potrà quindi sollevare proteste od avanzate richieste di maggiori compensi quando gli venga dalla Direzione dei Lavori ordinato - in corso d'opera - l'impiego di materiali delle caratteristiche suddette anche se non esattamente individuati negli articoli del presente Capitolato.

ART. 54
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

I criteri ambientali minimi (CAM) sono specificatamente disciplinati al secondo comma dell'articolo 57 del D.lgs.36/2023.

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.
In riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022, inerente l'edilizia, si rimanda alla apposita relazione allegata al progetto esecutivo.
Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'appaltatore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.
Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna al R.U.P. dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 55
NORME DI CARATTERE GENERALE

Nella esecuzione di ogni categoria di lavoro l'Impresa appaltatrice dovrà conformarsi alle modalità prescritte da leggi e regolamenti per gli specifici ambiti di intervento, alle buone regole dell'arte e della consuetudine costruttiva, alle disposizioni del presente capitolato ed alle prescrizioni dettate caso per caso dalla D.L.
I lavori dovranno essere altresì eseguiti a regola d'arte, da personale qualificato ed esperto, con attrezzature adeguate per potenzialità operativa, rispettando esattamente le indicazioni della D.L., dal capitolato e dall'elenco prezzi; qualora tali indicazioni non consentissero di rilevare la esatta consistenza e forma delle opere, l'Impresa dovrà chiedere tempestive delucidazioni alla D.L., ma non potrà autonomamente determinare tali caratteristiche, se non tutto a suo rischio e pena la demolizione ed il rifacimento delle opere così eseguite.
Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, trasporti, attrezzature ed eventuali macchine operatrici, nonché di trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento, salvo quanto eventualmente diversamente specificato nell'Elenco Prezzi.
I prezzi riportati nell'Elenco Prezzi e pertanto le relative lavorazioni, comprendono l'uso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m; inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione delle attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione del cantiere, conformemente a quanto riportato nell'*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna*.
In generale nella realizzazione delle opere dovrà essere adottata ogni cautela necessaria a non provocare danni a persone, cose, strutture esistenti, proprietà pubbliche e private, ecc., fermo restando che la responsabilità degli eventuali danni e dei conseguenti ripristini rimarrà a totale e completo carico dell'Impresa appaltatrice.
Analogamente si dovrà avere la massima cura nell'evitare disagi o molestie (rumori eccessivi, polvere, vibrazioni ecc.) agli abitanti degli edifici contigui od a quello oggetto di intervento qualora si tratti di ampliamenti, ristrutturazioni o simili.
I materiali di risulta derivanti da demolizioni, quando non diversamente disposto dalla D.L., dovranno essere giornalmente allontanati dal cantiere e portati a discariche pubbliche autorizzate.
La collocazione delle componenti edilizie dovrà avvenire con avanzamento regolare ed uniforme e curando in particolare le riprese di lavorazione dopo le interruzioni giornaliere o le sospensioni comunque determinate. I lavori dovranno essere programmati e condotti in modo da non provocare interferenze, disagi o molestie alle attività ospitate negli edifici oggetto di intervento e negli edifici adiacenti.
Rimane inoltre espressamente inteso che per le categorie qui non contemplate si dovranno adottare criteri e modalità esecutive di equivalente livello qualitativo.

ART. 56
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

In linea generale, nel caso in cui si debba procedere a demolizioni qualunque siano il tipo o la dimensione delle strutture od opere e qualunque sia la natura dell'intervento (demolizioni complete o parziali, rotture, ecc.), le demolizioni medesime dovranno essere eseguite con ordine e con ogni necessaria precauzione per non danneggiare le residue e strutture, per prevenire qualsiasi infortunio agli addetti o a terzi e, parimenti, per evitare incomodi o disturbi.
Allo stesso modo si dovrà procedere nel caso di rimozioni – sia che si tratti di materiali e manufatti da ricollocare successivamente in opera che di materiali o macerie da allontanare alle pubbliche discariche – rimanendo espressamente inteso che di ogni eventuale danno, inconveniente od incidente – di qualunque genere, e da qualsivoglia causa provocato – e delle loro conseguenze, in sede civile o penale, sarà tenuto pienamente e completamente responsabile l'appaltatore, rimanendone così sollevati sia l'amministrazione appaltante che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Nel caso di demolizioni o rimozioni parziali o totali (demolizioni di singole murature e strutture, di solai, di archi e volte, di scale, di tetti ecc. ed anche rotture di muri per creazione di vani di porta e finestra, di solai per creazione di vani scale ed ascensori e simili) dovranno essere in tutto osservate le norme e disposizioni dettate e richiamate nel presente capitolato.
Sempre, comunque, la zona interessata dai lavori dovrà essere protetta con l'approntamento di protezioni perimetrali e realizzate in conformità nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza nonché delimitate con particolare cura sia per quanto riguarda il pubblico transito che quello degli addetti ai lavori avendo cura di collocare opportune opere per proteggere da eventuali cadute di materiale dall'altro.
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere, ove non sia già fatto, rimosse le strutture e i manufatti possono interferire con il regolare svolgimento del lavoro ribadendo che, ove nel corso delle demolizioni abbiano a verificarsi danni di qualsiasi natura, essi e le relative conseguenze e ripristini, saranno imputati esclusivamente all'appaltatore.
Le verifiche preliminari, intese ad accertare lo stato delle strutture da demolire ed i possibili effetti che dalle demolizioni potranno derivare alle strutture rimanenti, dovranno essere condotte con particolare cura, diligenza ed estensione e le loro risultanze saranno sottoposte, prima di dar corso alle demolizioni, alla Direzione Lavori unitamente alle proposte in ordine agli accorgimenti da adottare per evitare crolli o danni alle strutture da conservare. Similmente dovrà essere tempestivamente segnalata, in corso d'opera, ogni manifestazione che denoti una compromissione statica od edilizia delle strutture suddette.
Le eventuali opere di puntellamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni nelle strutture interessate, particolarmente in quelle di ambienti adiacenti e, contrariamente ai lavori di demolizione, dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso l'alto.
L'efficacia dei rafforzamenti e puntellamenti dovrà comunque essere continuamente controllata mediante un adeguato numero di spie.
Le demolizioni, come accennato in precedenza, dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso e ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario si dovrà procedere allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture, materiali od altro ed apporre segnalazioni in numero congruo e ben visibili.
Le demolizioni dovranno essere limitate alle parti ed alle dimensioni prescritte e dovranno essere eseguite con la massima diligenza e con ogni precauzione così da non danneggiare le opere ed i materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a giudizio del direttore dei lavori potessero ancora essere utilmente impiegati.
Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non prescritte, o venissero oltrepassati i limiti fissati, l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a ricostruire e rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.
Ogni demolizione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri e pertanto sarà vietato appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche, far lavorare persone sui muri, ecc. ma occorrerà predisporre idonei ponti di servizio o tavolati o simili, indipendenti dalle strutture da demolire.

E' parimenti vietato, di regola, eseguire le demolizioni con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia per spinta che per trazione, con mazze oscillanti.
Potrà essere consentito demolire con i predetti sistemi solo su espressa richiesta dell'appaltatore ed autorizzazione della Amministrazione appaltante.
L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato affinché non si verifichino confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali.
I materiali di demolizione non dovranno essere accumulati contro le pareti e sui ponti di servizio, ma dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché sicuri.
E' vietato, al proposito, gettare materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in appositi canali.
Dovrà essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature od i materiali di risulta, ma la quantità d'acqua irrorata dovrà essere solo quella strettamente necessaria e, comunque, non dovrà compromettere la stabilità delle strutture.
Ogni demolizione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri e pertanto sarà vietato appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche, far lavorare persone sui muri, ecc. ma occorrerà predisporre idonei ponti di servizio o tavolati o simili, indipendenti dalle strutture da demolire.
L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato affinché non si verifichino confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. A seguito di quanto premesso, e presenti disposizioni si applicano alla demolizione parziale o totale alla riduzione

di costruzioni o di impianti tecnici. Esse si applicano anche al trasporto, al deposito ed al caricamento degli impianti demoliti o ridotti ovvero dei materiali ed agli elementi risultanti da tali lavori.
L'appaltatore dovrà predisporre il piano operativo di sicurezza con il programma delle demolizioni, da cui risulti la successione dei lavori, secondo articolo 151 del Decreto Legislativo 81/2008.
Per l'esecuzione vengono citate in particolare le seguenti norme tecniche di riferimento:
UNI EN 1997-1 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali
UNI EN 1997-2 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo
DM 17.01.2018 Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle nuove norme tecniche per le costruzioni"
DIN 4123 Scavi di fosse, fondazioni e sottomurazioni in prossimità di costruzioni esistenti
UNI 9513 Vibrazioni e urti. Vocabolario.
UNI 9614 Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo.
UNI 9916 Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici
UNI 11048 Vibrazioni meccaniche ed urti - Metodo di misura delle vibrazioni negli edifici al fine della valutazione del disturbo
DIN 18007 Lavori di demolizione - Definizioni, procedimenti, campi d'applicazione
DIN 18920 Tecnica agraria nella sistemazione paesaggistica - Protezione di alberi, piantagioni ed aree a verde durante i lavori di costruzione
Nel corso delle proprie verifiche l'appaltatore dovrà formulare con tempestività le proprie obiezioni, in particolare nei seguenti casi:
- divergenze tra stato di fatto ed indicazioni progettuali,
- insufficiente portanza del terreno o del supporto.
Spetta all'appaltatore la scelta delle procedure operative, dello svolgimento dei lavori nonché del tipo e dell'impiego dei mezzi d'opera. Egli dovrà comunque comunicare per iscritto al committente la procedura operativa scelta e lo svolgimento dei lavori previsto.
Le costruzioni soggette a danneggiamento devono essere adeguatamente protette; sono da applicare le seguenti norme:
UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità
UNI EN 1997-1 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali
UNI EN 1997-2 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo
DIN 4123 Scavi di fosse, fondazioni e sottomurazioni in prossimità di costruzioni esistenti
Per i provvedimenti di protezione e di salvaguardia per costruzioni, condotte, cavi, drenaggi e canali devono essere rispettate le prescrizioni dei proprietari o di altri aventi diritto.
Qualora la posizione di condotte, cavi, drenaggi, canali, capisaldi, ostacoli o di altre costruzioni esistenti non può essere indicata con certezza prima dell'esecuzione dei lavori, essa va individuata in tempo utile.
Qualora vengano rinvenuti ostacoli imprevisti, come condotte, cavi, drenaggi, canali, capisaldi, ostacoli o altre costruzioni esistenti non indicati, il committente ne dovrà essere tempestivamente informato.

Esecuzione:
I lavori devono essere eseguiti secondo le procedure descritte precedentemente. Crolli non controllati devono essere evitati con assoluta sicurezza. Per quanto necessario la stabilità delle opere deve essere verificata per ogni fase di lavoro.
L'appaltatore dovrà informare tempestivamente il committente di ogni imprevisto, per es. venute d'acqua, riflusso del terreno, efflusso di strati, danneggiamenti di costruzioni. In caso di pericolo imminente l'appaltatore dovrà mettere in atto immediatamente tutte le misure di protezione occorrenti. Le ulteriori misure devono essere definite di comune accordo.
Qualora durante i lavori si riscontrano divergenze tra lo stato di fatto e le indicazioni di progetto, ad esempio con riguardo ai materiali, alle strutture, alle condizioni operative, ai sistemi statici, il committente ne dovrà essere immediatamente informato. In caso di pericolo imminente l'appaltatore dovrà mettere in atto immediatamente tutte le misure di protezione occorrenti. Le ulteriori misure devono essere definite di comune accordo.
L'acqua di risulta dai lavori di taglio mediante sega deve essere raccolta e smaltita. In corrispondenza degli angoli rientranti, i tagli eseguiti mediante sega in manufatti di materiali minerali potranno intaccare il manufatto stesso su una profondità corrispondente al suo spessore.
Tutti i materiali ed elementi di risulta dai lavori dovranno essere separati, conservati, raccolti e depositati distintamente secondo le prescrizioni sulla gestione dei rifiuti e quelle del committente.

Trasporto e caricamento:
Il carico, la ripresa ed il trasporto dei materiali e degli elementi di risulta dai lavori:
- su una distanza orizzontale di 200 m all'esterno degli edifici ovvero di 50 m all'interno di essi,
- su una distanza verticale fino a 5 m o di 10 m in caso di impiego di scivoli o canali per macerie,
nonché il deposito ed il carico diretto fanno parte delle prestazioni da fornire.
La scelta dei percorsi di trasporto spetta all'appaltatore. Egli dovrà comunque scegliere il percorso più breve e proporlo per approvazione al Direttore dei lavori.

Scostamenti ammissibili:
Qualora la procedura di lavoro non sia prescritta, sono ammessi i seguenti scostamenti dalle misure nominali:
- per l'apertura di passaggi o fori: + 10 cm;
- per l'apertura di scanalature: + 10 cm in larghezza e + 5 cm per la profondità;
- per la demolizione di elementi facenti parte di costruzioni: + 10 cm.
Scagliature sulle opere rimaste in sito dovute al tipo ed alla struttura del materiale sono ammesse entro una distanza di 1 m dal limite della demolizione.
Per carotaggi predefiniti nelle dimensioni sono ammesse deviazioni massime dall'asse del foro fino a 5 mm per ogni 10 cm di profondità del foro.
Per tagli predefiniti, eseguiti mediante sega su elementi la cui planarità é conforme alle tolleranze definite nelle norme di seguito citate, sono ammessi i seguenti scostamenti delle misure nominali:
- per tagli eseguiti mediante sega troncatrice su superfici piane:
• sulla lunghezza del taglio: al massimo 3 cm rispetto al punto di estremità,
• sulla profondità di taglio: al massimo 2 cm su ogni 30 cm,
• dall'allineamento di taglio: 1,2 cm per lunghezze di taglio fino 3 m, 1,6 cm per lunghezze di taglio oltre a 3 m.
- per tagli eseguiti mediante tagliamuri su superfici piane:
• sulla lunghezza del taglio: al massimo 1 cm rispetto al punto di estremità,
• sulla profondità di taglio: al massimo 2 cm su ogni 30 cm,
• dall'allineamento di taglio: 1,2 cm.
- per tagli eseguiti mediante cavo o filo diamantato:
• sulla lunghezza del taglio: al massimo 1 cm rispetto al punto di estremità,
• dall'allineamento di taglio: 3 cm.
Dalle seguenti norme risultano le indicazioni sulla planarità ammissibile degli elementi:
UNI 10462 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali. Definizione e classificazione
DIN 18202, Tabella 3, riga 1 Tolleranze dimensionali nell'edilizia - Costruzioni
Rivestimenti e massetti galleggianti devono essere rimossi completamente, masse composite entro le seguenti tolleranze: nello spessore 5 mm, lungo i bordi 2 cm.

ART. 57
IMPALCATURE E PONTEGGI PROVVISIONALI

Il ponteggio metallico a telai prefabbricati o tipo "Innocenti" ed i ponteggi mobili (trabattelli), dovranno essere corredati da certificati di omologazione, autorizzazione e conformità, dovranno essere predisposti secondo la normativa vigente e si dovrà aver particolare cura per la formazione dei necessari solidi ancoraggi alle murature, per il livellamento dei piani di appoggio, per pianali di percorso in legno o metallici, parapetti, fermapiedi, scale di risalita e discesa solidamente fissate alla impalcatura.

Dovrà esser completo di chiusura in pannelli di legno fino a m 2,00 dal piano di calpestio o con reti di protezione in p.v.c. a maglia fine, secondo le indicazioni del PSC, mantovane di protezione, segnaletica regolamentare, impalcati a sporgere di protezione degli ingressi ed ai percorsi lungo i marciapiedi, per segnalazioni notturne nonché ove necessiti per la esecuzione di tratti di impalcature con ponteggio a morsetti tipo Innocenti, il tutto sempre e comunque realizzato in pieno rispetto e conformità alle norme di legge e con quelle maggiori avvertenze, cautele ed accorgimenti che fossero richiesti dalle specifiche situazioni operative.

Ove per le dimensione del ponteggio le normative lo prevedano dovranno essere presentati i calcoli strutturali.
Per l'esecuzione di opere provvisionali l'Appaltatore si servirà di legname integro in buono stato di conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano pregiudicare la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L'impresa può usare materiale metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano slittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante l'interposizione di tavolame opportunamente chiodato in modo stabile.
L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potrà adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilità e sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere e sia, infine rispetto alle opere edilizie stesse.
Le operazioni di montaggio e di smontaggio saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri, mentre, per quanto riguarda la tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.
Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all'uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, ecc., l'Impresa si atterrà anche alle disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

ART. 58
ASSISTENZE MURARIE

Nella esecuzione di eventuali assistenze murarie dovrà essere posta la massima attenzione per evitare qualsiasi danno, limitando la dimensione del tagli, tracce, fori ecc. al minimo indispensabile ed avendo nel far questo cura di non manomettere, intaccare o comunque danneggiare le opere o le strutture già eseguite.
Le riprese in c.a. a vista dovranno essere invece effettuate a profilo e presentare la medesima finitura dell'esistente.
Rimane al proposito espressamente inteso che l'Appaltatore dovrà ripristinare a sua cura e spese quanto danneggiato in conseguenza del mancato rispetto delle presenti disposizioni restando egli altresì obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 59
OPERE MURARIE ED AFFINI – GENERALITA'

Opere in conglomerato cementizio, normale od armato, opere strutturali in ferro

Tutte le opere in conglomerato cementizio, semplice od armato, comprese nei lavori in appalto dovranno rispondere alle disposizioni ed alle norme vigenti in materia, tra le quali espressamente ed integralmente si richiamano la legge 05.11.1971 n. 1086 ed il D.M. 17.01.2018 e modifiche successivamente intervenute nonché la legge n. 64/74 ed i D.M. 03.05.1975 e 03.06.1981 ed ogni altra disposizione statale o regionale relativa alla edificazione in zona sismica.
Le opere in conglomerato dovranno essere realizzate esattamente secondo le prescrizioni, modificazioni e conformazioni dei disegni di progetto e qualsiasi modificazione, anche se priva di rilevanza strutturale, dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui la Impresa ritenga di apportare modifiche di carattere strutturale, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Direzione Lavori e giustificate ed illustrate attraverso elaborati tecnici di tipo esecutivo quali relazioni di calcolo, disegni ecc. che dovranno riportare la esplicita e formale autorizzazione della Direzione medesima.
Ad ogni modo né il fatto che l'Impresa si adegui al progetto fornito dalla Stazione Appaltante, né la approvazione delle eventuali varianti da parte del Direttore dei lavori esonera l'appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti, restando egli responsabile delle opere sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per le modalità della loro esecuzione, per la qualità dei materiali impiegati e, in definitiva, per la loro buona riuscita.

Messa in opera e controlli

I calcestruzzi da impiegarsi nelle opere potranno essere preparati a mezzo di apposita centrale di betonaggio installata all'interno del cantiere oppure potranno essere approvvigionati presso centrali di betonaggio esterne e trasferiti in cantiere con autobetoniera a cilindro rotante.
In ogni caso i calcestruzzi dovranno avere le caratteristiche di resistenza e lavorabilità indicate nei disegni di progetto o prescritti dalla D.L. e di ogni impasto di caratteristiche analoghe dovrà essere preventivamente sottoposta alla D.L. la composizione ed il disegno dei singoli componenti determinato attraverso la curva granulometrica (curva di Fuller).
Solo per limitati quantitativi di conglomerato, e sempre su autorizzazione scritta dell'Amministrazione Appaltante si potranno preparare impasti con betoniera a bicchiere nelle immediate vicinanze del luogo di impiego. In tal caso si mescoleranno a secco ripetutamente e secondo i dosaggi prescritti, prima il cemento con la sabbia affinché la miscela assuma colore uniforme poi questa mescolanza con la ghiaia e con il pietrisco ed infine si aggiungerà l'acqua, continuando a rimescolare l'impasto fino ad ottenere la consistenza necessaria.
Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità dei disegni e la loro piegatura dovrà essere fatta meccanicamente e mai a caldo, a mezzo di piegaferri o di qualunque altro procedimento che permetta di ottenere i raggi di curvatura indicati dai disegni.
Le armature dovranno essere poste nei casseri nelle posizioni previste in progetto e con la massima cura, collegandole agli incroci con filo di ferro o dispositivi in plastica e mantenendole in posizione con tacchetti e sostegni in laterizio o materia plastica, in modo che a lavoro finito, la posizione delle armature metalliche nella sezione risulti quella considerata nei calcoli e non si verifichi assolutamente l'affioramento delle armature stesse sulla superficie vista dei conglomerati.

All'atto della posa per le armature dovranno essere pulite, prive di ruggine non aderente, di terra, di vernice, di grasso o di ogni altra materia nociva. Le giunzioni sono di norma vietate: saranno consentite solo quando le barre necessarie debbano essere di lunghezza superiore a quella commerciale e dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dal D.M. 17.01.2018.
Prima di procedere al getto del conglomerato è fatto obbligo all'Appaltatore (ed eventuali analoghi controlli da parte della D.L. non lo esonerano da questo e non ne annullano la responsabilità) di verificare che l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni di progetto nonché a quanto prescritto dal presente capitolato o dalle norme vigenti nei riguardi delle giunzioni, dei ripiegamenti, dello sfalsamento delle interruzioni, dell'interferro, del copriferro, delle staffature ecc. Dovrà infine essere accertato che le legature ed il fissaggio delle armature siano tali da garantire la invariabilità della posizione delle barre durante il getto, la battitura o la vibratura del conglomerato.
Prima di effettuare il getto dovrà essere controllata la perfetta pulizia delle pareti interne dei casseri, sia in legno che in ferro.
Una particolare cura dovrà essere rivolta, nei pilastri, al controllo ed alla pulizia del fondo che verranno effettuati attraverso uno sportello lasciato nei casseri al piede dei pilastri stessi.
I casseri in legno, specialmente nella stagione estiva dovranno essere moderatamente bagnati e così per ogni altro elemento suscettibile di assorbire acqua, con il quale il conglomerato dovrà venire a contatto.
Se per il sollevamento ed il trasporto del conglomerato venisse adoperata le benna, od altro distributore meccanico, nello scarico e nella lavorazione del conglomerato nei casseri dovrà essere controllato che i componenti dell'impasto restino distribuiti omogeneamente nell'insieme evitando ogni fenomeno, anche localizzato, di segregazione.
Quando il getto debba essere effettuato entro cavi od in pozzi di profondità superiore ai 2 metri, si dovrà procedere al getto della bocca del cavo o del pozzo solamente attraverso tramogge, ovvero calando il calcestruzzo nello scavo mediante secchie a ribaltamento, l'impiego delle quali ultime potrà per altro essere disposto dall'Amministrazione appaltante ogni qualvolta lo ritenga necessario per la buona riuscita dei lavori senza che perciò competa all'appaltante speciale compenso.
Le riprese dei setti, se possibile, dovranno essere sempre evitate, se tuttavia si rendessero necessarie riprese accidentali, non previste dai disegni di progetto delle strutture, esse dovranno essere eseguite, di regola, in senso pressoché normale alla direzione degli sforzi di compressione ed escludendo le zone di massimo momento flettente.

Alla ripresa dei lavori, qualora il calcestruzzo gettato precedentemente risultati ancora allo stato plastico, prima del successivo getto si dovrà spalmare la superficie con boiacca di cemento e poi procedere alla vibratura introducendo il vibratore in modo da raggiungere anche lo strato precedente messo in opera.
Nel caso invece in cui si debba gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia già iniziato la presa, si dovrà scalpellare e pulire al vivo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia od il pietrisco, quindi bagnare di qualche centimetro di spessore per evitare al massimo nidi di ghiaia od altri inconvenienti.
Se non altrimenti disposto con specifica autorizzazione del Direttore dei Lavori, sarà vietato porre in opera il calcestruzzo quando la temperatura scenda al disotto di un livello che possa dar luogo a pericolo di gelo.
Nel caso invece di temperature diurne eccezionalmente elevate la esecuzione dei getti dovrà essere limitate alle ore più fresche del mattino e della sera.
Durante la esecuzione delle opere si dovranno comunque adottare le opportune precauzioni ed accorgimenti per evitare gli inconvenienti che possono essere causati da notevoli variazioni di temperatura.
Le strutture in conglomerato dovranno poi essere mantenute umide fino a sufficiente maturazione, il periodo di innaffiamento dovrà essere tale da mantenere il conglomerato nello stato di umidità favorevole alla sua presa ed indurimento così da raggiungere in opera una resistenza almeno pari a quella dei campioni prelevati per il controllo e, ad ogni modo, tale periodo non dovrà essere inferiore ad una settimana.
Le strutture dovranno inoltre essere protette dai raggi solari, specialmente nella stagione estiva nonché dall'azione del vento e della pioggia violenta.
Il prelievo dei campioni da sottoporre a prova sarà effettuato a cura della direzione lavori e dalla stessa verbalizzato; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali, dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.
Rimarrà a carico dell'Appaltatore ogni onere ed incombenza per il prelievo e l'invio dei campioni ad istituto ufficiale od autorizzato e per la conservazione dei campioni chiaramente individuati con contrassegno e firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore o suo incaricato o, se del caso, chiusi in contenitori appropriati, sigillati e controfirmati come sopra, nei luoghi indicati dalla direzione lavori e nei modi più adatti a garantire la autenticità.
Resta, al proposito, esplicitamente inteso che ove risultati dei suddetti accertamenti non corrispondono alle caratteristiche di resistenza previste, l'Appaltatore, a suo completo carico, dovrà provvedere ad ogni ulteriore prova diretta nonché agli eventuali interventi integrativi necessari per conseguire tale resistenza fino, se non altrimenti possibile, alla demolizione totale ed al rifacimento delle strutture.

Murature di tamponamento

Anche le murature di tamponamento, come tutti i componenti non strutturali, se caratterizzate da spessori superiori a 10 cm devono essere in grado di assorbire le deformazioni della struttura, all'interno della quale sono inserite, mantenendo la capacità autoportante nei confronti dei carichi verticali. Inoltre, le murature di separazione fra unità immobiliari distinte devono garantire un buon isolamento acustico.

Murature interne

Nella costruzione di murature di qualsiasi genere, ove non diversamente ed esplicitamente prescritto o concesso dalla direzione lavori, si utilizzeranno laterizi provenienti direttamente dalla fornace e perfettamente integri.
Le murature, quindi, in cui si trovassero, anche in minima parte materiali scadenti o deperiti, saranno rifiutate e l'appaltatore dovrà demolirle e ricostruirle a sue spese, rimanendo altresì obbligato al risarcimento di eventuali danni.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà inoltre curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, piattabande e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori.
Quanto detto, in modo che occorra scalpellare nella minore misura possibile la muratura già eseguita.

La direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in cemento armato od in ferro delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di malta asfaltica di spessore non inferiore ad 8 mm. oppure uno strato impermeabilizzate costituito da un cartonfeltro bitumato cilindrato o simili.
Nelle pareti in foglio, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alle porte, oppure ai lati od alla sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete del soffitto.
Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco.

Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Questo ad esclusione delle superfici di intradosso dei solai e delle volte e di tutte le strutture orizzontali e verticali di conglomerato cementizio semplice od armato che dovessero essere intonacate, sulle quali si dovrà invece eseguire un primo leggero rinzaffo con malta di cemento fluida.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro) non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani e nei piombi, distacchi dalle murature od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno sei mesi per evitare coppietti, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti fino, se necessario, il loro completo rifacimento.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la direzione dei lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature in primo strato di malta idraulica e cemento detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano perfettamente regolari.

Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fine che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e variazioni di grana e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi o secondo le superfici curve stabilite.

Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e nessuno dovrà sporgere fuori dell'altro e dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle

connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza; non dovranno inoltre essere posti in opera elementi anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi ed agli spigoli.
I pavimenti, quando non diversamente disposto, dovranno risultare perfettamente in piano e pertanto si dovrà procedere alla posa in opera con il continuo controllo della livella.
Ad ogni sospensione si avrà cura di verificare che il contorno dei tratti già posati e che restano interrotti sia ben allineato, e di rifilare la malta lungo il perimetro della interruzione.
L'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti, tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo giuste le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla quota necessaria, tenuto anche conto del vario spessore degli elementi da impiegare.
All'atto della posa in opera dei pavimenti, i sottofondi dovranno presentare lesioni di alcun genere, né saranno tollerate stuccature o risarcimenti.

Rivestimenti da parete
I rivestimenti in materiali di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno di volta in volta eseguiti a richiesta della direzione dei lavori.
Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi, a lavoro ultimato, risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco ed al proposito l'appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare tale perfetta aderenza. I materiali ceramici da rivestimento, prima del loro impiego, dovranno essere immersi in acqua fino a saturazione e quindi allettati con la necessaria e sufficiente colla di malta fina, previa abbondante bagnatura dell'intonaco retrostante. Quest'ultima, se non diversamente disposto, dovrà essere grezzo di malta bastarda, tirato al regolo e perfettamente a piombo con gli spigoli a filo netto.
A lavori ultimati i rivestimenti dovranno infine essere convenientemente puliti con ricci leggeri da imballaggio immersi in acqua.

Marmi e pietre naturali
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dalla stessa natura di tali opere, con giunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione essi dovranno essere lavorati di norma in tutte le facce viste a pelle liscia arrotate e pomiciate.
I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature della specie prescelta. Potranno inoltre essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.

ART. 60
OPERE DA SERRAMENTISTA

Le lastre di vetro o cristallo, dovranno essere montate con tutti gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni, e nel contempo, idonei a consentire la libera dilatazione.
I profilati fermavetro dovranno essere del tipo inseriti a “scatto” con aggancio di sicurezza per sopportare senza cedimenti la spinta del vento e consentire una pressione ottimale sulla lastra del vetro.
Lo scatto del fermavetro dovrà inoltre compensare le tolleranze dimensionali, degli spessori aggiunti (verniciature) per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. L’altezza del fermavetro dovrà essere di mm. 22 per garantire un adeguato contenimento del vetro e/o pannello e dovrà garantire un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella composizione dei vetrocamera, proteggendoli dai raggi solari ed evitare il loro precoce deterioramento.

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni ed all'uso degli infissi su cui verranno montati. Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72.
I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con l'impiego di tasselli adeguati, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli dovranno garantire l'appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM opportunamente giuntate agli angoli. La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l'effetto cornice (guarnizione tipo "tournant").
La sigillatura dei giunti fra lastre e telai sarà effettuata con l'impiego di idonei sigillanti o con guarnizioni di opportuna sagoma e presenterà requisiti tecnici esattamente rapportati al posizionamento e tipo dei telai, al sistema ed all'epoca della vetrazione, ecc.
I sigillanti saranno di norma del tipo plastico preformato; saranno esenti da materie corrosive (specie per l'impiego su infissi metallici), resistenti all'azione dei raggi ultravioletti, all'acqua ed al calore (per temperature fino ad 80 C) e dovranno mantenere inalterate nel tempo tali caratteristiche.
Per la sigillatura delle lastre stratificate (tipo "SGG STADIP St.Gobain" e simili) od accoppiate (SGG CLIMALIT St. Gobain, Eko, Planitherm) dovrà essere vietato l'impiego di sigillanti a base di olio o solventi. (benzolo, toluolo, xilolo), sarà evitato in ogni caso l'impiego del cosiddetto "mastice da vetraio" (composto con gesso ed olio di lino cotto).
Potranno anche venire impiegati sigillanti di tipo elastoplasticoi od elastomerico (mastici butilici, polisolfurici, siliconici) od ancora, in rapporto alle prescrizioni, sistemi misti di sigillatura. Nella tabella che segue si riportano, in prospetto sintetico, i valori di alcuni parametri di montaggio che, come termini minimi, dovranno essere assolutamente rispettati.

Lastre di vetro e cristallo - Parametri minimi di montaggio

PARAMETRI	Spessori convenzionali delle lastre						
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Spessore mastice (per lato)	2	2 ÷ 3	3	3 ÷ 4	4	4 ÷ 5	5
Gioco perimetrale	2 ÷ 3	3 ÷ 5	3 ÷ 5	4 ÷ 6	5 ÷7	5 ÷ 7	5 ÷ 8
Incastro lastra (1)	10	10	10	11 ÷ 12	12	12	12
Spessore tasselli	2 ÷ 3	3 ÷ 5	3 ÷ 5	4 ÷ 6	5 ÷ 7	5 ÷ 7	5 ÷ 8
Profondità battuta	12 ÷ 13	13 ÷ 15	13 ÷ 15	15 ÷ 18	17 ÷ 19	17 ÷ 19	17 ÷ 20

(1) Per le lastre stratificate od accoppiate la misura dell'incastro e conseguentemente la profondità di battuta dovranno essere incrementate per non meno di 5 mm; l'incastro sarà comunque tale da permettere il completo occultamento dei giunti di accoppiamento.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro o cristallo potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, esso comprenderà anche il taglio delle lastre, se necessario, secondo linee spezzate o comunque sagomate, ogni opera provvisionale e mezzo d'opera occorrente e dovrà essere completato da una perfetta pulizia delle due facce delle lastre che, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti .

e) Prescrizioni particolari
Nelle lastre di grandi dimensioni le punte degli angoli, prima della posa, dovranno essere smussate. Le lastre attestate, prima di essere saldate con adesivo, dovranno essere molate.
I vetri atermici, montati con un sistema che tolleri anche importanti escursioni termo-elastiche delle lastre, ma inserite in scanalature non molto profonde per evitare sbalzi di temperatura fra. i margini ed il centro della lastra, dovranno essere posti in opera con l'uso di sigillanti elastoplastici capaci di grande allungamento.

I vetri isolanti dovranno essere collocati con guarnizioni ai bordi, suole assorbenti agli zoccoli ed altri speciali accorgimenti tali da renderne pienamente efficiente l'impiego.
La posa a serraggio sarà riservata ai vetri piani temprati e consisterà nello stringere i bordi della lastra fra due piastre metalliche, fra le piastre ed il vetro dovrà essere interposto un materiale cuscinetto non igroscopico, imputrescibile e di conveniente durezza, ad esclusione del legno. La posa ad inserimento, se ammessa, dovrà essere limitata solo agli interni.
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.
L'impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatogli dalla D.L., rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima eventuale discordanza restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dalla omissione di tale tempestivo controllo.
Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, ai prezzi di tariffa.
K) Malte espansive (antiritiro):
Qualunque sia la composizione fisica (fluati, soluzioni saponose ecc.) gli idrofughi dovranno conferire alle malte cui verranno addizionati efficace e duratura idrorepellenza senza peraltro alterare negativamente le qualità fisico-meccaniche delle stesse.
Dovranno altresì lasciare inalterati i colori nonché, per intonaci cementizi a contatto con acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di potabilità.
Gli idrofughi saranno comunque approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione del tipo , dei modi di impiego e della ditta produttrice.

Guarnizioni e sigillanti
Le guarnizioni inserite nei serramenti dovranno garantire condizioni di perfetta tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, isolamento acustico previste dalle norme UNI 9122 – 1 "Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo" e UNI 9122 – 2 "Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Guarnizioni compatte monoestruse". Dovranno inoltre essere compatibili con i materiali con cui saranno poste a contatto, perfettamente integre e prive di tagli, abrasioni, giunzioni in linea, spellature e crivellature, nonché dimensionalmente corrispondenti – per spessore e lunghezza – alle battute in applicazione.
Le guarnizioni a spazzolino saranno realizzati ed installati in conformità alla normativa UNI 9729 – 2,3,4.
I sigillanti utilizzati nei serramenti saranno conformi alle norme ISO 11600, UNI 9611.90, UNI EN 27390.91, UNI EN 28339.91 e comunque dovranno garantire nel tempo al serramento stesso la continuità elastica tra i due supporti in movimento, essere applicati a cordolo regolare ed esenti da filature, bave, bolle, rigurgiti ed interruzioni.
I sigillanti impiegati per la esecuzione di lavori "in opera" (sigillature tra serramento e murature, serramento e marmi ecc.) dovranno essere conformi alle norme ISO 11600 "Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti".

Serramenti in legno
A) Prescrizioni tecniche per opere in legno
Nei lavori in legno i manufatti dovranno essere eseguiti con materiali prescritti e dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forma e precisione di dimensioni, con particolare attenzione alle giunzioni dei legnami e delle impiallaciature che dovranno essere perfette, senza sbavature e con i tagli rifiniti a lima.
Gli infissi saranno eseguiti sagomati e muniti degli accessori necessari secondo i disegni di dettaglio, i campioni, e le indicazioni che darà la Direzione Lavori.
Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare dopo ciò dello spessore richiesto intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori si intendono fissati a lavoro ultimato né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo, dovendo l'appaltatore provvedere legname di spessore superiore a quello richiesto per il lavoro finito.
I serramenti e gli altri lavori saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare

scomparire qualsiasi sbavatura. E' proibito inoltre assolutamente l'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione .
Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, i ritti saranno continui per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa con caviglie di legno duro e con biette a norma delle indicazioni che darà la Direzione Lavori.
I denti e gli incastri a maschio e femmina, dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di un terzo del legno e saranno incollate.
Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti.
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, i profilati in acciaio inox di sostegno, di manovra, ecc (che dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei lavori) verranno fissati a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sia possibile, mediante bulloni e viti.
Quando trattandosi di serramenti di finestre ai telai maestri ed ai muri dovranno essere sempre assicurati appositi ganci, catenelle od altro, che mediante opportuni occhielli ai serramenti ne fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti.
A tutti i serramenti ed altre opere in legno, senza finitura a poliesteri, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a raspa e carta vetrata, verrà data una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e quanto la prima mano sarà bene essicata si procederà alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata.
Le forme e le dimensioni delle opere in legno saranno fissate caso per caso; per i serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni che la Direzione Dei Lavori farà all'atto pratico.
Ciascun lavoro in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano di olio di lino cotto e della lucidatura, dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione Lavori, la quale rifiuterà, senza eccezione, tutti quelli che fossero stati verniciati, coloriti o lucidati, senza tale prima vista ed accettazione.
Nei lavori di specchiatura gli incastri nei telai per l'installazione dei pannelli non dovranno essere inferiori a 15 mm. ed i pannelli dovranno avere dimensioni di almeno 12mm. (per parte) oltre alla luce netta della specchiatura per modo e che fra l'estremità del pannello (o della linguetta) ed il fondo della scanalatura rimanga un gioco di 2-3 mm. onde permettere la libera dilatazione del pannello.
Nei pannelli a superficie liscia o piallata le tavole di legno saranno connesse a dente ed a canale ed incollate a tutta lunghezza.
Qualunque adesivo venga adoperato per l'incollaggio delle varie parti degli infissi (o delle opere in legno in genere) questo dovrà essere del tipo insaponificabile, cioè dovrà possedere un numero di saponificazione non superiore a 2.
Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, i legnami dovranno essere protetti contro l'azione degli insetti xylofagi (tarlo, capricorno, termiti) e contro i funghi parassi della muffa, del marcimento e della putredine mediante accurato trattamento con idonei prodotti di protezione.
Il legname, in questi casi, dovrà essere impregnato quanto tutte le lavorazioni di sagomatura siano già state ultimate ed i liquidi per i trattamenti saranno di norma costituiti da soluzioni in solventi organici di sostanze antisettiche.
Tali sostanze non dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterarne il colore ed inoltre non dovranno emanare cattivi odori o rendere difficoltose le operazioni di verniciatura.

B) Collocamento in opera degli infissi

Le opere in legno come serramenti di finestre, porte finestre, vetrate ecc, saranno collocate in opera fissandole alle strutture di sostegno, a secondo dei casi, mediante grappe di ferro o viti assicurare a tasselli cuneati di legno od a contro telai debitamente murati .
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il trasporto, sollevamento e collocamento in sito di dette opere, l'appaltatore dovrà curare che esse non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendole convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna ecc.
Nel caso di serramenti qualsiasi muniti di controtelaio, l'appaltatore sarà tenuto a fornire gli

elementi necessari al collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione Lavori.
Sarà carico dell'Appaltatore di verificare che il collocamento in opera dei serramenti da porte di muratori sia eseguito nell'esatta posizione richiesta con tutte le regole dell'arte; restando a suo carico la correzione di qualsiasi imperfezione che venisse a riscontrata anche in seguito sino al momento del collaudo.

C) Prescrizioni tecniche per opere in alluminio

I telai per gli infissi vanno eseguiti con lamiere d'acciaio piegate a freddo, con spessore minimo di 1,5 mm. Intagli per scrocchi, catenacci, perni di chiusura e di bloccaggio devono essere coperti in maniera che materiali da costruzione, come malta ed altri, non possano penetrare nei fori della piastrina di chiusura.
Le zanche d'ancoraggio vanno posizionate in maniera di consentire che le azioni esercitate dalle cerniere e dalle chiusure vengano trasmesse sul manufatto. Per le porte fino a 1250 mm di larghezza, su tutti due gli intradossi vanno disposte almeno 3 zanche. Per larghezze da 1250 a 1500 mm in aggiunta va posata una zanca al centro dell'architrave, e per larghezze da 1500 a 2500 mm in aggiunta vanno posate 2 zanche nell'architrave, ad una distanza di rispettivamente 400 mm dalla mezzeria.
I telai realizzati con profili portanti ad altezza di piano costituenti i montanti per pareti a struttura leggera, vanno eseguiti con raccordi con le pareti stesse e con fissaggi registrabili a soffitto ed a pavimento.
I telai a squadra devono essere dotati per il montaggio di almeno una barra di stanziatrice in profilato angolare ed i telai perimetrali di almeno due di esse. Le barre di stanziatrici devono essere smontabili facilmente. Esse non devono essere rimosse se non dopo il perfetto indurimento del bloccaggio. Le barre distanziatrici disposte sopra la superficie del pavimento, devono essere rimosse senza lasciare difetti in vista.

Le ante di porte devono essere resistenti alla torsione ed alla flessione. I pannelli con aperture, per es. per finestre, vanno rinforzati con un'intelaiatura perimetrale.
Lo spessore della lamiera, in caso di esecuzione ad una sola parete, deve essere non inferiore a 2 mm, in caso di esecuzione a parete doppia senza riempimento, deve essere non inferiore a 1,5 mm.
Le ante di porte a parete doppia devono essere rinforzati in corrispondenza della chiusura e delle cerniere in maniera da consentire la trasmissione sicura azioni prevedibili. Esse vanno realizzate in maniera da impedire la penetrazione di getti d'acqua o di acqua piovana all'interno dei battenti.
Le ferramenta di pannelli in alluminio, in altri metalli non ferrosi e in acciaio inossidabile, devono essere resistenti alla corrosione.
I battenti di finestre vanno registrati per ottenere la perfetta tenuta e la completa agibilità anche prima della vetrazione.
I battenti ad anta ribalta devono essere dotati di un bloccaggio di sicurezza contro manovre errate.
Le ante a bilico con rotazione a 180° devono essere dotate di fermi; è inoltre da prevedere un arresto in posizione di apertura a 15°. La larghezza della scanalatura porta vetro deve essere almeno uguale allo spessore del vetro maggiorato di 2 x 3 mm per i vetri piani per consentire l'impermeabilizzazione a regola d'arte dei vetri stessi.
Per le misure delle scanalature di vetrature speciali valgono le prescrizioni del produttore.
I listelli fermavetro vanno disposti sul lato interno. I punti di fissaggio di listelli fermavetro con fissaggio a punti e di portavetro devono essere disposti alle distanze indicate:
Distanza dei punti di fissaggio dagli angoli Portavetro (fermo a scatto) 50-100 max. 200
Interasse tra i punti di fissaggio Listelli fermavetro 50-100 max. 350

Listelli con innesto a scatto possono essere utilizzati per il fissaggio di vetri solo nel caso in cui la struttura del manufatto metallico sia in grado di assorbire in sicurezza il carico del vetro senza che ne sia compromesso il perfetto assetto. Per i vetri di grande superficie i listelli con innesto a scatto non devono subire azioni trasmesse dai vetri. Le impermeabilizzazioni esterne di elementi di

riempimento di telai o battenti vanno eseguite con guarnizioni profilate conformi alla norma DIN 7863 “Guarnizioni profilate non a struttura cellulare in elastomero per la costruzione di finestre e di facciate – Condizioni tecniche di fornitura “. Gli angoli devono essere vulcanizzati o incollati. In corrispondenza dell’intradosso i bancali esterni vanno rivoltati verso l’alto o vanno dotati di terminali. I giunti vanno realizzati con tenute a labirinto. Va tenuto conto della deformazione dovuta all’escursione termica. Finestre e portefinestre devono essere agevolmente manovrabili in apertura e chiusura. Per la registrazione si terrà conto di ulteriori trattamenti superficiali. I battenti devono aderire perfettamente al telaio fisso in posizione chiusa e non devono strisciare durante il movimento.
Le parti di ferramenta soggette ad usura devono essere facilmente sostituibili.
Per le porte con battuta inferiore, l’altezza della stessa non deve essere inferiore a 5 mm.
Per le porte senza battuta inferiore, la misura del vuoto tra la superficie del pavimento e lo spigolo inferiore della porta non deve essere superiore a 8 mm.
Per le porte esterne esposte alle precipitazioni atmosferiche, lo zoccolo o la soglia vanno realizzate in maniera da non permettere l’afflusso di acqua verso l’interno.
Il telaio fisso di porte con dispositivo di tenuta a pavimento incassato va rinforzato in corrispondenza dei punti di appoggio.
In corrispondenza di serrature con una misura di spina inferiore a 55 mm, vanno impiegati pomoli decentrati o maniglie piegati a gomito.
Le sbarre distanziali di telai fissi di porte vanno rimosse dopo la posa degli stessi.

ART. 61
OPERE DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse ed untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc.. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vertici trasparenti.

Colori - Campionatura - Mani di verniciatura
La scelta dei colori é demandata al criterio insindacabile della direzione lavori. L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancora prima di iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della stessa direzione.
Le successive passate (mani) - di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllarne il numero.
Lo spessore delle varie mani di verniciatura dovrà risultare conforme a quanto particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla direzione lavori con idonei strumenti e ciò sia nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio.
Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non sia prescritto un maggiore intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e sempreché la mano precedente risulti perfettamente essiccata.
Qualora per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l'intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti, si dovrà procedere, prima di riprendere i trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate.

La miscelazione dei prodotti monocomponenti con i diluenti e dei bicomponenti con l'indurente ed il relativo diluente dovrà avvenire nei rapporti indicati dalla scheda tecnica del fornitore della pittura. Per i prodotti a due componenti sarà necessario controllare che l'impiego della miscela avvenga nei limiti di tempo previsti alla voce "Pot-life".

Le opere ed i manufatti da sottoporre a trattamento di verniciatura dovranno essere asciutti sia in superficie, che in profondità.
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5°C o con U.R. superiore all'85% (per pitture monocomponenti, a filmazione fisica) e con temperature inferiori a 10°C ed U.R. superiori all'80% (per pitture bicomponenti, a filmazione chimica).
La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C, mentre la temperatura delle superfici dovrà sempre essere compresa fra 5 e 50°C.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide- in esterno pertanto, salvo l'adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di degradazioni in genere.
L'appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi sbavature e macchie di pitture, vertici, ecc. sulle opere già eseguite (pavimenti rive zoccolature, intonaci, infissi apparecchi sanitari rubinetterie, frutti ecc.), restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradamenti, nonché degli eventuali danni apportati.

Supporti di intonaco, gesso, calcestruzzo, tinteggiature e pitturazioni

Preparazione delle superfici - Rasature
Le superfici da sottoporre a trattamenti di tinteggiatura e pitturazione, dovranno essere asciutte; eventuali alcalinità residue potranno essere trattate con opportune soluzioni acide neutralizzanti date a pennello e successive spazzolature a distanza non inferiore a 24 ore.
Le superfici dovranno essere portate a perfetto grado di uniformità e regolarità. Le punte di sabbia saranno asportate con regoletti di legno a rasare; eccezionalmente, ed ove si riscontri la presenza di graffiature, potrà venire adoperata carta abrasiva di grana grossa.
Per chiudere eventuali buchi o scalfittura in locali interni verrà adoperato gesso puro, gesso con sabbia o stucco sintetico, avendo cura di battere la stuccatura con una spazzola onde uniformare la grana con il rimanente intonaco.
Su pareti esterne, eventuali sigillature verranno effettuate con lo stesso tipo di intonaco o con stucco speciale (con assoluta esclusione di gesso) curando, nel caso di intonaco, di scarnire i punti di intervento onde migliorare la tenuta dei rappezzi.
Nel caso di intonaco civile ricoperto da vecchie pitturazioni si procederà preliminarmente alla spazzolatura o, se necessario, alla raschiatura od alla sabbiatura a fondo delle stesse fino a scoprire la parte viva e sana dell'intonaco.
Seguirà quindi un'energica spolveratura meccanica, con successivo lavaggio e sgrassaggio con detergenti onde eliminare ogni traccia di sporco, eventuali muffe ed efflorescenze di salnitro; si procederà dopo alle necessarie riprese e stuccature.
In ultimo verrà data una mano di imprimitura la quale, nel caso di tinteggiature a calce, sarà costituita con latte di calce diluito mentre, negli altri casi, da speciali appretti sintetici o da pitture ad olio come più avanti specificato.
La rasatura dell'intonaco civile interno, se prescritta, sarà effettuata con impasto di solo gesso o di calce spenta e gesso nello stesso rapporto in peso; l'impasto comunque qualora ammesso, potrà essere costituito anche dal 60% di gesso in polvere e dal 40 % di calce idrata in polvere, purché la calce venga bagnata prima dell'uso e lasciata riposare il tempo prescritto dal produttore.
L'impasto, preparato in quantità sufficiente per l'immediato impiego, verrà spalmato in spessori non inferiori a mm. 3, successivamente lisciato e quindi rifinito con spatola a mano.
A lavoro ultimato la rasatura dovrà presentarsi lucida nonché priva di ondulazioni od altri difetti.
L'essiccamento prepitturazione dovrà avere una durata non inferiore a 8-15 giorni, secondo la stagione e le condizioni meteorologiche.

Tinteggiatura a tempera

Detta anche idropittura non lavabile, la tempera verrà applicata almeno a due mani delle quali, se non diversamente prescritto, la prima (piuttosto diluita) a pennello e l'ultima a rullo a pelo lungo.

Tinteggiatura a base di silicati
La pittura a base di silicati sarà composta da silicati di potassio o di sodio liquidi, diluiti con acqua nel rapporto di l : 2 e da colori minerali in polvere ed ossido di zinco, premiscelati ed impastati con acqua nelle tonalità di tinta richieste (1); il tutto setacciato allo staccio 0,355 UNI 2331.
Le pareti da tinteggiare dovranno presentare umidità non superiore al 14 % e non dovranno essere costituite da supporti contenente gesso.
Le pareti intonacate con malta di calce saranno preventivamente trattate con una soluzione di acqua, latte (non acido) e grassello di calce nel rapporto, in peso, di 2 :7 :1. Le superfici cementizie saranno lavate con una soluzione al 5 % di acido cloridrico in acqua, quelle in muratura con pari soluzione di acido solforico.
Le mani di tinta dovranno essere applicate con pennelli frequentemente lavati; non prima. di 24 ore dai trattamenti preliminari; le mani. saranno due o anche più, secondo quanto necessario in rapporto all'assorbimento dell'intonaco.

Tinteggiatura con idro pitture
Sia su intonaco nuovo, che su vecchio la tinteggiatura sarà di norma preceduta, se non diversamente prescritto, da una mano di imprimitura data a pennello e costituita, in genere, dalla stessa resina legante in emulsioni con la quale é formulata l'idropittura. Il prodotto dovrà ben penetrare nella superficie di applicazione allo scopo di uniformare gli assorbenti e fornire inoltre un valido ancoraggio alle mani successive: non dovrà perciò "far pelle" ed a tal fine, in rapporto al tipo di superficie, ne verrà sperimentata l'esatta diluizione.
Verrà quindi data l'idropittura, nei colori prescelti dalla Direzione ed almeno in due mani delle quali la prima a pennello (mazzocca media) e la. seconda a rullo (di pelo merinos corto) Lo spessore dello strato secco, per ogni mano, dovrà risultare non inferiore a 30 micron se per interni ed a 40 micron se per esterni. Su superfici estremamente porose ed in generale negli esterni, per le superfici più esposte al sole, saranno date non meno di tre mani .
Il dosaggio di acqua, nelle varie passate, sarà conforme alle prescrizioni della ditta produttrice e/o della direzione lavori e comunque decrescente per le varie mani. Sarà vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni. Per tinteggiature di calcestruzzi a vista (se ammesse), manufatti di cemento ed intonaci cementizi dovranno sempre adoperarsi idropitture per esterni.

ART. 62
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI - APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato presso il cantiere o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo eventuale trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia e successivamente alla sua posa in opera in base alle istruzioni che riceverà, eseguendo tutte le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli prima e dopo il suo collocamento in opera.

ART. 63
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori, opere e forniture presenti nell'allegato elenco dei prezzi unitari, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli si seguiranno le indicazioni contenute nelle voci dello stesso elenco prezzi ovvero le disposizioni che in relazione ad essi darà, in sede esecutiva la D.L.
Al proposito - affinché l'appaltatore possa valutarne con esattezza gli oneri conseguenti - resta ben specificato e, lo si afferma come inderogabile criterio di ordine generale al quale l'appaltatore medesimo dovrà sempre e comunque conformarsi, che ogni opera dovrà essere eseguita secondo le migliori regole dell'arte, adottando per questo gli opportuni magisteri ed accorgimenti per utilizzazione, e dovrà essere altresì completo di ogni accessorio o dispositivo necessario al buon funzionamento, anche se non dettagliatamente elencato.

ART. 64
CONTROLLI - MODALITA' DI PROVA

La direzione lavori avrà la facoltà di sottoporre i manufatti e i materiali da impiegarsi o impiegati nella esecuzione dei lavori ad ogni prova che ritenga necessaria od opportuna per verificarne la rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alle esigenze connesse al loro impiego, uso e destinazione. Allo stesso modo la direzione lavori potrà eseguire prove sui materiali già posti in opera ovvero – quando le prestazioni richieste siano riferibili a componenti edilizie o manufatti - di un complesso di materiali tra di loro uniti od assemblati. Per la effettuazione delle prove suddette oltre ai criteri ed alle modalità indicate nei vari articoli del presente capitolato, si stabilisce, in linea generale, che si utilizzeranno metodi di prova definiti dall'Ente di Unificazione Nazionale (UNI) e dai consimili enti od organizzazioni comunitari ovvero ancora di stati non aderenti alla Unione Europea i cui metodi di prova siano espressamente indicati nel presente capitolato o nelle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici.
Il Direttore dei Lavori effettuerà - in corso d'opera ed a fine lavori - ogni controllo da lui ritenuto necessario od opportuno per verificare la rispondenza di ogni elemento dell'ascensore - sia strutturale, che funzionale ed impiantistico, che di finitura (pavimento, rivestimento delle pareti, ecc.) - alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme della esecuzione a buona regola d'arte.
Le caratteristiche dei materiali e dei manufatti si intenderanno poi accertate ove degli stessi siano prodotte le certificazioni di conformità rilasciate da organismi certificati e qualificati ai sensi della vigente legislazione accompagnate dalla attestazione del produttore. La certificazione si riferisce ai materiali e manufatti forniti nonché – ove occorra – dalla attestazione dell'installatore sulla conformità della posa in opera. La facoltà di far effettuare le prove suddette (o di acquisire ogni necessaria certificazione) si intende espressamente estesa a tutta la durata dell'appalto, e cioè anche per materiali e manufatti già posti in opera, e così fino al collaudo. In particolare sarà facoltà del collaudatore far ripetere prove già effettuate e richiedere ulteriore accertamento strumentale da lui ritenuto opportuno. Si precisa che le spese per gi accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal capitolato speciale di appalto, sono a carico della stazione appaltante. Viceversa le spese relative alle maggiori prove ed analisi disposte dalla direzione lavori o dell'organo di collaudo per stabilire la idoneità dei materiali o delle componenti saranno a carico dell'appaltatore.

Il prelievo dei campioni da sottoporre a prova sarà effettuato a cura della direzione lavori e dalla stessa verbalizzato; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali, dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.
Rimarrà a carico dell'Appaltatore ogni onere ed incombenza per il prelievo e l'invio dei campioni ad istituto ufficiale od autorizzato e per la conservazione dei campioni chiaramente individuati con contrassegno e firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore o suo incaricato o, se del caso, chiusi in contenitori appropriati, sigillati e controfirmati come sopra, nei luoghi indicati dalla direzione lavori e nei modi più adatti a garantire la autenticità.

CAPO IV NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 65
LAVORI A MISURA

I materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori devono essere di ottima qualità e privi di difetti di qualsiasi genere. La rispondenza ai materiali deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Il Direttore Lavori può, esaminati, rifiutare i materiali che non risultassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali.
La valutazione delle opere sarà eseguita sulla scorta degli elaborati progettuali applicando le vigenti normative in tema di Lavori Pubblici che qui si intendono integralmente richiamate ed allegate al presente articolo.
I lavori a misura verranno contabilizzati sulla base dei prezzi unitari di elenco e delle relative quantità di esecuzione, rilevate in contradditorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore e valutate come di seguito precisato
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura che risulteranno eseguite, indipendentemente dalla loro estensione o dalle specifiche condizioni operative le quali non ammetteranno - anche se disagiate o particolari - sovrapprezzi o maggiorazioni di alcun genere che non siano espressamente stabilite nel presente Capitolato.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della D.L., alle misurazioni e constatazioni che questa riterrà opportune; in caso contrario la Direzione procederà d'ufficio alla contabilizzazione delle opere e l'Appaltatore non potrà opporre obiezioni di sorta né pretendere la verifica delle quantità allibrate. L'Appaltatore resta per altro obbligato ad assumere egli stesso la iniziativa per le necessarie misurazioni e questo specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire dei lavori non potessero più essere accertate.

A) OPERE MURARIE ED AFFINI
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, a peso, a numero come particolarmente viene di seguito stabilito:

1) Scavi in genere: oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi i genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
   - per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
   - per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza di acqua;
   - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
   - per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno o sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
   - per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri;
   - per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto del materiale di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
   - per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

a) il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione;

b) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento, non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso, nel volume di scavo per fondazione, lo spazio occupato dalle strutture stesse.

c) Scavi subacquei. I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione, se pattuiti, saranno pagati a m^3. Con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lett. b), e per zone successive a partire dal piano orizzontale a quota verso il basso.

2) Rilevati e rinterri: tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rinterri s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi.
Qualora il terreno proveniente dagli scavi di fondazione sia insufficiente per eseguire tutti i rinterri e i rilevati richiesti dalla D.L. quest'ultima può ordinare l'impiego di terreno vegetale proveniente da una cava di prestito di gradimento della D.L. stessa.
In questo caso, prima di procedere al rinterro, ove non direttamente stabilito dalla voce di elenco si dovrà eseguire in contraddittorio con la D.L. un piano quotato della superficie da trattare.
Il terreno di riporto verrà quindi disteso, sagomato, e spianato tenendo conto dell'assestamento naturale.
La misurazione avverrà secondo il metodo delle sezioni ragguagliate, ad assestamento avvenuto.

3) Demolizione di murature: i prezzi fissati in elenco per le demolizioni si applicheranno alle dimensioni geometriche delle strutture demolite valutate vuoto per pieno.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'articolo precedente ed in particolare, la scelta l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, a semplice richiesta della D.L., verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi in elenco ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà perciò detratto dall'importo netto dei lavori in conformità a quanto dispone l'art. 37 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19.4.2000).

4) Murature in genere: tutte le murature in genere salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci, sarà fatta detrazione di tutti i vuoti di superficie uguale o superiore a m^2 1,00 (nel caso in cui l'apertura inserita nella muratura ne interrompa la continuità, la misurazione sarà effettuata sulla superficie di muratura effettivamente realizzata) e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a m^2 0,25 rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta detrazione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri.
Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella

delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc. di aggetto superiore a cm. 5 sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa. Per le ossature di aggetto inferiori ai cm. 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in laterizio fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera ecc. del laterizio ceduto.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, le murature ad intercapedine, i tramezzi ed i doppi tramezzi in forati ecc. si misureranno secondo le rispettive unità di misura a vuoto per pieno, al rustico, detraendo soltanto le aperture di superficie uguale e superiore a m^2 1,00 intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande.
I pannelli prefabbricati in c.a.v. o c.a.p. saranno valutati con misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti per la parte eccedente a m^2 1,00, intendendo così compensato ogni onere di finitura dei bordi di finestre, porte ed ogni altro tipo di apertura.
Il suddetto criterio varrà esclusivamente nel caso in cui l'apertura inserita nei pannelli non ne interrompa in maniera totale la continuità; in quest'ultimo caso la misurazione sarà effettuata secondo la superficie di pannello effettivamente installata e la riquadratura dei vani con profili metallici o altro verrà valutata a parte.

5) Paramenti a faccia vista di c.a.: il compenso per la formazione di superfici a faccia vista di cemento, verrà corrisposto per le sole superfici, che risulteranno visibili a lavoro ultimato. Tale misurazione sarà eseguita al netto di ogni vano.

6) Calcestruzzi: i calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti in getto saranno in genere pagati a m^3 e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri di cui al relativo art. del presente Capitolato.

7) Conglomerato cementizio armato: il conglomerato per opere di cemento armato, eseguito in opera, di qualsiasi natura e spessore, sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà in genere pagato a parte.
Quando si tratti di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui al relativo art. del presente Capitolato nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche comprese e compensate le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di servizio, gli oneri relativi alla esecuzione del getto e cioè il trasporto e l'innalzamento del conglomerato, il getto vero e proprio e la sua pestonatura, la vibratura eventuale, la bagnatura per un conveniente periodo di tempo a disarmo avvenuto ecc. con la sola esclusione degli oneri di casseratura e disarmo compensati a parte.
L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa, fluidificanti ed additivi in genere - quando non previsti nei prezzi di elenco - darà diritto unicamente al compenso del costo dei suddetti materiali, da concordarsi espressamente in relazione all'additivo impiegato.

Per le opere in c.a. prefabbricate l'onere del ferro di armatura e della casseratura è compresa nel prezzo unitario di cui all'elenco prezzi. Tali opere verranno pertanto valutate, a seconda dei casi, per il loro volume effettivo, ovvero per la lunghezza lineare effettiva fra gli appoggi (compresa la parte gravante sull'appoggio stesso).

8) Casseforme - Armature: le casseforme e le armature secondarie saranno computate in base allo sviluppo effettivo delle facce a contatto del calcestruzzo e/o conglomerato, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con inclinazione sulla orizzontale inferiore al 50%. Nel prezzo è altresì compensato l'onere relativo alle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti, a qualunque altezza e di qualunque tipo e complessità.

9) Solai: i solai gettati in opera e interamente realizzati in cls armato (senza alleggerimenti in laterizio o altri materiali) saranno valutati a m^3 (come ogni altra opera in c.a.). Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a m^2 di superficie al netto degli elementi strutturali portanti o coadiuvanti qualunque sia la forma di questi e la loro funzione statica (quindi anche i cordoli di bordo e di finitura e i cordoli poggianti sulle murature perimetrali e interne), che verranno computati a parte.

10) Sono invece compresi nel prezzo dei solai i cordoli di ripartizione trasversali in numero adeguato e di sezione idonea nonché ogni altro tipo di irrigidimento che, in considerazione di circostanze particolari (ad esempio per presenza di carichi concentrati o simili) venissero ordinati dalla D.L..
Nei prezzi dei solai è compreso ogni onere per la formazione della soletta superiore in c.a. collaborante comprensiva dell'armatura di ripartizione sino al piano di posa del massetto per i pavimenti e di riempimento, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, come prescritto al relativo art. del presente Capitolato. Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizio sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, compreso quello di cordoli di ripartizione ed il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati (sempre con l'esclusione delle strutture portanti di cui sopra).
Il prezzo a m^2 dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo nei modi indicati dalla D.L..
Nel prezzo per la formazione di solai con travi di tipo "Varese" o comunque con travetti prefabbricati (anche precompressi), ove poggianti su murature, oltre alla fornitura ed alla posa in opera delle travi stesse, del tavellonato e della soletta collaborante in c.a. è da ritenersi compresa anche la formazione dei cordoli di collegamento e della relativa armatura.
Nel prezzo dei solai costituiti da elementi portanti od autoportanti (travetti o pannelli) si intende compensata la fornitura e posa delle armature aggiuntive, il getto di conglomerato fino all'estradosso della soletta armata collaborante e per i cordoli di ripartizione (con relativa armatura) nonché se necessaria o richiesta, la sigillatura con stucchi speciali dei giunti di intradosso.
Nei disegni esecutivi delle opere in c.a., che l'impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. dovranno anche essere chiaramente individuabili il tipo, la disposizione e le sezioni delle armature di ripartizione delle solette di cui sopra, dei cordoli di irrigidimento, di collegamento e di bordo.

10) Controsoffitti
a) I controsoffitti piani a sospensione ribassata in pannelli (o doghe) di acciaio zincato a fuoco, o di alluminio preverniciato di gesso o di fibrolegno saranno compensati in base alla loro superficie misurata vuoto per pieno. Nel prezzo dei controsoffitti sono compresi e compensati i materiali, le strutture di sostegno di qualunque genere e tipo, i ponti di servizio, gli sfridi, le eventuali cornici perimetrali ed ogni magistero e mezzo d'opera per dare i controsoffitti perfettamente montati.
b) I controsoffitti a sagomatura particolare di qualsiasi forma e tipo saranno valutati per il loro effettivo sviluppo, vuoto per pieno, ad eccezione di quelli a volta od andamento curvilineo che saranno computati una volta e mezzo la superficie della loro proiezione orizzontale.

11) Vespai. Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la formazione di materiale e posa in opera come prescritto al relativo art. del presente Capitolato.

I vespai in laterizio delle coperture saranno valutati a m^2 di superficie effettiva, all'interno dei muretti di coronamento delle coperture, comprendendo nella misurazione anche le cunette di scolo delle acque.
I vespai di ciottoli e pietrame su strato di allettamento in sabbia saranno invece valutati a m^3. Di materiale in opera, costipato, misurando separatamente gli strati di sabbia, sassi e ghiaia. La sovrastante soletta e caldana in calcestruzzo normale od alleggerito sarà invece computata a metro quadrato od a metro cubo a seconda delle indicazioni del prezzo di elenco.

12) Pavimenti. I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie a vista tra le pareti dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto al relativo art. del presente Capitolato compreso il sottofondo di malta di cemento, ma escluso l'eventuale strato di riempimento (massetto) che verrà valutato a parte sulla base delle specifiche voci di elenco.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli sfridi, gli oneri, di qualunque genere, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualsiasi possa essere l'entità delle opere stesse.
Tale criterio sarà applicato anche qualora la Direzione Lavori ordini l'esecuzione di pavimenti continui anche sotto i tramezzi divisori di locali contigui.

13) Rivestimenti di pareti. I rivestimenti di qualsiasi natura verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a m^2 sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc. che saranno computati nella misurazione, gli sfridi, i tagli ecc. nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

14) Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali. I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali e artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi dei materiali in opera. Si intende compreso nei prezzi ogni onere derivante dalla osservanza delle norme di posa prescritte ai relativi articoli del presente Capitolato. Specificatamente dunque detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico di cantiere, il deposito, il successivo trasporto e sollevamento a qualunque altezza con eventuale protezione, copertura o fasciatura, per la fornitura di staffe, perni, grappe o quant'altro occorrente per il fissaggio per lo scalpellamento delle murature e per la successiva ripresa e chiusura delle stesse ed infine per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa o per ogni altro lavoro che risultasse necessario a dare le opere perfettamente collocate e finite.

15) Intonaci. I prezzi degli intonaci sia esterni che interni saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi i cm. 5.
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm. 14, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto per corpi illuminati e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti, nonché la esecuzione dei biselli sotto le controbanchine, di gocciolatoi e simili finiture.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni su tramezzi in forati o ad una o a due teste saranno computati per la loro superficie uguale o maggiore a m^2 3,00. Nella misurazione degli intonaci esterni sarà fatta detrazione dei vani uguali o superiori.
Nella misurazione degli intonaci interni ed esterni sarà fatta detrazione di tutti i vuoti di superficie uguale o superiore a m^2 1,00, salvo quanto espressamente indicato nell'elenco prezzi dell'appalto.
Nel caso in cui l'apertura inserita nella muratura ne interrompa la continuità la misurazione sarà effettuata sulla superficie di muratura effettivamente realizzata.

16) Decorazioni. Le decorazioni a seconda dei casi verranno misurate a metro lineare od a metro quadrato.
I prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del loro profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura più sporgente. Nel prezzo stesso è compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli. A compenso della maggior fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di m 0,40 per ogni risalto. Sono considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigano una doppia profilatura, salente o rientrante.
Nel prezzo di tutte le decorazioni è compreso l'onere per l'ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre non superino l'aggetto di m 0,05 per la ritoccatura ed il perfezionamento delle ossature, per l'arricciatura di malta, per l'intonaco di stucco esattamente profilato e levigato, per i nodini, calchi, modelli, forme, stampe morte, per la esecuzione dei campioni in opera e per la loro modifica a richiesta della D.L. ed infine per quanto altro occorre a condurre le opere in stucco perfettamente a termine.

17) Battiscopa. I battiscopa saranno valutati a m detraendo ogni vano.

18) Acciaio per strutture in c.a., carpenterie metalliche per strutture pesanti e leggere. Sarà in genere valutato a peso (salvo altre disposizioni della D.L.) ed in tal caso saranno redatti appositi verbali di pesatura. Prima della posa in opera di qualsiasi quantità di acciaio per c.a., l'Appaltatore sarà tenuto ad avvertire la D.L. in modo che quest'ultima possa predisporre per eseguire le pesature in contraddittorio. Tali pesature riguarderanno però solo acciaio già lavorato e pronto per la posa in opera e saranno effettuate in cantiere a mezzo di idonea bascula appositamente predisposta dall'Appaltatore.

19) Nel prezzo dell'acciaio per armatura di opere in c.a., oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro medesimo, l'esatto posizionamento in opera della armatura, il suo attento controllo prima di procedere ai getti nonché l'adozione - durante i getti stessi - di ogni misura e precauzione per conservare l'esatta posizione dei ferri e le prescritte distanze dai casseri.

20) Tinteggiatura, coloriture e verniciature. Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri di cui al relativo art. del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfiancatura di infissi ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci, salvo quanto espressamente indicato nell'elenco prezzi dell'appalto.
Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

a) per le porte, bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
b) per le opere in ferro a semplice disegno quali cancelli, parapetti, inferriate e simili, sarà computata la massima dimensione moltiplicandola per 1,5;
c) per le opere in ferro costituite da strutture pesanti di grande sezione quali putrelle, pilastri o simili sarà misurato lo sviluppo effettivo delle verniciature;
d) per le opere in lamiera quali grondaie, pluviali, scossaline, coppetti e simili, sarà misurato lo sviluppo effettivo delle verniciature;
e) per le opere in ferro semplici o senza ornati, quali finestre grandi a vetrate o lucernari, infissi di vetrine, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione.

20) La posa in opera di qualsiasi serramento completo, è già compensata con i rispettivi prezzi dell'unito elenco, sia per quelli valutati a superficie, sia per quelli valutati a corpo.

21) Lavori in legname. Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi prezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.
Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami è compreso ogni compenso per la provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavette, ecc. occorrenti, per gli sfridi, per la esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio, catene, cordami, malta, cemento, meccanismi per l'innalzamento, trasporto e posa in opera.
Gli infissi come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili si misureranno da una faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.
Le parti eventualmente centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente.

22) Lavori in metallo. (Tubazioni per impianti, lamiere lavorate, ecc.) Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluso bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Sono compresi e compensati:
- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e sugellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo e le impiombature;
- gli oneri e le spese derivanti da tutte e le norme e prescrizioni contenute nell'articolo;
- la coloritura con minio o vernice antiruggine previa spazzolatura il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

23) Canali di gronda e tubi pluviali. I canali di gronda ed i tubi pluviali in lamiera di acciaio zincata o di rame saranno misurati a m o a m^2 in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di sostegno di idoneo materiale. I tubi pluviali in genere saranno misurati a m. In opera lungo l'asse dei tubi stessi senza tener conto di pezzi speciali, di curve, compenetrazioni e simili.

24) Tubazioni in genere. I tubi in ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato dalla D.L.. Il prezzo di tariffa per le tubazioni in acciaio compensa, oltre la fornitura degli elementi ordinari, dei pezzi speciali e della relativa posa in opera con sugellatura di canapa catramata e piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe, pezzi di qualsiasi forma e lunghezza, occorrenti per fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murature le staffe, nonché le prove a tenuta dei giunti.
Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioè il peso del piombo e delle staffe per i quali nulla verrà corrisposto all'Appaltatore, intendendosi essi compensati con il prezzo del tubo d'acciaio.
Il prezzo di tariffa per le tubazioni in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in p.v.c. per scarichi, sia in opera che in semplice somministrazione, sarà fatta a m. misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze:
m 1; curve, gomiti e riduzioni; imbraghe semplici: m 1,25; imbraghe doppie ed ispezioni (capo compreso): m 1,75; sifoni: 2,00; riduzioni: m 1 di tubo di diametro più piccolo.
Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza.
I tubi interrati poggeranno su adeguato sottofondo di calcestruzzo e saranno opportunamente rinfiancati (oneri questi valutati a parte o compresi nel prezzo a seconda di quanto prescritto in elenco).

Per i tubi in cemento vale quanto detto sopra. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe, del sottofondo di calcestruzzo dello scavo e del rinterro.
Per tutte indistintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli oneri indicati negli articoli del presente Capitolato.
Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

25) Vetri, cristalli e simili. La misura dei vetri e cristalli, quando non compensati unitamente ai relativi infissi, viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tener conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro e alluminio. I vetri ed i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.
Per vetri di tipo particolare (vetrocamera, vetri di sicurezza e simili) le specifiche modalità di misurazione verranno stabilite nella relativa voce di elenco.

26) Il manto impermeabile sulle coperture sarà misurato in opera tenendo conto del suo sviluppo effettivo lungo le falde, le cunette ed i risvolti sui muretti perimetrali, con l'esclusione dei risvolti lungo le linee di gronda e detraendo pertanto tutti i vani.

27) Per ogni altro lavoro od opera descritto in elenco ma non specificato nel presente articolo, le misurazioni verranno eseguite computando il lavoro effettivamente eseguito e la reale consistenza dei materiali posti in opera con i metodi geometrici di normale utilizzazione secondo l'uso e la consuetudine tecnica locale.

B) MANO D'OPERA

Le prestazioni d'opera per eventuali lavori eseguiti in economia saranno compensate applicando - senza detrazione del ribasso d'asta offerto - le tariffe della mano d'opera vigente all'epoca della esecuzione, come stabilite dai contratti collettivi di lavoro di categoria, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi e previsti dall'Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna", vigente all'aggiudicazione dell'appalto.

Tali tariffe saranno aumentate nella misura complessiva del 26,5% per utile della Impresa e spese generali, non computando in nessun caso maggiorazioni per trasferte, fuori sede e simili. Nel prezzo delle prestazioni d'opera sarà compreso il compenso per materiali di consumo ed attrezzi di uso corrente, (e la loro manutenzione) in relazione al tipo di lavoro eseguito.
L'onere relativo alle prestazioni d'opera in argomento verrà giustificato attraverso la compilazione di dettagliate liste settimanali, quindicinali o anche mensili degli operai, desunte da rapporti giornalieri sull'impiego della mano d'opera che l'Appaltatore dovrà quotidianamente compilare e che per essere considerati validi, dovranno risultare sottoscritti ed accettati da parte della D.L.
A questo proposito si precisa inoltre che l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla D.L. le qualifiche o la specializzazione di ogni singolo operaio; la Direzione si riserva di accettare l'impiego della mano d'opera proposta o viceversa, di rifiutare l'impiego di operai di qualificazione o specializzazione non idonee al tipo ed alle caratteristiche delle opere da eseguire, prescindendo inoltre, in tal caso, d'ufficio alla composizione della squadra e le rispettive qualifiche.
Si precisa inoltre che la squadra destinata alla esecuzione dei lavori da valutarsi in economia dovrà essere utilizzata esclusivamente, per tutto il periodo della loro durata a tali lavori medesimi, la cui esecuzione dovrà pertanto essere programmata in modo da avere sempre periodo di impiego, della squadra suddetta e dei singoli operai, pieni e non frazionati o promiscui con altri lavori.

C) NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore o la motrice, il

gassogeno e la caldaia, la linea per trasporto dell'energia elettrica, ed ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le opere in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione, soltanto alle opere in cui essi sono in attività di lavoro, quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare le caldaie e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

D) TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intendono compensate anche le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte caratteristiche.

ART. 66
LAVORI A CORPO

Per i lavori da eseguirsi e valutarsi a corpo - così come descritti, definiti e regolamentati nel presente Capitolato - non verranno di regola effettuate singole ed analitiche misurazioni, essendo il loro corrispettivo, come si è detto e si dirà, globale ed omnicomprensivo nonché corrisposto nei modi indicati in precedenza.
A scopo di controllo delle percentuali di avanzamento delle varie tipologie di lavorazione la Direzione Lavori potrà disporre, in via analitica o sintetica, la verifica quantitativa dei lavori eseguiti, da confrontare poi con la quantità totale della specifica tipologia per ricavare, appunto, la relativa percentuale di avanzamento.
Allo stesso modo si potrà procedere quando - in presenza di una tipologia di lavorazione complessa, cioè comprensiva di più lavorazioni elementari - non sia possibile per circostanze oggettive ed indipendenti dalla facoltà o volontà della Impresa realizzare quote di lavoro complete. In tal caso - e per il solo fine di consentire un tempestivo pagamento alla Impresa dei lavori effettivamente eseguiti - la Direzione Lavori procederà al computo analitico dei lavori medesimi applicando ad essi prezzi equivalenti od analoghi ai prezzi pattuiti per i lavori a misura e traducendo poi il suddetto computo in una quota forfettaria da inserire in contabilità.

La operazione sopra descritta rientra nella piena ed assoluta discrezionalità della Direzione Lavori e la Impresa, al riguardo, non potrà né pretenderne la applicazione né sindacare le modalità di quantificazione.
Il corrispettivo che verrà pagato alla Impresa a compenso della parte di lavori appaltati a corpo - pari al prezzo a corpo posto a base di appalto dedotto del ribasso d'asta offerto dalla Impresa aggiudicataria - è comprensivo di tutte le spese di lavorazione e fornitura dei materiali o manufatti, delle spese generali e dell'utile dell'imprenditore nonché degli oneri diretti ed indiretti stabiliti o richiamati nel presente Capitolato per dare i lavori compiuti secondo i criteri, le prescrizioni e le norme fissate dal progetto o, comunque, in qualsiasi modo desumibili da esso e dagli elaborati grafici e scritti che lo costituiscono.
Di conseguenza il corrispettivo in esame compensa - e l'Impresa sarà tenuta ad eseguire - ogni lavorazione o fornitura necessaria per dare l'opera compiuta e funzionante anche se non espressamente dettagliata nella sua consistenza dimensionale e nelle sue modalità di esecuzione, purché rappresentata negli elaborati grafici ed indicata negli elaborati scritti ovvero indispensabile a garantire la completezza fisica e funzionale dell'edificio.
In tali ultimi casi ed in tutte le situazioni progettuali non compiutamente definite la Impresa - pur risultando, come sopra detto, obbligata alla esecuzione degli interventi senza poter pretendere alcun maggior compenso o rimborso rispetto al corrispettivo contrattuale - potrà scegliere di utilizzare materiali od adottare modalità tecniche di sua convenienza con i soli vincoli della adeguatezza normativa di tali tecniche e materiali e della loro omogeneità nei confronti delle caratteristiche

complessive dell'opera.
Qualora poi la Direzione Lavori pretenda l'impiego di materiali o l'adozione di modalità esecutive particolari, la Impresa rimarrà obbligata ad uniformarsi alle scelte della Direzione Lavori ma avrà diritto ad un maggior compenso da concordarsi nei modi previsti in materia di nuovi prezzi o sovrapprezzi.

ART. 67
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicate nell'elenco allegato.
Essi, salve la maggiori prescrizioni contenute nelle singole voci di elenco, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali perdite, sprechi ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, previdenziali, ecc.;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi per i lavori a misura, come risultante dalla offerta della Impresa assuntrice, si intendono da essa fissati sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto suo rischio, e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente da fatto suo proprio anche qualora la stessa si verifichi dopo la aggiudicazione.

ART. 68
MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per i materiali forniti a piè d'opera si applica quanto disposto dalla normativa vigente, ovvero le disposizioni dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.